

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 febbraio 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **34.** Sentenza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Profili della questione - Legge della Regione Calabria - Ricorso governativo - Eccezione di inammissibilità - Genericità della censura mossa alla legge regionale impugnata - Infondatezza.

– Costituzione, art. 97, terzo comma.

Legge regionale della Calabria - Impugnazione - Profilo della questione - Difetto di autonomia - Considerazione unitaria con altri parametri invocati nel ricorso governativo.

– Costituzione, art. 117.

Regione Calabria - Sanità - Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» - Personale sanitario - Assunzione mediante concorso integralmente riservato a «borsisti» ricercatori operanti in programmi attivati nell'ambito della stessa Regione - Deroga al principio del pubblico concorso - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4, art. 2.

– Costituzione, artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma Pag. 19

N. **35.** Sentenza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Esercizio professionale - Revisori contabili - Diritto all'iscrizione nel registro dei revisori - Esonero dagli esami per gli iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali - Mancata estensione dell'esonero a coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti negli albi suddetti in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore (22 maggio 1997) della legge n. 132 del 1997 - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

– Legge 13 maggio 1997, n. 132, art. 6, comma 2.

– Costituzione, art. 3 » 23

N. **36.** Sentenza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Questione di legittimità costituzionale - Ricorsi regionali in via principale - Trattazione e decisione - Riserva di ulteriori pronunce su altre questioni sollevate negli stessi ricorsi.

Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello Stato - Patto di stabilità - Vincoli alla spesa degli enti locali - Sistema sanzionatorio, in caso di inosservanza - Ricorsi delle Regioni Toscana e Basilicata - Sopravvenuta soppressione della previsione sanzionatoria - Cessazione della materia del contendere.

– Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto.

– Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Finanza pubblica - Enti locali - Patto di stabilità - Legge finanziaria dello Stato - Limite agli impegni per spese correnti - Ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ritenuto indebito esercizio, da parte dello Stato, di potestà legislativa a carattere dettagliato, nonché lamentata irragionevolezza della normativa impugnata - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 118.

Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello Stato - Patto di stabilità - Convenzioni per acquisto di beni e servizi ed affidamento all'esterno dei servizi strumentali - Ricorsi della Regione Basilicata - Lamentato indebito esercizio di potestà legislativa in materia riconducibile alla competenza residuale ed esclusiva della Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, commi 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello Stato - Trasferimenti agli enti locali (anni 2002 - 2004) - Riduzione in misura fissa - Ricorso della Regione Basilicata - Lamentato indebito e irrazionale esercizio, da parte dello Stato, di potestà legislativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, comma 9, primo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello Stato - Obblighi informativi nei confronti dell'amministrazione centrale - Modalità alternative - Definizione con decreto del Ministero dell'economia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuto esercizio di potestà regolamentare fuori dalle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, comma 13.
- Costituzione, art. 117

Pag. 28

N. 37. Sentenza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Questioni di legittimità costituzionale - Ricorsi regionali - Trattazione e decisione - Ulteriori questioni sollevate con i medesimi ricorsi - Riserva a separata pronuncia.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Enti locali - Sistema tributario - Tributi istituiti e regolati da leggi dello Stato - Disciplina - Perdurante competenza statale - Limiti.

- Costituzione, art. 119; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Tributi locali - Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Deliberazioni sulle variazioni di tariffe - Termini - Disposizioni di legge dello Stato - Ricorso della Regione Basilicata - Lamentata indebita legiferazione, con norme di dettaglio, in materia riservata alla potestà residuale regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Imposta sulle insegne di esercizio - Estensione a tutti i Comuni della facoltà di suddividere il territorio in due categorie e di applicare una maggiorazione alla tariffa normale - Disposizioni della legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia riservata alla competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia di competenza concorrente delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 1, lettera c).
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Aliquote e tariffe - Termini per deliberare - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita limitazione della potestà regolamentare dei Comuni e irragionevolezza della prevista uniforme disciplina - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Liquidazione e accertamento - Termini - Proroga per le annualità d'imposta 1998 e successive o 1997 e successive - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita indebita legiferazione in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Concessioni di derivazioni d'acqua - Sovracanoni - Basi di calcolo - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita indebita legiferazione con norme di dettaglio in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Imposta sui fabbricati - Fabbricati del gruppo catastale D - Parti insistenti su territori di Comuni diversi - Regolamento dei rapporti finanziari tra i Comuni interessati e variazione degli importi - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita indebita legiferazione di dettaglio in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 11.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Versamento agli enti locali - Modalità - Riferimento ai dati statistici relativi ai redditi imponibili, anziché ai dati reali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assunta violazione del principio di certezza delle risorse finanziarie - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 25, comma 1.
- Costituzione, art. 119.

Tributi locali - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Estensione del regime transitorio e ripartizione del gettito relativo tra i Comuni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assunta violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 25, comma 5.
- Costituzione, art. 119

N. 38. Sentenza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Supposta inutilità di una pronuncia caducatoria della norma censurata - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

Edilizia e urbanistica - Negozi aventi ad oggetto terreni - Nullità in caso di mancata allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica - Mancata previsione della possibilità di confermare l'atto nullo mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato con le prescrizioni urbanistiche alla data di stipulazione - Assunta irragionevolezza della disciplina, a fronte del diverso regolamento relativamente ai negozi aventi ad oggetti edifici - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18.

- Costituzione, art. 3 Pag. 50

N. 39. Sentenza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sospensione per incapacità dell'imputato - Assunta applicabilità della disciplina con riferimento alla sola infermità mentale e non anche alla infermità fisica che osti alla partecipazione attiva e consapevole al processo - Lamentata lesione del diritto di difesa, autodifesa e del principio di uguaglianza - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen. artt. 70, 71, 72.

- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma » 55

N. 40. Ordinanza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di ammissibilità per conflitto tra poteri dello Stato.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Precedenti dichiarazioni di improcedibilità per deposito oltre il termine, una prima volta, e di inammissibilità per difetto di chiarezza della domanda, una seconda volta - Riproposizione del medesimo conflitto per la terza volta - Palese contrasto con l'esigenza costituzionale che il giudizio instaurato sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 9 novembre 1999 (doc. IV-ter, n. 36/R).

- Costituzione, art. 68, primo comma » 59

N. 41. Ordinanza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Imposizione straordinaria - Redditi di lavoro dipendente - Trattamenti di fine rapporto - Obbligo tributario a carico del datore di lavoro, sostituito d'imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute un importo ragguagliato all'ammontare dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996 e 1997 - Assunta irragionevolezza con lesione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza della questione - Assorbimento delle censure relative ai commi 221-bis, 211-ter e 212 dell'articolo censurato.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212, 213 (sostituito); d.l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 2, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140).

- Costituzione, artt. 3 e 53 » 61

N. 42. Ordinanza 20 - 26 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Patrimonio o demanio idrico statale - Generalizzato obbligo di dismissione di aree - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative della regione, dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della regione, del principio di leale collaborazione - Irrituale notificazione del ricorso alla sola Avvocatura generale dello Stato e deposito tardivo presso la cancelleria della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118, 119

Pag. 63

N. 43. Sentenza 20 - 27 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Turismo - Testo unico della Regione Veneto - Composizione della Commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca - Prezzi delle strutture alberghiere e degli stabilimenti balneari - Collaudo delle opere eseguite sui beni del demanio marittimo - Rinnovo automatico delle concessioni sui beni del demanio marittimo - Svolgimento occasionale dell'attività di guida turistica - Ricorso del Presidente del Consiglio - Lamentata lesione della competenza legislativa dello Stato - Difetto della determinazione governativa di impugnazione - Inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, artt. 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, e 90, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Regione Veneto - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - Obbligo dei Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici - Intervento sostitutivo regionale nei confronti dei Comuni inadempienti, mediante nomina di un commissario *ad acta* - Ricorso del Presidente del Consiglio - Lamentata lesione delle prerogative statali in tema di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, art. 91, comma 8.
- Costituzione, artt. 114, 117, 120

» 65

N. 44. Sentenza 20 - 27 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace - Concessione del trattamento pensionistico privilegiato - Condizione che gli ordigni siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Eccezione di inammissibilità della questione prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato sull'assunto che la norma censurata non sia applicabile alla fattispecie concreta - Non fondatezza dell'eccezione.

Previdenza e assistenza sociale - Cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace - Concessione del trattamento pensionistico privilegiato - Condizione che gli ordigni siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 31 dicembre 1991, n. 437, art. 1.
- Costituzione, art. 3

» 72

- N. 45. Ordinanza 20 - 27 gennaio 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ambiente - Regione Sardegna - Smaltimento di rifiuti - Divieto per gli impianti in territorio sardo di trattare rifiuti di origine extraregionale - Assunta riconducibilità della materia alla competenza legislativa concorrente con violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché ingiustificata compressione del diritto di iniziativa economica - Omessa valutazione di modifica legislativa incidente sulla norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, comma 19.
- Statuto Regione Sardegna, artt. 3 e 4; Costituzione, artt. 41 e 120 Pag. 75
- N. 46. Ordinanza 20 - 27 gennaio 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Proposizione dell'appello da parte dell'imputato condannato - Appello incidentale del pubblico ministero - Esclusione - Assunta lesione del principio di parità tra le parti - Manifesta infondatezza.
- Cod. proc. pen., artt. 443, comma 3, e 595.
- Costituzione, art. 111, secondo comma » 77
- N. 47. Ordinanza 20 - 27 gennaio 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta subordinata ad una integrazione probatoria - Rinnovo della richiesta negli atti introduttivi del dibattimento - Esclusione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una delle norme censurate nella direzione indicata nell'ordinanza di remissione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 81
- N. 48. Ordinanza 20 - 27 gennaio 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Amministrazione pubblica - Regione Emilia-Romagna - Servizi pubblici - Servizio idrico integrato e servizio di gestione dei rifiuti - Affidamento diretto a società controllate dai Comuni - Ricorso del Presidente del Consiglio - Assunta lesione delle prerogative del legislatore statale - Ricorso depositato oltre il termine perentorio - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1, art. 7, comma 1, e art. 8, comma 1, nella parte in cui aggiungono l'art. 8-ter e l'art. 8-sexies alla legge Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25.
- Costituzione, art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma » 83
- N. 49. Sentenza 20 - 29 gennaio 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad una delle questioni proposte - Riserva di ogni decisione sulle restanti questioni.
Opere pubbliche di interesse regionale e locale - Istituzione *ex novo* del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Disciplina degli interventi - Rinvio a decreti ministeriali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione della potestà legislativa e dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 54 e 55.
- Costituzione, artt. 117 e 119, quarto comma » 85

N. 50. Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetto titolare di una posizione giuridica specifica coinvolta nel giudizio (CONI, nella specie destinatario del provento oggetto della censura di costituzionalità) - Ammissibilità.

Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI - Disciplina dell'imposta rimessa a fonte secondaria - Assunta carenza di criteri e parametri chiaramente prestabiliti nella legge - Lamentata lesione del principio costituzionale della riserva relativa di legge - Questione prospettata in modo contraddittorio in base a due diverse interpretazioni della norma censurata - Manifesta inammissibilità.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 231, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
- Costituzione, art. 23

Pag. 88

N. 51. Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Competenza - Applicazione della pena su richiesta - Esclusione - Denunciata lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio *a quo*, totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25

» 92

N. 52 Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Notifica al difensore - Mancata previsione - Assunta lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111

» 94

N. 53. Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio *a quo* e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, primo comma.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Citazione a giudizio - Avviso all'imputato circa la possibilità di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio *a quo* e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

- Costituzione, artt. 3, 24, 97, primo comma Pag. 96

N. 54. Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena *ex art. 444 cod. proc. pen.* (pena patteggiata) - Possibilità per il giudice di valutare il dissenso - Mancata previsione - Assunta irragionevolezza, nonché lesione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento dell'amministrazione e della ragionevole durata del processo - Sopravvenute modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, con norme transitorie - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 448, comma 1, ultimo periodo.

- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111, secondo comma » 98

N. 55. Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità, della facoltà di ricorrere a riti alternativi - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.

- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma » 100

N. 56. Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità, della facoltà di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nonché avviso della facoltà di richiedere l'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie avvenute prima dell'udienza di comparizione - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento tra imputati in relazione a procedimenti in cui gli avvisi sono previsti, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Questioni analoghe già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.

- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma » 102

N. 57. Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità, della facoltà di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e della ragionevole durata del processo - Questioni analoghe già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.

- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, 111, secondo comma

Pag. 104

N. 58. Sentenza 20 - 30 gennaio 2004.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Termini di decadenza - Inesistenza.

Parlamento - Inviolabilità della residenza o del domicilio del parlamentare - Decreti di perquisizione e di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica di Verona in relazione ad un locale all'interno della sede della Lega Nord di Milano, nell'effettiva disponibilità di un deputato della Repubblica - Mancanza di autorizzazione della Camera di appartenenza - Estensione della garanzia dell'inviolabilità a spazi ulteriori rispetto alla residenza, identificabili come domicilio - Lesione della prerogativa garantita alla Camera dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione - Non spettanza all'autorità giudiziaria del potere di far eseguire la perquisizione locale.

- Decreti della Procura della Repubblica di Verona emessi il 17 e 18 settembre 1996.

- Costituzione, art. 68, secondo comma

» 106

N. 59. Ordinanza 20 - 30 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare - Termini massimi di fase - Regresso del procedimento - Computo dei periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito - Omessa previsione - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza e alla libertà personale - Ordinanza di rimessione motivata *per relationem* - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile in base alle argomentazioni fatte proprie dal rimettente - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 2.

- Costituzione, artt. 3 e 13

» 110

N. 60. Ordinanza 20 - 30 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Assunta applicabilità della disciplina alle cause di risarcimento dei danni conseguenti a reato - Esclusione delle cause di esiguo valore - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al diritto di agire in giudizio, al buon andamento della pubblica amministrazione, al principio di subordinazione del giudice alla legge, al principio del giusto processo - Ordinanza di rimessione priva dei necessari requisiti di inequivocità e chiarezza e di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 30-bis.

- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 101, 111

» 113

n. 61. Ordinanza 20 - 30 gennaio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell'opponente - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al principio del giusto processo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, secondo comma.

Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell'opponente - Lamentata lesione del parametro relativo al diritto di agire in giudizio, nonché dell'art. 11 Cost. - Ordinanza di rimessione del tutto carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 11 e 25

Pag. 115

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 93. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 dicembre 2003 (della Regione Toscana).

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Previsione del mantenimento da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal d.lgs. n. 469/1997 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di collocamento al lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio - Violazione della competenza regionale relativa all'allocazione delle funzioni agli enti locali nelle materie di spettanza regionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro e autorizzazioni all'intermediazione ed interposizione nella somministrazione di lavoro - Modalità di rilascio da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Costituzione di apposito albo nazionale delle agenzie per il lavoro «autorizzate» allo svolgimento di tale attività - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e di mercato del lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Attività di intermediazione ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale - Autorizzazione regionale - Limitazione al territorio della Regione - Procedimento di rilascio di detta autorizzazione e conseguente iscrizione in una sezione speciale dell'albo nazionale - Determinazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, delle modalità di costituzione della sezione regionale dell'albo - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e di mercato del lavoro - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Apprendistato - Regolamentazione dei profili formativi - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale, in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 48, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Disciplina dell'apprendistato «professionalizzante» - Regolamentazione dei profili formativi - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 50, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del contratto di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 54.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del contratto di inserimento - Ipotesi di mancata determinazione entro cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, da parte del contratto collettivo nazionale, delle modalità di definizione dei piani individuali - Previsione della convocazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle convocazioni delle parti per l'accordo e, in mancanza dello stesso, del potere di provvedere con proprio decreto - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale e di interventi di politica attiva del lavoro - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 55, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Disciplina dei tirocini estivi di addestramento, promossi durante le vacanze estive per adolescenti o giovani iscritti all'università o ad un istituto scolastico, con fini orientativi e di addestramento pratico - Previsione di borse di studio e «stages» - Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale, in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

– Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60, 70 e 71.

– Costituzione, artt. 117 e 118. Pag. 117

N. 94. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 dicembre 2003 (della regione Emilia-Romagna).

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro - Individuazione di un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgano attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale - Identificazione di forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori pubblici o privati, al fine di un miglior funzionamento del mercato del lavoro - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, mediante adozione di una disciplina analitica e dettagliata - Eccesso di delega.

– Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 3, comma 2, lett. a) e c).

– Costituzione, artt. 76 e 117.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'autorizzazione all'intermediazione ed interposizione nella somministrazione di lavoro - Costituzione di apposito albo nazionale delle agenzie per il lavoro «autorizzate» allo svolgimento di tali attività - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega.

– Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 2, comma 1, lett. e), 4, commi da 1 a 6.

– Costituzione, artt. 76, 117, commi 2, 4 e 6 e 118, commi 1 e 2.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Previsione del potere delle Regioni e Province autonome di concedere autorizzazioni all'intermediazione ed interposizione del mercato del lavoro, esclusivamente in riferimento al proprio territorio - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

– Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, comma 6.

– Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi 3 e 4, e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Individuazione di regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti - Divieto ai consulenti del lavoro di svolgere attività di intermediazione individualmente o in forma diversa da quanto indicato dagli artt. 4, 5 e 6, comma 3 - Previsione di poteri regolamentari ministeriali in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regio-

nale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, mediante adozione di disciplina analitica e di dettaglio - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 3, 76, 97, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Obbligo a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di versare ai fondi, di cui al comma 4, un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato per l'esercizio di attività di somministrazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Assenza di coinvolgimento delle Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 12, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato - Inserimento dei lavoratori «svantaggiati» - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Ingiustificato deterioramento dei lavoratori «svantaggiati» - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 13, commi 1 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 76, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Inserimento dei lavoratori «svantaggiati» - Previsione della stipula di convenzioni da parte dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 68/1999, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori per il compimento di commesse di lavoro alle cooperative - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 14, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del rapporto di lavoro in corso di somministrazione - Previsione della non applicabilità della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e della riserva di cui all'art. 4-bis, comma 3, d.lgs. n. 181/2000 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale, in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Irragionevolezza - Eccesso di delega - Incidenza sul diritto al lavoro.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 22, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 4, 76, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Apprendistato - Apprendistato «professionalizzante» per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di altra formazione - Ripartizione delle professioni - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali relative al contratto di apprendistato - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dei crediti formativi - Definizione della modalità di riconoscimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con le Regioni e le province autonome - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 51.
- Costituzione, artt. 51, 76 e 117, comma 6.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dei tirocini estivi di orientamento - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60.
- Costituzione, art. 117, comma 4

Pag. 123

- n. **95.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 dicembre 2003 (della Provincia autonoma di Trento).

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina delle autorizzazioni alle Agenzie per il lavoro - Limitazione del potere autorizzatorio delle Regioni e Province autonome al territorio regionale e provinciale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione mediante l'adozione di disciplina analitica e di dettaglio.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5.
- Costituzione, art. 117; statuto Regione T.A.A., artt. 8, nn. 23 e 29, e 9, nn. 4 e 5.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Autorizzazione alle Agenzie per il lavoro - Procedura di rilascio - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata illegittima attribuzione di un potere regolamentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di competenza provinciale - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi 3, 4 e 6.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'apprendistato e del contratto di inserimento - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 48, comma 4, e 49, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma 4; statuto Regione T.A.A. art. 8, n. 9

» 133

- n. **96.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003 (della Regione Marche).

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - Decreto legislativo di attuazione della delega - Ricorso della Regione Marche - Denunciata adozione da parte del Governo di disciplina analitica ed integrale degli

IRCCS - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente regionale in materia di ricerca scientifica e di tutela della salute - Dedotta illegittimità della produzione di norme di dettaglio mediante decreti governativi in luogo della determinazione dei «principi fondamentali» da parte dello Stato nelle materie di legislazione concorrente - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - «Trasformazione» degli istituti di diritto pubblico in fondazioni di rilievo nazionale - Competenza del Ministro della salute su istanza della Regione - Vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia - Comitati paritetici di vigilanza - Ricorso della Regione Marche - Denunciata violazione delle potestà legislative e amministrative regionali - Mancanza dell'esigenza unitaria che giustifichi l'attrazione al livello statale delle competenze amministrative - Non necessità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di «comitati paritetici» misti.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 1, comma 2, 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, commi 3 e 6, 118, commi 1 e 2.

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - Disciplina degli enti fondatori e dei soggetti partecipanti - Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni - Fissazione della durata delle fondazioni IRCCS - Disciplina del patrimonio, del regime di contabilità e del regime giuridico dei beni delle fondazioni IRCCS e degli istituti non trasformati - Ricorso della Regione Marche - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio, anziché determinazione dei principi fondamentali per l'attuazione del riordino da parte delle Regioni - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica - Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare della Regione.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 2, commi 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, commi 3 e 6, 118, commi 1 e 2.

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - Previsione del trasferimento del personale ai nuovi enti con disciplina statale - Possibilità di optare per un contratto di lavoro di diritto privato - Ricorso della Regione Marche - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio, anziché determinazione dei principi fondamentali per l'attuazione del riordino da parte delle Regioni - Disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti delle aziende sanitarie regionali - Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare della Regione - Violazione della potestà amministrativa regionale.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 2, comma 3, e 11, commi 1 e 2.
- Costituzione artt. 117 e 118, commi 1 e 2

Pag. 139

N. 97. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Servizio militare - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione, sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale - Prevista competenza regionale a trasmettere agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione generale - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di «difesa».

- Legge Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, art. 12.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera d).

**Servizio militare - Obiezione di coscienza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previ-
sta tutela dell'obiezione di coscienza anche nel periodo di sospensione dell'obbligo
costituzionale di leva - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva
in materia di «difesa e sicurezza dello Stato».**

- Legge Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, artt. 5, comma 4, e 22,
comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *d*)

Pag. 146

N. 98 Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 dicembre
2003 (della Regione Siciliana).

**Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disci-
plina - Decreto legislativo di attuazione della delega - Ricorso della Regione Siciliana -
Denunciata adozione da parte del Governo di disciplina analitica ed integrale degli
IRCCS - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Regione Sici-
liana in materia di ricerca scientifica e di tutela della salute - Dedotta illegittima pro-
duzione di norme di dettaglio mediante decreti governativi in luogo della determina-
zione dei «principi fondamentali» da parte dello Stato nelle materie di legislazione
concorrente - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato
sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.**

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; Statuto speciale della Regione siciliana,
art. 17, lett. *b*) e *c*)

» 148

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 34

Sentenza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Profili della questione - Legge della Regione Calabria - Ricorso governativo - Eccezione di inammissibilità - Genericità della censura mossa alla legge regionale impugnata - Infondatezza.

– Costituzione, art. 97, terzo comma.

Legge regionale della Calabria - Impugnazione - Profilo della questione - Difetto di autonomia - Considerazione unitaria con altri parametri invocati nel ricorso governativo.

– Costituzione, art. 117.

Regione Calabria - Sanità - Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» - Personale sanitario - Assunzione mediante concorso integralmente riservato a «borsisti» ricercatori operanti in programmi attivati nell'ambito della stessa Regione - Deroga al principio del pubblico concorso - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4, art. 2.

– Costituzione, artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4, recante «Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro "Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell'Azienda Ospedaliera 'Ciaccio Pugliese' di Catanzaro"», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 marzo 2002, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Attilio Zimatore per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 8 marzo 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4, avente per oggetto «Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro “Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell'Azienda Ospedaliera ‘Ciaccio Pugliese’ di Catanzaro”».

L'art. 1 della citata legge regionale n. 4 del 2002, al fine «di consolidare l'attività scientifica di ricerca applicata avviata fino dal 1992 presso il presidio ospedaliero di Girifalco nell'ambito dei progetti di ricerca inerenti l'oncologia e la farmaco-tossicologia e presso il centro microcitemia dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro nell'ambito dei progetti di ricerca afferenti la talassemia» ed al fine di acquisire permanentemente le «specifiche professionalità in materia», autorizza l'Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» di Catanzaro «ad aumentare di n. 5 posti di biologo e n. 2 posti di medico la dotazione organica esistente presso il proprio Centro di microcitemia».

Il successivo art. 2 autorizza poi l'Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» a coprire tale aumento di organico mediante un concorso riservato cui è ammesso a partecipare solo «il personale che già ha operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di progetti di ricerca nei Centri di cui al precedente art. 1 e che abbia ottenuto almeno due proroghe al contratto nell'ambito di attività di ricerca».

Il ricorrente censura quest'ultima disposizione prospettandone il contrasto:

a) «con il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97, comma primo, della Costituzione», in quanto il legislatore regionale avrebbe limitato l'accesso al concorso in base a criteri che non assicurerebbero «la selezione tecnica e naturale dei soggetti effettivamente più qualificati e capaci per la copertura dei posti in organico»;

b) con l'art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina censurata non integrerebbe un caso legittimo «di deroga alla regola dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso»;

c) con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, «in quanto, limitando la cerchia dei soggetti che possono concorrere alla copertura dei posti, disattende il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici»;

d) con l'art. 117 della Costituzione, «laddove prevede che la potestà legislativa regionale debba essere esercitata nel rispetto della Costituzione».

2. — La Regione Calabria si è costituita prospettando, preliminarmente, la inammissibilità per genericità della censura proposta in riferimento all'art. 97, terzo comma, della Costituzione e, nel merito, la infondatezza del ricorso.

In ordine alle censure proposte in relazione all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, la Regione richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di accesso al pubblico impiego, secondo la quale la regola del pubblico concorso, sebbene rappresenti il mezzo più idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci e per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 453 del 1990), può essere derogata «in presenza di peculiari situazioni giustificatrici», adottando criteri diversi, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 313 del 1994). La Regione medesima sostiene, inoltre, che, nel caso di specie, la previsione di un concorso «riservato» in luogo di un concorso «aperto» sia una deroga non arbitraria o irragionevole al principio dettato dall'art. 97 della Costituzione, in quanto la riserva assoluta a favore dei soggetti titolari di borse di studio, che abbiano ottenuto almeno due proroghe, sarebbe coerente con gli obiettivi della legge ed in particolare attuerebbe il «principio finalistico» del buon andamento, consolidando l'attività scientifica di ricerca applicata attraverso la formazione di un ruolo permanente composto «di specifiche professionalità».

La resistente nega, poi, che le norme censurate si risolvano in un inquadramento *ope legis*, rilevando che l'assegnazione delle borse di studio postula una precedente selezione di carattere scientifico e che in ogni caso l'assunzione segue una procedura concorsuale, seppure riservata.

In ordine alle censure proposte in relazione agli artt. 51, primo comma, e 117 della Costituzione, la Regione ritiene, infine, che le stesse non abbiano contenuto autonomo e che siano strettamente dipendenti da quelle sollevate in riferimento al citato art. 97, restando pertanto assorbite e superate dall'infondatezza di queste.

Nell'imminenza dell'udienza, la Regione ha presentato altra memoria nella quale ribadisce e sottolinea le argomentazioni già svolte in precedenza.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove giudizio di costituzionalità dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4, avente per oggetto «Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro "Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell'Azienda Ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro"», in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 117 della Costituzione.

Il ricorrente censura l'art. 2 della citata legge regionale là dove autorizza l'Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» a coprire l'aumento di organico di cinque posti di biologo e due posti di medico mediante un concorso riservato al solo personale che ha già operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di taluni progetti di ricerca attivati presso il presidio ospedaliero di Girifalco e presso il Centro di microcitemia della predetta Azienda ospedaliera e che abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto di ricerca.

Il ricorrente prospetta la sostanziale deroga al principio del pubblico concorso attuata dal legislatore regionale limitando l'accesso alla procedura concorsuale ai soli «borsisti» con particolari e specifici requisiti. Egli lamenta altresì che la legge regionale, in violazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97 Cost.), avrebbe irragionevolmente privilegiato le aspettative dei singoli aspiranti rispetto all'interesse oggettivo della pubblica amministrazione, scegliendo criteri che non assicurano la selezione tecnica e naturale dei soggetti effettivamente più qualificati e capaci ed avrebbe in tal senso disatteso il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici.

2. — La Regione eccepisce l'inammissibilità della censura avanzata dal ricorrente in riferimento all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, prospettandone la assoluta genericità, e controbatte, nel merito, le cennate argomentazioni della parte ricorrente.

3. — L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione non è fondata in quanto la censura relativa all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, sebbene succintamente argomentata, è chiara e determinata e non lascia dubbi sull'oggetto della contestazione.

4. — Per quanto riguarda il merito, è da precisare che la censura sollevata dal ricorrente in riferimento all'art. 117 della Costituzione, risolvendosi nella asserita violazione da parte della Regione del precetto che vincola il legislatore (statale o regionale) al rispetto della Costituzione, è sostanzialmente priva di autonomia, sicché il suo vaglio di costituzionalità si risolve nella valutazione degli altri parametri invocati.

4.1. — È poi da sottolineare che la prospettata violazione dell'art. 51, primo comma, della Costituzione è strettamente collegata con la questione proposta in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

L'art. 51 della Costituzione, nel porre il principio che «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», attua il fondamentale principio dell'art. 3 della Costituzione, ma non detta le regole di accesso al pubblico impiego, le quali, di contro, si rinviengono nelle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 97 Cost., secondo il quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Le censure sollevate in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione devono pertanto essere valutate congiuntamente.

4.2. — In riferimento a questi parametri costituzionali la questione è fondata.

Questa Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

La Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002).

In particolare la Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 141 del 1999).

Solo in peculiari ipotesi la Corte ha ritenuto legittime procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato (*cf.* sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002).

In tali ipotesi, peraltro, la Corte, dopo avere confermato l'indirizzo interpretativo sopra ricordato, ha ritenuto non irragionevoli tali previsioni in considerazione della specificità delle fattispecie in questione, e comunque coerenti con il principio del buon andamento.

4.3. — Nel caso in esame, come si è già detto, il legislatore regionale, per consolidare l'attività scientifica avviata presso i sopra cennati centri di ricerca regionali e per acquisire permanentemente specifiche professionalità, per un verso, ha autorizzato l'Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» di Catanzaro ad aumentare il proprio organico (art. 1), e, per altro verso, ha previsto a tali fini un concorso integralmente riservato (art. 2).

Alla luce del costante orientamento sopra ricordato, se nulla può obiettarsi in ordine all'esigenza del consolidamento delle professionalità acquisite e pertanto in relazione all'aumento di organico disposto dall'art. 1 della impugnata legge regionale, deve, invece, ritenersi che, stante l'esistenza, sul piano nazionale, di più centri e laboratori, nonché di ricercatori per lo studio delle patologie in questione, la riserva concorsuale integrale a favore dei suddetti «borsisti» sia irragionevole e renda, per questa parte, la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro «Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell'Azienda Ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 35

Sentenza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Esercizio professionale - Revisori contabili - Diritto all'iscrizione nel registro dei revisori - Esonero dagli esami per gli iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali - Mancata estensione dell'esonero a coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti negli albi suddetti in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore (22 maggio 1997) della legge n. 132 del 1997 - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

- Legge 13 maggio 1997, n. 132, art. 6, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili), promosso con ordinanza del 26 ottobre 2002 dal Tribunale di Milano emessa nel procedimento civile vertente tra Albini Federico e altri e il Ministero della giustizia e altra, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione di Albini Federico e altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Alessandro Pace per Albini Federico e altri, nonché l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Federico Albini e altri contro il Ministero della giustizia e la Commissione esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili costituita presso la Corte d'appello di Milano, il Tribunale di Milano, sez. I civile, con ordinanza emessa il 26 ottobre 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili).

La disposizione censurata prevede l'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili per coloro che alla data di entrata in vigore della legge (22 maggio 1997) siano iscritti od abbiano acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali. La disposizione censurata non prende dunque in considerazione la posizione di coloro che, alla data

di entrata in vigore della legge, abbiano ancora in corso la sessione d'esame per l'iscrizione all'albo professionale, né, in ragione del chiaro dettato della stessa, potrebbe trovare spazio, secondo il giudice *a quo*, un'interpretazione adeguatrice che permetta di estendere a questi ultimi la previsione dell'esonero.

Il rimettente riferisce che le parti attrici e l'intervenuto nel giudizio *a quo* risultano essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali di Milano e Lodi, all'esito della sessione d'esame 1996/1997, iniziata nel novembre 1996 e conclusasi nel mese di ottobre 1997, e che le loro domande di iscrizione nel registro dei revisori contabili con esonero dall'esame sono state respinte sulla base della sola circostanza che gli interessati non avevano provato di aver maturato tale diritto all'iscrizione entro la data del 22 maggio 1997, così come previsto dalla disposizione censurata. Il giudice *a quo* sottolinea, inoltre, che le sessioni d'esame 1996/1997 svoltesi presso almeno 79 distretti diversi da quello di Milano-Lodi si sono concluse entro il termine del 22 maggio 1997.

La questione sarebbe rilevante in quanto, sussistendo per il resto i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata determinerebbe l'accoglimento delle domande proposte al giudice *a quo*.

La questione sarebbe altresì non manifestamente infondata, sussistendo disparità di trattamento, in relazione alla possibilità di ottenere l'iscrizione nel registro dei revisori contabili con esonero dall'esame, tra i partecipanti alla medesima sessione d'esame 1996/1997 per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano concluso positivamente gli esami entro il 22 maggio 1997 e coloro che invece abbiano completato detti esami in data successiva.

Secondo il giudice *a quo*, la disposizione censurata avrebbe introdotto un elemento di differenziazione rispetto ai partecipanti alla medesima sessione d'esame — per motivi del tutto indipendenti dalla loro condotta o volontà, in quanto discendenti da mere esigenze di carattere organizzativo della specifica commissione d'esame — cui non appare attribuibile alcun carattere di ragionevolezza che possa far ritenere correttamente esercitata la discrezionalità pure riconosciuta al legislatore.

L'irragionevolezza della norma censurata risulterebbe evidente, peraltro, nel confronto con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), che prevede — in sede di prima formazione del registro dei revisori contabili — la possibilità di iscrizione nel registro senza preventivo esame di coloro che abbiano acquisito il diritto ad essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in base ad una sessione d'esame in corso a tale data (art. 11, comma 2, lettera *b*).

L'omessa considerazione da parte della disposizione censurata della posizione di coloro che abbiano ancora in corso la sessione d'esami per l'iscrizione all'albo non sarebbe giustificabile e determinerebbe la violazione degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 41 primo comma, della Costituzione, incidendo pregiudizievolemente e senza ragionevole motivo sulla stessa possibilità per gli attori nel giudizio *a quo* di esplicitare compiutamente la propria professione con accesso all'iscrizione nel registro dei revisori contabili alle stesse condizioni di altri professionisti in posizione del tutto simile.

La disposizione censurata sarebbe quindi incostituzionale, in quanto non prevede che l'iscrizione nel registro dei revisori contabili possa essere ottenuta con esonero dall'esame anche da coloro i quali abbiano conseguito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali all'esito della sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997.

2. — Si sono costituiti gli attori e l'intervenuto nel giudizio *a quo* per chiedere l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Milano.

Ad avviso della parte privata, la norma denunciata sarebbe irrazionale e ingiustificata, in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché opererebbe una differenziazione all'interno di una medesima categoria di soggetti, fondata sulla mera circostanza di fatto che la sessione d'esami si sia conclusa o meno. Sotto questo profilo, si richiama nella memoria la sentenza n. 209 del 1995 di questa Corte, con la quale fu dichiarata l'incostituzionalità di una norma che non si preoccupava dell'ipotesi che disfunzioni della pubblica amministrazione potessero pregiudicare i diritti del richiedente.

Peraltro, nel caso di specie, il sindacato di ragionevolezza legislativa ai sensi dell'art. 3 della Costituzione avrebbe un motivo in più per imporsi, venendo in considerazione anche altri principi o valori costituzionali specificamente protetti. La disposizione censurata comporterebbe, infatti, un'arbitraria compressione del diritto degli attori di accedere alla professione di revisore contabile, in condizione di parità con gli altri soggetti versanti nella

stessa situazione, realizzando un risultato non concepibile in un ordinamento costituzionale come il nostro che si dichiara lavorista sin dalla sua disposizione di apertura (art. 1, primo comma, della Costituzione) e che svolge tale principio fondamentale negli artt. 4, primo comma, 35, primo comma e 41 della Costituzione.

La disposizione censurata sarebbe pertanto irragionevole, facendo dipendere la negazione del diritto di accesso ad una libera professione da una circostanza del tutto casuale, quale la mancata conclusione della sessione d'esami alla data di entrata in vigore della legge.

La scelta legislativa sarebbe ancora più irragionevole ove si consideri che la mancata conclusione della sessione d'esame deve essere ascritta unicamente all'incapacità della pubblica amministrazione di adempiere i propri doveri entro un periodo di tempo «normale». Il legislatore, collegando il diritto all'automatica iscrizione non già al superamento dell'esame nella sessione in corso, come aveva invece fatto in sede di istituzione del registro dei revisori contabili con l'art. 11, comma 2, lettera *b*, del d.lgs. n. 88 del 1992, ma alla fattispecie concreta esistente al momento dell'entrata in vigore della legge, avrebbe finito con l'attribuire alla pubblica amministrazione il potere di decidere la vita professionale di una parte dei soggetti rientranti nella medesima classe, in base ad una «clausola meramente potestativa».

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione sottoposta all'esame della Corte.

La difesa erariale osserva che la legge n. 132 del 1997, nell'indire la prima sessione d'esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, ha modificato parzialmente la disciplina dell'ammissione all'esame e reso, in particolare, più rigoroso il requisito del tirocinio triennale. Nel quadro di revisione della disciplina si inserisce la disposizione censurata, in base alla quale non è più sufficiente — come invece era ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 88 del 1992 — l'acquisto del diritto a quell'iscrizione in data successiva all'entrata in vigore della legge sulla base di procedure in corso.

La difesa erariale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 249 del 2002 e sentenza n. 208 del 2002), ritiene che lo stesso fluire del tempo sia un elemento diversificatore che giustifica la diversità di trattamento, e che quando sia ritenuta giustificata una disciplina eccezionale, per lo stretto collegamento che essa presenta con le specifiche particolarità del caso, non potrebbe considerarsi lesiva del principio di eguaglianza la sua delimitazione temporale e soggettiva.

Non vi sarebbe dunque alcuna irrazionale disparità di trattamento ma solo una modifica legislativa, potendosi ritenere superati i dubbi in ordine alla eccepita violazione degli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, in quanto la possibilità per gli attori di esplicitare compiutamente la propria professione accedendo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili resterebbe intatta, ovviamente alle condizioni e secondo le regole oggi vigenti.

4. — In prossimità dell'udienza ha depositato memoria la parte privata, insistendo per l'accoglimento della questione.

Nella memoria si richiama l'affermazione di questa Corte, contenuta nella sentenza n. 333 del 1992, per cui non sussiste il vizio della disparità di trattamento quando la disparità sia prodotta non da norme di legge bensì da circostanze di fatto casuali, delle quali il legislatore non poteva tenere conto. Quest'ultima circostanza non ricorrerebbe nella specie, in quanto la possibile maggior durata delle prove d'esame di una data sessione annuale presso una sede rispetto alle altre sedi locali è ipotesi tutt'altro che rara o casuale, potendo costituire la conseguenza non solo dell'inerzia o del maggior scrupolo di una certa commissione, ma anche del diverso numero dei partecipanti all'esame in una data sede.

Il legislatore del 1997, avendo ritenuto di far beneficiare dell'esclusione i partecipanti alla sessione d'esami 1996/1997, avrebbe dovuto prevedere che dell'esclusione beneficiassero tutti i partecipanti a quella sessione di esami allora in corso di svolgimento, non diversamente da quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera *b*, del d.lgs. n. 88 del 1992. La legge n. 132 del 1997 finirebbe per restringere arbitrariamente l'ambito soggettivo del beneficio dall'esonero, determinando una violazione del principio di ragionevolezza particolarmente grave in quanto incidente anche sul legittimo affidamento degli attori nel giudizio *a quo*.

Se la *ratio* che giustificava l'esonero risiede nella ritenuta preparazione professionale di alcuni professionisti, sarebbe irragionevole la mancata estensione del beneficio di cui alla norma censurata a coloro che abbiano superato l'esame, nella stessa sessione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 132 del 1997, posto che i requisiti d'idoneità degli ammessi al beneficio sono posseduti anche dagli esclusi. Sul punto la difesa richiama anche i lavori preparatori della legge n. 132 del 1997, e in particolare la originaria proposta di legge n. 119, presentata il 9 mag-

gio 1996, nella quale si fa riferimento all'acquisizione del diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali «in base ad una sessione d'esame in corso» alla data di entrata in vigore della legge. Specificazione, quest'ultima, che scompare nel prosieguo dei lavori.

Nell'atto difensivo la parte privata replica, infine, alla tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, per cui la norma censurata non realizzerebbe alcuna disparità di trattamento, ma integrerebbe una mera modifica legislativa. In particolare, si sostiene, la disposizione oggetto del dubbio di costituzionalità non avrebbe nulla a che vedere col fluire del tempo come autonomo fattore di distinzioni di fatto, ma introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento realizzata tra soggetti che hanno tutti superato (chi prima e chi dopo) lo stesso esame professionale di ragioniere nella stessa sessione 1996/1997. Tutti coloro che hanno superato l'esame nella stessa sessione verserebbero in una situazione che, sotto il profilo temporale, sarebbe la medesima, essendo irrilevante il fluire del tempo ai fini dell'esclusione dal beneficio, se l'elemento preso in considerazione dal legislatore ai fini del riconoscimento del beneficio è il mero superamento dell'esame.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata dal Tribunale di Milano investe l'art. 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili), ai cui sensi sono esonerati dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili «coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali».

Il sistema di accesso al registro dei revisori era stato per la prima volta disciplinato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, che aveva fra l'altro disposto, in sede di prima formazione del registro medesimo, che avessero diritto ad essere iscritti in esso, senza necessità di sostenere l'esame, coloro che fossero iscritti o avessero acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo «o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data», e avessero svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno (art. 11, comma 2, lettera b).

L'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili non fu indetto fino all'emanazione della legge n. 132 del 1997 (preceduta dal decreto legge 29 aprile 1996, n. 226, non convertito in legge). Questa dispose che fosse indetta la prima sessione d'esame (art. 1, comma 1) e ne disciplinò lo svolgimento; inoltre, con l'art. 6, comma 2, riaprì la possibilità di iscrizione, senza esame, per coloro che fossero iscritti o avessero acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali alla data della entrata in vigore della legge, che ebbe luogo il 22 maggio 1997. A quella data, la sessione d'esami 1996/1997 per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale (che dava adito all'iscrizione al relativo albo) non si era conclusa in tutte le sedi. In particolare, nel distretto di Milano-Lodi, mentre la prova scritta aveva avuto luogo nel novembre 1996, le prove orali si erano concluse solo nell'ottobre 1997, e dunque gli aspiranti non avevano potuto conseguire il diritto all'iscrizione all'albo — che dava luogo altresì al diritto di iscriversi, senza esame, nel registro dei revisori — entro la data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997.

Secondo il remittente, così disponendo la legge avrebbe posto in essere una discriminazione ingiustificata e irragionevole fra coloro che, nella stessa sessione d'esami, avevano potuto conseguire in tempo il diritto ad essere iscritti nell'albo dei ragionieri, e coloro che, in forza del ritardo nell'espletamento delle prove d'esame, e quindi per motivi del tutto indipendenti dalla loro volontà e condotta, avevano conseguito tale titolo solo oltre la data stabilita: a differenza di quanto era avvenuto con la prima norma transitoria citata (art. 11, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 88 del 1992), che aveva ammesso allo stesso beneficio tutti coloro che avessero superato l'esame per l'iscrizione nell'albo dei ragionieri entro la sessione in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Il giudice *a quo* ritiene pertanto che la norma denunciata violi l'art. 3, primo comma, della Costituzione, ed altresì gli artt. 4, primo comma (diritto al lavoro), 35, primo comma (tutela del lavoro) e 41, primo comma (libertà dell'iniziativa economica privata), della stessa Costituzione, in quanto inciderebbe in modo pregiudizievole, senza ragionevole motivo, sulla possibilità per gli interessati di esplicitare compiutamente la propria professione attraverso l'iscrizione senza esame nel registro dei revisori.

2. — La questione è fondata.

Non si può dire che violi il diritto all'esercizio di un'attività professionale di nuova regolamentazione una norma la quale imponga, a partire da una certa data, come condizione per l'iscrizione nel relativo registro, il superamento di un esame diretto all'accertamento della idoneità professionale. Non possono dunque essere accolte le censure che il remittente muove alla norma impugnata in riferimento agli articoli 4, 35 e 41 della Costituzione.

Rientra altresì certamente, in linea di principio, nella discrezionalità del legislatore, allorché introduce una disciplina transitoria di favore che consente, in assenza dei requisiti previsti a regime, ma in presenza di determinati altri requisiti (nella specie il conseguimento del diritto all'iscrizione nell'albo dei ragionieri o in quello dei dottori commercialisti), l'iscrizione in un registro e l'esercizio di una professione (nella specie quella di revisore contabile), fissare una data entro la quale questi ultimi requisiti debbano essere posseduti dagli interessati, e dopo la quale invece valga la disciplina definitiva.

È anche vero che, di norma e in via generale, il riferimento alla data di entrata in vigore della stessa legge che introduce una disciplina transitoria può rispondere ad un ovvio criterio di ragionevolezza.

Tuttavia, nella specie, la vicenda legislativa presenta una particolarità. Quando, nel 1992, il legislatore aveva per la prima volta previsto (con l'art. 11, comma 2, lettera *b*, del d.lgs. n. 88 del 1992) una disciplina transitoria per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, assumendo come requisito per accedervi senza esame l'essere iscritto o l'averne il diritto ad essere iscritto nell'albo dei ragionieri o in quello dei dottori commercialisti, esso aveva considerato che tale diritto si consegue con un esame, indetto annualmente, una sessione del quale era in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (avvenuta il 29 febbraio 1992), e aveva perciò consentito l'accesso al nuovo registro a tutti coloro che conseguissero il titolo per l'iscrizione ad uno degli albi professionali in questione anche dopo l'entrata in vigore del decreto, ma «in base ad una sessione d'esame in corso a tale data».

Quando, cinque anni dopo, il legislatore tornò a disciplinare la materia, prevedendo l'indizione della prima sessione d'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, esso ritenne, con valutazione discrezionale, di riaprire la fase transitoria, considerando che si dovesse consentire l'accesso senza esame anche a coloro che avessero conseguito il diritto all'iscrizione negli albi professionali in sessioni di esame successive a quella in corso all'epoca del decreto legislativo del 1992. E però non tenne conto che, pur essendosi ormai per lo più conclusa la sessione d'esami 1996/1997, cioè l'ultima indetta prima della nuova legge, ciò non si era verificato in tutti i distretti, onde alcuni partecipanti, pur iscritti alla medesima sessione 1996/1997, non avrebbero ancora conseguito il titolo alla data — 22 maggio 1997 — di entrata in vigore della nuova legge.

3. — Una previsione legislativa, come si è detto, può bensì di norma assumere come riferimento temporale, per farne conseguire determinati effetti, una data scelta per così dire in astratto, e così farla coincidere con l'entrata in vigore della nuova legge. Ma nella specie il legislatore è intervenuto a ridosso, per così dire, di una situazione concreta, riaprendo (sia pure con modifiche) una fase transitoria che era già stata regolata avendo riguardo ai diritti conseguiti dagli interessati attraverso esami sostenuti in sessioni indette annualmente, compresa quella in corso al momento in cui detta disciplina transitoria era stata introdotta, e facendo altresì salvi gli effetti di precedenti provvedimenti provvisori, poi caducati (art. 12 della legge n. 132 del 1997, sulla convalida degli effetti del decreto legge 29 aprile 1996, n. 226, non convertito in legge), nonché i «diritti acquisiti» in base a discipline preesistenti (art. 13 della stessa legge, concernente la possibilità di iscrizione nel registro dei revisori di coloro che possedessero determinati requisiti alla data del 20 aprile 1995).

Poiché il legislatore ha dato alla nuova disciplina, per questa parte, un contenuto quasi «provvedimentale», di proroga di un precedente regime, esso non poteva, senza incorrere in un vizio di manifesta irragionevolezza, ignorare i connotati concreti della situazione nella quale interveniva. Non poteva, cioè, trascurare la circostanza che vi era una sessione di esami ancora parzialmente in corso in quel momento, e che quindi lo «sbarramento» temporale rigido che si intendeva introdurre avrebbe prodotto una discriminazione ingiustificata fra coloro che avevano o avrebbero sostenuto lo stesso esame, nella stessa sessione annuale, prima o dopo la data indicata, in base alla casuale durata delle prove.

4. — Deve pertanto concludersi che la norma impugnata, in quanto manifestamente irragionevole, viola l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende l'esonero dall'esame a coloro che avrebbero conseguito il diritto ad essere iscritti all'albo dei ragionieri o a quello dei dottori commercialisti in base alla sessione di esame in corso alla data di entrata in vigore della legge in questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per la iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0114

N. 36

Sentenza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Questione di legittimità costituzionale - Ricorsi regionali in via principale - Trattazione e decisione - Riserva di ulteriori pronunce su altre questioni sollevate negli stessi ricorsi.

Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello Stato - Patto di stabilità - Vincoli alla spesa degli enti locali - Sistema sanzionatorio, in caso di inosservanza - Ricorsi delle Regioni Toscana e Basilicata - Sopravvenuta soppressione della previsione sanzionatoria - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Finanza pubblica - Enti locali - Patto di stabilità - Legge finanziaria dello Stato - Limite agli impegni per spese correnti - Ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ritenuto indebito esercizio, da parte dello Stato, di potestà legislativa a carattere dettagliato, nonché lamentata irragionevolezza della normativa impugnata - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 118.

Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello Stato - Patto di stabilità - Convenzioni per acquisto di beni e servizi ed affidamento all'esterno dei servizi strumentali - Ricorsi della Regione Basilicata - Lamentato indebito esercizio di potestà legislativa in materia riconducibile alla competenza residuale ed esclusiva della Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, commi 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello Stato - Trasferimenti agli enti locali (anni 2002 - 2004) - Riduzione in misura fissa - Ricorso della Regione Basilicata - Lamentato indebito e irrazionale esercizio, da parte dello Stato, di potestà legislativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, comma 9, primo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello Stato - Obblighi informativi nei confronti dell'amministrazione centrale - Modalità alternative - Definizione con decreto del Ministero dell'economia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuto esercizio di potestà regolamentare fuori dalle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, comma 13.
- Costituzione, art. 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia-Romagna, notificati rispettivamente il 22, il 26 ed il 27 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 1° marzo 2002 (reg. ric. n. 12 del 2003), il 6 marzo 2002 (reg. ric. n. 20 del 2002) e l'8 marzo 2002 (reg. ric. n. 23 del 2002) ed iscritti ai numeri 12, 20 e 23 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Massimo Luciani per la Regione Basilicata, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana con ricorso notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 1° marzo 2002 (reg. ric. n. 12 del 2002), la Regione Basilicata, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002 e depositato il 6 marzo 2002 (reg. ric. n. 20 del 2002), e la Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 27 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002 (reg. ric. n. 23 del 2002) hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) e, tra queste, della disposizione di cui all'art. 24.

In particolare, l'art. 24 è oggetto di ricorso da parte della Regione Toscana (quanto ai commi 2, 4 e 9) per contrasto con l'art. 117 della Costituzione da parte della Regione Basilicata (quanto ai commi 6, 7, 8 e 9) per contrasto con gli articoli 3, 5, 114, 117, 119 della Costituzione, e da parte della Regione Emilia-Romagna (quanto ai commi 2, 3, 4, 13) per contrasto con gli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata, concernente il «patto di stabilità interno per province e comuni», pone un tetto alle spese correnti dell'ente locale per l'anno 2002, ragguagliato, con un aumento fino al 6%, agli impegni assunti nell'anno 2000 (comma 2), escludendo peraltro dal computo le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali (comma 3); estende il predetto limite percentuale di incremento al complesso dei pagamenti per spese correnti, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000 (comma 4); introduce un meccanismo di decurtazione dei trasferimenti erariali in

misura pari alla differenza tra gli obiettivi fissati dal comma 4 e gli obiettivi effettivamente conseguiti, e nel caso in cui l'ente locale non trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni concernenti il rispetto del predetto obiettivo (comma 9).

Inoltre, l'art. 24 stabilisce (comma 6) che per l'acquisto di beni e servizi gli enti locali possano aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) (per le quali il Ministro dell'economia si avvale della Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a., ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2000) e ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), ed in ogni caso debbano adottare i prezzi di tali convenzioni come base d'asta al ribasso, ove intendano procedere ad acquisti in maniera autonoma; prevede (comma 7) che gli enti locali emanino direttive affinché gli amministratori da loro designati in enti e aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione della procedura d'asta alternativamente prevista; impegna i soggetti di cui ai commi 6 e 7 (comma 8) a realizzare azioni dirette all'«esternalizzazione» dei servizi.

Infine, il comma 13 dell'art. 24 assegna ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di formazione e trasmissione da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle province e comuni con più di 60.000 abitanti allo stato di un prospetto trimestrale, contenente informazioni su incassi, pagamenti e (per comuni e province con più di 60.000 abitanti) operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

Avverso tali previsioni le Regioni Toscana (limitatamente ai commi 2, 4 e 9) e Basilicata (limitatamente ai commi 6, 7, 8 e 9) deducono, anzitutto, lesione dell'art. 117 della Costituzione (nonché, quanto alla seconda, degli articoli 3, 5, 114 della Costituzione), assumendo che esse abbiano carattere dettagliato, nonostante il fatto che, in materia oggetto di potestà legislativa concorrente («coordinamento della finanza pubblica»), spetti allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

Peraltro, la Regione Basilicata ritiene che le norme impugnate «non «coordinano» alcunché, ma impongono, autoritativamente, i comportamenti da tenere», intervenendo in materia («organizzazione e funzionamento degli enti locali»), da ricondursi, secondo la ricorrente, alla potestà legislativa residuale ed esclusiva della regione, posto che allo Stato l'art. 117, comma secondo, lettera *p*, della Costituzione riserva soltanto la disciplina legislativa degli «organi di governo» e delle «funzioni fondamentali» degli enti locali.

Una seconda censura svolta dalla Regione Basilicata avverso il comma 9 dell'art. 24 e dalla Regione Emilia-Romagna nei riguardi dei commi 2, 3 e 4 della medesima disposizione attiene alla denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della normativa impugnata.

Osserva sul punto la Regione Basilicata che l'introduzione di regole uniformi per tutti gli enti locali, quanto all'osservanza del patto di stabilità, tradisce il disegno costituzionale di valorizzazione delle autonomie territoriali (articoli 3 e 5 della Costituzione, «in una con le disposizioni del Titolo V») in modo del tutto irragionevole, giacché, nel vincolare l'ente al rispetto di un tetto alle spese, senza tener conto dell'«entità delle risorse disponibili», «della maggiore o minore «salute» iniziale dei bilanci», «dell'estensione del territorio governato», si «impone la stessa «ricetta»» a tutti, pur in presenza di situazioni differenti, rischiando così di compromettere l'equilibrio economico di gestione.

Dal canto suo, la Regione Emilia-Romagna, premesso che la disposizione impugnata, nei commi *supra* citati, costituisce norma di principio in materia di potestà legislativa concorrente («coordinamento della finanza pubblica»), ne sottolinea a propria volta l'irragionevolezza, anzitutto poichè «non si comprende quale utilità abbia il limite posto alle spese, dato che il limite posto al disavanzo dal comma 1, dell'art. 24 dovrebbe bastare a garantire la «stabilità» perseguita dalla legge».

Inoltre, la ricorrente ritiene violato il «principio di proporzionalità» e «il principio che prescrive al legislatore di tener conto delle possibili eccezioni», posto che il limite di spesa è configurato in termini rigidi, senza prendere in considerazione possibili, particolari disponibilità finanziarie dell'ente locale nell'anno 2002, né l'andamento delle entrate: sarebbe stato invece doveroso, osserva la Regione Emilia-Romagna, scegliere un «mezzo meno incisivo», idoneo a limitare le spese in relazione alle entrate.

Appare poi alla ricorrente «arbitrario e illogico» che il comma 4 dell'art. 24 assuma a parametro di riferimento per determinare il limite di incremento delle spese quanto verificatosi nell'anno 2000, anziché nel 2001 (contrariamente al criterio adottato dall'art. 19 della stessa legge 28 dicembre 2001, n. 448, in ordine al blocco delle assunzioni), senza farsi carico di ricostruire l'andamento finanziario complessivo dell'ente per un congruo numero di anni (tale rilievo viene svolto incidentalmente anche dalla Regione Toscana, in sede di impugnativa dei commi 2, 4 e 9).

Infine, parimenti irrazionale si manifesta agli occhi della ricorrente la scelta, operata dal comma 3 dell'art. 24, di escludere dal computo delle spese correnti quelle effettuate in relazione a funzioni statali e regionali trasferite o delegate, sulla base tuttavia di modificazioni legislative sopraggiunte dall'anno 2000 in poi.

Non si comprenderebbe, infatti, la ragione giustificatrice di tale limitazione cronologica, a maggior ragione se si considera che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto fin dal 1999, tramite la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a trasferire numerose funzioni amministrative agli enti locali, con decorrenza dall'entrata in vigore dei d.P.C.m. previsti dall'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Per tali vie, conclude la Regione Emilia-Romagna, si «rischia di frenare l'azione degli enti locali oltre misura», disconoscendo «l'interesse, pure di rango costituzionale, allo svolgimento delle funzioni» da parte di questi ultimi, e in definitiva eludendo «un ragionevole bilanciamento» tra tale ultimo interesse e quello, potenzialmente concorrente, costituito dalla stabilità finanziaria.

La Regione Emilia-Romagna osserva di essere legittimata a muovere le censure sopra esposte, poiché l'art. 118 della Costituzione le attribuisce il compito, insieme con lo Stato, di «allocatore» delle funzioni amministrative, «per cui una norma che ponga limiti incostituzionali alle funzioni degli enti locali incide illegittimamente» su tale ruolo regionale, oltre che «sul ruolo della Regione di rappresentante generale degli interessi della popolazione regionale».

Sotto questo profilo, la Regione Toscana eleva tale argomento ad autonomo motivo di censura dei commi 2, 3 e 9 dell'art. 24, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

La normativa sul patto di stabilità, secondo la ricorrente, venendo a incidere restrittivamente sull'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali, cui è infatti imposto un limite di spesa a prescindere dalle risorse di cui ciascuno di essi può in concreto disporre, finisce per «vanificare» la disciplina legislativa regionale di conferimento delle funzioni, tramite una «predeterminazione dal centro del livello massimo» delle stesse.

La Regione Basilicata denuncia altresì, in relazione ai commi 6, 7, 8 e 9, la violazione dell'art. 117 della Costituzione, in ordine al riparto di competenza legislativa nell'attuazione degli obblighi di derivazione comunitaria.

Sostiene a questo proposito la ricorrente che il patto di stabilità, nato con l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e ulteriormente disciplinato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha l'obiettivo di imporre agli enti locali il rispetto degli obblighi di bilancio assunti dall'Italia in sede comunitaria.

In quest'ottica, si argomenta che «l'attuazione degli impegni comunitari, nelle materie di loro competenza, è riservata alle Regioni sicché è radicalmente illegittimo che sia la legge dello Stato ad imporre obiettivi e mezzi agli enti locali», per raggiungere tale scopo.

La sola Regione Basilicata lamenta, altresì, la violazione dell'art. 119 della Costituzione da parte dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 24, giacché il nuovo sistema costituzionale di finanziamento delle autonomie locali, basato sul «doppio canale» dei tributi propri e della compartecipazione ai tributi erariali, avrebbe determinato il superamento del pregresso meccanismo dei trasferimenti di risorse: la disposizione impugnata trascurerebbe del tutto tale profilo, sanzionando l'inosservanza del patto di stabilità interno, tramite la decurtazione dei trasferimenti, ed «imponendo, per soprammercato, prassi comportamentali che dovrebbero essere stabilite, semmai, dalla legge regionale (titolare della esclusiva competenza in materia)».

La Regione Emilia-Romagna impugna anche il comma 13 dell'art. 24, sulla formazione e trasmissione del prospetto informativo di cui ai commi 10, 11 e 12 della medesima disposizione di legge, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

A parere della ricorrente, tale norma ha carattere dettagliato ed invade, perciò, la sfera di competenza legislativa concorrente che spetta alla regione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella materia concernente il «coordinamento della finanza pubblica».

Essa attribuirebbe, poi, allo Stato un potere regolamentare in tale materia, nuovamente violando l'art. 117 della Costituzione.

Infine, sarebbe leso il principio di leale collaborazione, poiché non è prevista alcuna intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con identici argomenti, la reiezione di tutti i ricorsi.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che la disciplina impugnata troverebbe la propria fonte in «norme comunitarie di rango pari rispetto alle norme costituzionali», posto che il patto di stabilità è teso a perseguire il rispetto di obblighi comunitari.

Pertanto, le censure mosse dalle ricorrenti sarebbero, a fronte di tale deduzione, prive di rilievo, senza che abbia peso la natura dettagliata o no delle norme impuginate.

3. — Le Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia-Romagna hanno depositato, in prossimità dell'udienza pubblica, memorie illustrative, con cui hanno ribadito le proprie doglianze ed insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

In tale sede la Regione Basilicata si è in particolare soffermata sull'eccezione mossa dallo Stato, per la quale la norma impugnata troverebbe «fonte e finalità» nell'ordinamento comunitario, venendo così a legittimarsi costituzionalmente.

La ricorrente osserva, nel senso opposto, che la giurisprudenza costituzionale ha escluso che le esigenze di attuazione del diritto comunitario possano alterare il riparto interno delle competenze legislative, salva l'ipotesi di interventi di seconda istanza, repressivi o sostitutivi e suppletivi, nel caso di inerzia della regione, tramite norme in ogni caso cedevoli, ovvero salve le ipotesi straordinarie in cui sia lo stesso diritto comunitario a prevedere, per esigenze organizzative, la «statalizzazione» della normativa di dettaglio (ipotesi nelle quali, tuttavia, non rientrerebbe il patto di stabilità interno).

Anche in tal caso, tuttavia, è preservato il rispetto degli inderogabili principi costituzionali fondamentali.

La revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione imporrebbe di qualificare in tali termini il nuovo assetto di riparto delle competenze legislative, giacché esso rifletterebe direttamente il punto di bilanciamento tra principi dell'autonomia locale e unità della Repubblica, costituzionalizzando in buona misura la redistribuzione delle funzioni avviata dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Inoltre, gli stessi disegni di legge recanti «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (ora legge 5 giugno 2003, n. 131) e «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (disegno di legge n. 3123 presentato alla Camera dei deputati il 2 settembre 2002, che prevede la modifica della legge 9 marzo 1989, n. 86) confermerebbero la volontà legislativa di rafforzamento, anziché di decremento, delle garanzie di partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario.

La norma impugnata, conclude la ricorrente, si rivelerebbe irragionevole anche sotto tale profilo.

A propria volta, la Regione Emilia-Romagna contesta la tesi dello Stato, per la quale l'art. 24 sarebbe costituzionalmente giustificato, in quanto attuativo del diritto comunitario: nessuna norma comunitaria giustificerebbe la deroga ai criteri di riparto delle competenze interne, né imporrebbe le modalità, astrattamente infinite e rimesse alla discrezionalità del legislatore interno, per conseguire gli obiettivi sottesi al patto di stabilità.

La ricorrente si fa altresì carico di esaminare le modifiche legislative apportate all'art. 24 dapprima dall'art. 3 della legge 24 aprile 2002, n. 75, che ha convertito in legge il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), e poi dall'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).

Tali disposizioni, per ciò che qui interessa, escludono dal computo delle spese correnti rilevanti ai fini dell'osservanza del patto di stabilità interessi passivi e spese finanziate da programmi comunitari (art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2002); introducono un criterio di calcolo convenzionale e più favorevole della spesa relativa ai servizi «esternalizzati», quale base per la determinazione della spesa corrente per l'anno 2000 (art. 3, comma 2, del decreto legge n. 13 del 2002); abrogano il meccanismo di decurtazione dei trasferimenti erariali, in caso di inosservanza del patto di stabilità interna (art. 29, comma 9, della legge n. 289 del 2002); attribuiscono al solo Ministero dell'economia e delle finanze la potestà di emanare il decreto concernente il prospetto informativo di cui al comma 13 dell'art. 24 (art. 3, comma 3, del decreto legge n. 13 del 2002).

Esse, secondo la Regione Emilia-Romagna, non varrebbero comunque a superare le censure esposte in ricorso, ma, anzi, confermerebbero «la mancanza di parametri razionali a cui fare affidamento», specie con riguardo alla «continua revisione dei criteri di limitazione percentuale dell'incremento delle spese correnti».

4. — All'udienza del 17 giugno 2003 le parti hanno discusso i ricorsi, insistendo sulle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1. — La presente decisione riguarda le sole questioni concernenti l'art. 24 della legge n. 448 del 2001, mentre resta riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate negli stessi ricorsi.

2. — L'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), rubricato «Patto di stabilità interno per province e comuni», è oggetto di censura nei ricorsi delle Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia-Romagna.

Si tratta di una disposizione dai contenuti plurimi e complessi. Il comma 1 — non contestato in alcuno dei ricorsi — dispone che «ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004», per il 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascuno dei comuni con oltre 5.000 abitanti (computato secondo le regole stabilite dall'art. 28 della legge n. 448 del 1998, istitutivo del patto di stabilità interno, e successive modificazioni) non può essere superiore a quello del 2000 aumentato del 2,5 per cento.

Il comma 2 — impugnato dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna — impone, «per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1», un limite, per il 2002, al complesso degli impegni per spese correnti di ogni ente, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari: essi non possono superare quelli assunti nel 2000, aumentati del 6 per cento. Il comma 3 — impugnato dalla sola Regione Emilia-Romagna — specifica che sono escluse da tale computo le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute nel 2000 o successivamente, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. Il comma 4 estende il vincolo al complesso dei pagamenti per spese correnti, che a loro volta non possono crescere oltre il 6 per cento rispetto al 2000: esso è impugnato dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.

Il comma 5, non impugnato, prescriveva un ulteriore intervento di riduzione del disavanzo, ma è stato successivamente abrogato dall'art. 29, comma 9, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

Il comma 6, impugnato dalla sola Regione Basilicata, stabilisce che «per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni» stipulate dal Ministero dell'economia e per conto dello stesso dalla CONSIP S.p.a. o da aggregazioni di enti promosse dallo stesso Ministero; che «in ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso»; che gli atti relativi sono trasmessi agli organi di revisione contabile degli enti. A sua volta il comma 7, impugnato dalla medesima Regione, prevede che gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da essi designati negli enti ed aziende promuovano l'adesione alle stesse convenzioni o l'attuazione delle procedure previste dal comma 6 per gli acquisti autonomi.

Il comma 8, anch'esso impugnato dalla sola Regione Basilicata, stabilisce che gli enti locali e le aziende i cui amministratori sono designati dagli stessi «devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale».

Il comma 9, impugnato dalle Regioni Toscana e Basilicata, stabilisce che, «in correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8», i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province, per gli anni 2002, 2003 e 2004, a valere sui fondi previsti dall'art. 34 del d.lgs. n. 504 del 1992 (fondo ordinario, fondo consolidato, fondo perequativo), sono ridotti di una percentuale dell'1 per cento nel primo anno, del 2 per cento nel secondo e del 3 per cento nel terzo anno del triennio. Il comma proseguiva stabilendo una ulteriore riduzione dei trasferimenti per il 2002 a carico degli enti che non rispettassero il limite alla crescita dei pagamenti per spese correnti o che non trasmettessero al Ministero dell'economia le informazioni concernenti il rispetto di detto obiettivo: tale previsione è stata però successivamente soppressa dall'art. 29, comma 9, della legge n. 289 del 2002.

Non sono impugnati invece i commi 10 (sull'obbligo delle regioni, delle province e dei comuni con oltre 60.000 abitanti di trasmettere al Ministero dell'economia le informazioni sugli incassi e i pagamenti effettuati), 11 (sull'analogo obbligo per quanto riguarda gli impegni assunti), 12 (sull'obbligo per le province ed i comuni con oltre 60.000 abitanti di trasmettere anche informazioni sulle operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria) e 14 (concernente le Province autonome di Trento e di Bolzano). La sola Regione Emilia-Romagna impugna però il comma 13, secondo cui il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia di concerto con quello dell'interno (concorso oggi non più richiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2002, convertito dalla legge n. 75 del 2002).

3. — A parte quest'ultima censura, le questioni possono essere divise in due gruppi: *a*) quelle relative ai limiti posti dalle norme impugnate alla crescita della spesa corrente degli enti locali, in termini di impegni e di pagamenti, e ai relativi meccanismi sanzionatori (commi 2, 3, 4 e 9, periodi dal secondo al quarto); *b*) quelle relative alle convenzioni sugli acquisti di beni e servizi e alle altre economie di spesa (commi 6, 7 e 8). La censura mossa dalla Regione Basilicata al comma 9 nel suo complesso, e quindi anche al primo periodo, si pone, per così dire, a cavallo dei due gruppi di questioni.

Quanto al primo aspetto (vincoli alla crescita della spesa corrente), le Regioni ricorrenti lamentano in sostanza che lo Stato abbia posto norme di dettaglio in una materia — il coordinamento della finanza pubblica — che l'art. 117 Cost. assegna alla competenza concorrente delle regioni (Regioni Toscana e Basilicata); che la legge comprima indebitamente l'autonomia delle regioni ai fini della allocazione delle funzioni amministrative in capo agli enti locali, in quanto i vincoli alla spesa comprometterebbero l'efficienza di questi ultimi nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalle leggi regionali (Regioni Toscana ed Emilia-Romagna) e leda la competenza regionale per l'attuazione degli obblighi comunitari (Regione Basilicata); che la legge imponga, senza bilanciare adeguatamente gli interessi potenzialmente concorrenti della stabilità finanziaria e dell'autonomia degli enti, vincoli eccessivi, irragionevolmente rigidi e uniformi, che non tengono conto della concreta situazione finanziaria degli enti e della loro capacità fiscale, e che sono irragionevolmente parametrati sulla spesa dell'anno 2000 (Regioni Basilicata ed Emilia-Romagna); che essa trascuri il nuovo sistema di finanziamento degli enti locali, voluto dall'art. 119 Cost., e non più, fondamentalmente, basato sui trasferimenti dal bilancio dello Stato (Regione Basilicata).

Il comma 9 è censurato dalla Regione Toscana non in relazione alla prevista riduzione dei trasferimenti in sé, disposta in misura fissa dal primo periodo «in correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8», ma in relazione alle ulteriori riduzioni, previste dai periodi successivi, a carico degli enti che non rispettino il vincolo alla crescita dei pagamenti. La Regione Basilicata censura invece genericamente il comma in relazione a tutte le disposizioni in esso contenute, sia pure riferendosi poi in particolare alle ulteriori riduzioni di cui si è detto: e in questo senso il ricorso di quest'ultima Regione, che formalmente non investe i commi 2, 3 e 4, li coinvolge indirettamente.

Quanto al secondo aspetto (acquisti di beni e servizi e altre economie di spesa), oggetto del solo ricorso della Regione Basilicata, la ricorrente lamenta la violazione della competenza legislativa regionale in tema di organizzazione e funzionamento degli enti locali, e il carattere, proprio delle disposizioni impugnate, di normativa di dettaglio che impone autoritativamente i comportamenti da tenersi da parte delle amministrazioni locali.

Infine, il comma 13, sul potere ministeriale di definire il prospetto informativo e le modalità della sua trasmissione, è censurato in quanto norma di dettaglio, che attribuirebbe un potere sostanzialmente regolamentare al Ministro al di fuori delle materie di potestà esclusiva dello Stato, e in quanto non prevede una intesa nella conferenza Stato-regioni, così violando il principio di leale collaborazione.

4. — Limitatamente alle predette questioni concernenti l'art. 24, i giudizi devono essere riuniti per connessione di oggetto, per essere decisi con unica pronuncia.

5. — Il cosiddetto patto di stabilità interno, concernente il concorso delle regioni e degli enti locali «alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita» definito in sede di Unione europea, e comportante l'impegno degli enti medesimi a ridurre il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo, è stato introdotto con l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (ma vedi, già prima, l'art. 48 della legge n. 449 del 1997, che stabiliva obiettivi globali di contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale e locale, in vista della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e sul quale *cf.* la sentenza n. 507 del 2000). Esso si è tradotto all'inizio in un vincolo alla riduzione o alla stabilità del disavanzo annuo degli enti (*cf.* art. 28, comma 2, della legge n. 448 del 1998; art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999), successivamente in un limite massimo alla crescita del disavanzo (art. 53, comma 1, della legge n. 388 del 2000; art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 2001) o ancora in un vincolo alla riduzione o alla stabilità di esso (art. 29, commi 4 e 6, della legge n. 289 del 2002). Questo aspetto — presente anche nel comma 1 dell'articolo 24 della legge finanziaria per il 2002 — non è contestato dalle ricorrenti.

L'impugnato art. 24, commi 2, 3 e 4, ha aggiunto un limite massimo alla crescita delle spese correnti, con talune esclusioni, sia in termini di impegni di spesa (comma 2), sia in termini di pagamenti (comma 4). Al mancato rispetto di tale ultimo limite il comma 9, secondo, terzo e quarto periodo, faceva conseguire, originariamente, un sistema di sanzioni in termini di riduzione ulteriore dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e a favore degli enti locali: ed è soprattutto in relazione a tale sistema che la disposizione in esame è contestata dalle ricorrenti. L'art. 29, comma 9, della successiva legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) ha sop-

presso tale previsione sanzionatoria, contenuta nei periodi dal secondo al quarto del comma 9 dell'impugnato art. 24. Pertanto, incidendo la sopravvenienza normativa sullo stesso anno 2002 a cui si riferiva la statuizione abrogata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione sollevata dalle Regioni Toscana e Basilicata nei riguardi di detto comma 9, limitatamente ai periodi dal secondo al quarto dello stesso comma.

Tuttavia ciò non comporta una analoga pronuncia in ordine alle questioni che investono i commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 24, per la decisiva considerazione che, anche dopo la parziale abrogazione del comma 9, non solo permangono le riduzioni «fisse» dei trasferimenti previste dal primo periodo dello stesso comma 9 «in correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8», ma il mancato rispetto dei limiti posti dai commi 2 e 4 non è senza ulteriori conseguenze per gli enti locali: l'art. 34, comma 11, della stessa legge n. 289 del 2002 stabilisce infatti che nei confronti degli enti locali che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per il 2002 rimane confermata la disciplina prevista dall'art. 19 della legge n. 448 del 2001, la quale sanciva il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali che non avessero rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per il 2001.

6. — Nel merito, le questioni concernenti i commi 2, 3 e 4 dell'art. 24 non sono fondate.

Non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. La natura stessa e la finalità di tali vincoli escludono che si possano considerare le disposizioni impugnate come esorbitanti dall'ambito di una disciplina di principio spettante alla competenza dello Stato.

È ben vero che, stabilito il vincolo alla entità del disavanzo di parte corrente, potrebbe apparire superfluo un ulteriore vincolo alla crescita della spesa corrente, potendo il primo obiettivo conseguirsi sia riducendo le spese, sia accrescendo le entrate. Tuttavia il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario, ed infatti esso è indicato fin dall'inizio fra le azioni attraverso le quali deve perseguirsi la riduzione del disavanzo annuo (*cf.* art. 28, comma 2, lettera *b*, della legge n. 448 del 1998, nonché art. 28, comma 2-*bis*, della stessa legge, aggiunto dall'art. 30, comma 8, della legge n. 488 del 1999).

Non può dunque negarsi che, in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, quest'ultimo possa, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, introdurre per un anno anche un limite alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, tenendo conto che si tratta di un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Quanto poi alla natura indifferenziata del vincolo, imposto a tutti gli enti senza tener conto della loro concreta situazione, essa certo sottolinea come si tratti di una misura in qualche modo di emergenza, che tende a realizzare, nell'ambito della manovra finanziaria annuale disposta con la legge, un obiettivo di carattere nazionale, applicandosi allo stesso modo a tutti gli enti locali di una certa dimensione: ma tale elemento non è sufficiente a rendere manifestamente irragionevole la misura in questione.

Allo stesso modo, rientra nell'ambito di scelte non irragionevoli del legislatore l'aver assunto a termine di riferimento, per commisurarvi la portata del vincolo, le spese del secondo anno anteriore a quello considerato, come del resto aveva fatto il legislatore che aveva disciplinato il patto di stabilità interno per il 2001 (art. 53, comma 1, della legge n. 388 del 2000); e l'aver escluso dal computo delle spese correnti soggette al vincolo solo quelle derivanti da modificazioni legislative intervenute nel 2000 o successivamente.

7. — Il secondo ordine di questioni riguarda le norme dei commi 6, 7 e 8, concernenti le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi (commi 6 e 7) e la norma relativa alla cosiddetta esternalizzazione dei servizi (comma 8).

Anche tali questioni non sono fondate.

Lo strumento delle convenzioni per gli acquisti non è nuovo nella legislazione statale: l'art. 26 della legge n. 488 del 1999 prevedeva già siffatte convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con cui le imprese fornitrici si impegnano, per quantità massime e a prezzi e condizioni stabilite, ad accettare ordinativi di fornitura da parte di diverse amministrazioni (comma 1); e stabiliva che le amministrazioni diverse da quelle statali hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono «utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento» (comma 3, secondo periodo). Analoga disciplina era dettata dall'art. 59 della legge n. 388 del 2000, ove si precisava che gli enti «devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni».

Nella stessa linea si collocano le disposizioni impugnate dei commi 6 e 7 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001.

La materia implicata ha a che fare con il coordinamento della finanza pubblica, dunque con una competenza concorrente delle regioni. In questo quadro, in primo luogo, non può contestarsi la legittimità costituzionale della norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi di previsione meramente facoltizzante. Ma anche l'obbligo imposto di adottare i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, pur realizzando un'ingerenza non poco penetrante nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale: mentre la previsione della trasmissione degli atti relativi agli organi di revisione contabile degli enti, al fine dell'esercizio dei controlli loro spettanti, ha carattere strumentale rispetto all'obbligo suddetto.

Alla stessa stregua si può giustificare anche la previsione, contenuta nel comma 7, di direttive degli enti locali volte a promuovere l'adesione alle convenzioni o ad attuare le procedure previste per gli acquisti autonomi, rivolte agli amministratori degli enti ed aziende dipendenti: dovendosi intendere che solo nei confronti di questi ultimi può esplicarsi il potere di direttiva degli enti locali, e non già nei confronti di qualsiasi soggetto in cui siano presenti amministratori designati dagli enti locali medesimi.

Quanto alla disposizione del comma 8, concernente l'obbligo degli enti locali e delle aziende da essi dipendenti di «promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi» (cioè l'affidamento all'esterno di servizi strumentali che possano in tal modo essere gestiti più economicamente), essa si configura come generica direttiva, qualificata dal «fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale», non valicando a sua volta, in tal modo, i confini propri di un principio di coordinamento.

8. — La generica censura mossa dalla Regione Basilicata in relazione al comma 9 investe, come si è detto, anche il primo periodo di detto comma, in cui si dispone la riduzione in misura fissa dei trasferimenti a tutti gli enti locali per gli anni dal 2002 al 2004, «in correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8». Risultando infondate sia le questioni sollevate relativamente ai commi da 1 a 4 (limiti alla crescita della spesa corrente), sia quelle sollevate a proposito dei commi 6, 7 e 8 (acquisto di beni e servizi e altre economie di spesa), ne consegue l'infondatezza pure della censura relativa alla predetta disposizione, che riduce i trasferimenti statali, denunciata in quanto introduce un «sistema di limiti e penalità per tutti gli enti locali». Del resto non si può negare allo Stato, in linea generale, la potestà di commisurare i trasferimenti a favore degli enti locali alle effettive necessità finanziarie, ragionevolmente apprezzate.

9. — Resta da esaminare la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del comma 13, relativo al compito attribuito al Ministero dell'economia di definire il prospetto delle informazioni che ai sensi dei commi 10, 11 e 12 gli enti locali e le regioni sono tenuti a trasmettere allo stesso Ministero in relazione agli incassi, ai pagamenti e agli impegni assunti, nonché ad altre operazioni finanziarie. Tali obblighi informativi, che di per sé non ledono l'autonomia (*cf.* sentenze n. 412 del 1994 e n. 421 del 1998), non sono contestati dalla ricorrente, la quale lamenta solo che sia il Ministero a definire il prospetto e le modalità di trasmissione dello stesso. Ma se non sono lesivi gli obblighi di trasmissione all'amministrazione centrale di dati ed informazioni, a scopo di monitoraggio, nemmeno può esserlo l'attribuzione alla stessa amministrazione del compito di definirne le modalità tecniche di attuazione, che debbono necessariamente rispettare criteri di omogeneità ai fini della comparazione e del consolidamento dei dati. E, una volta riconosciuta la competenza del Ministero a provvedere al coordinamento informativo, non ha fondamento la censura secondo cui si attribuirebbe ad esso una potestà regolamentare fuori dalle materie di competenza statale esclusiva, non dovendosi considerare il decreto ministeriale previsto dalla disposizione in esame quale espressione di potestà regolamentare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe;

Riuniti i giudizi limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) e Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002) con i ricorsi in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) ed Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002) con i ricorsi in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 6, 7 e 8, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002) con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 9, primo periodo, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 13, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002) con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0115

N. 37

Sentenza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Questioni di legittimità costituzionale - Ricorsi regionali - Trattazione e decisione - Ulteriori questioni sollevate con i medesimi ricorsi - Riserva a separata pronuncia.

– Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Enti locali - Sistema tributario - Tributi istituiti e regolati da leggi dello Stato - Disciplina - Perdurante competenza statale - Limiti.

– Costituzione, art. 119; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Tributi locali - Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Deliberazioni sulle variazioni di tariffe - Termini - Disposizioni di legge dello Stato - Ricorso della Regione Basilicata - Lamentata indebita legiferazione, con norme di dettaglio, in materia riservata alla potestà residuale regionale - Non fondatezza della questione.

– Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 1, lettera a).

– Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Imposta sulle insegne di esercizio - Estensione a tutti i Comuni della facoltà di suddividere il territorio in due categorie e di applicare una maggiorazione alla tariffa normale - Disposizioni della legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia riservata alla competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della questione.

– Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 1, lettera b).

– Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni - Disposizioni della legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia di competenza concorrente delle Regioni - Non fondatezza della questione.

– Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 1, lettera c).

– Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Aliquote e tariffe - Termini per deliberare - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita limitazione della potestà regolamentare dei Comuni e irragionevolezza della prevista uniforme disciplina - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Liquidazione e accertamento - Termini - Proroga per le annualità d'imposta 1998 e successive o 1997 e successive - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita indebita legiferazione in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Concessioni di derivazioni d'acqua - Sovracanoni - Basi di calcolo - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita indebita legiferazione con norme di dettaglio in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Imposta sui fabbricati - Fabbricati del gruppo catastale D - Parti insistenti su territori di Comuni diversi - Regolamento dei rapporti finanziari tra i Comuni interessati e variazione degli importi - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita indebita legiferazione di dettaglio in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 11.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 119.

Tributi locali - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Versamento agli enti locali - Modalità - Riferimento ai dati statistici relativi ai redditi imponibili, anziché ai dati reali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assunta violazione del principio di certezza delle risorse finanziarie - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 25, comma 1.
- Costituzione, art. 119.

Tributi locali - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Estensione del regime transitorio e ripartizione del gettito relativo tra i Comuni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assunta violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 25, comma 5.
- Costituzione, art. 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, lettere *a*, *b* e *c*, 27, commi 8, 9, 10 e 11, e 25, commi 1 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Basilicata ed Emilia-Romagna, notificati il 26 e il 27 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 6 e l'8 marzo successivi ed iscritti ai numeri 20 e 23 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Basilicata e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso (r. ric. n. 20 del 2002), notificato il 26 febbraio e depositato il 6 marzo 2002, la Regione Basilicata ha impugnato, tra l'altro, l'art. 10, comma 1, lettere *a*, *b*, e *c* e l'art. 27, commi 8, 9, 10 e 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione.

L'art. 10 (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio), comma 1, lettere *a*, *b* e *c*, in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) — concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, soggetta generalmente a divieto di retroattività —, stabilisce che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno (lettera *a*); estende ai comuni aventi fino a 30.000 abitanti la facoltà (originariamente prevista per i soli comuni più popolosi) di suddividere il territorio in due «categorie», applicando a quella «speciale» una maggiorazione della tariffa normale fino al 150% (lett. *b*, che modifica l'art. 4, comma 1 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernente «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale»); introduce una ulteriore esenzione dall'imposta, rispetto a quelle già contemplate dall'art. 17 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, «per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati», consentendo ai comuni di estendere con regolamento tale esenzione, in ordine alle insegne di superficie superiore a questo ultimo limite (lettera *c*, che aggiunge il comma *1-bis* all'art. 17 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

Ad avviso della ricorrente, siffatte previsioni legislative si connotano tutte per una «evidente analiticità», e costituiscono a tutti gli effetti norme di dettaglio.

Tale profilo ne determinerebbe la illegittimità costituzionale, alla luce degli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, poiché, a seguito dell'entrata in vigore della revisione costituzionale del Titolo V, Parte II, della Carta, «la normazione statale di dettaglio nelle materie di competenza regionale non è più consentita».

Premette sul punto la ricorrente che la materia concernente il «sistema tributario degli enti locali», cui essa riconduce la disposizione impugnata, è oggetto di potestà legislativa residuale ed esclusiva della Regione.

Lo Stato, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, in materia di tributi locali dovrebbe perciò limitarsi a determinare i «principi fondamentali» per assicurare il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», senza sconfinare nella produzione di norme dettagliate.

Infatti, «nel rispetto di quella paritaria nozione delle componenti della Repubblica che è stata introdotta dall'art. 114 della Costituzione (che impone anche una lettura aggiornata dell'art. 5)», non potrebbe più ammettersi, come invece ritenuto in precedenza, che la legge statale penetri nella sfera di potestà legislativa regionale, neppure tramite disposizioni espressamente cedevoli a fronte della successiva legislazione della Regione.

Il rovesciamento del criterio di attribuzione delle competenze legislative, tramite l'enumerazione delle materie oggetto di potestà legislativa statale, conduce a ritenere, secondo la ricorrente, che oramai lo Stato possa legiferare, senza alcun margine di elasticità, nei soli ambiti espressamente riservati.

Tale conclusione rifletterebbe la pari «dignità» acquisita dalla legge regionale nell'ordinamento giuridico: la Regione, si aggiunge, non si limita più a «emanare» delle «norme legislative» che incontrano l'«inevitabile limite» dei principi fondamentali traibili dalla normativa statale, ma è divenuta titolare della funzione legislativa, al pari dello Stato, sicché l'una e l'altro possono legiferare nei soli spazi assegnati dalla Costituzione.

Posto che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riserva allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali nelle materie oggetto di competenza concorrente, sia che si verta in tale ambito, sia che venga in conto materia riservata alla potestà legislativa residuale della Regione, si dovrebbe in ogni caso concludere per l'illegittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio.

Tanto più che essa, aggiunge sul punto la ricorrente, non troverebbe più alcuna ragionevole giustificazione, a fronte del potere sostitutivo attribuito allo Stato dall'art. 120 della Costituzione, cosicché sarebbe leso lo stesso articolo 3 della Costituzione «nel suo rapporto con gli artt. 5, 114 e 117» della Carta (né si sarebbe, in ogni caso, in presenza dei presupposti che giustificano, secondo l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, l'attivazione del potere sostitutivo, *in primis* l'inerzia regionale).

Inoltre, la disposizione impugnata è priva della clausola di cedevolezza dinnanzi a sopravvenuta legge regionale, ciò che, si conclude, ne avrebbe determinato l'illegittimità costituzionale anche nella vigenza dell'originario articolo 117 della Costituzione.

Censura identica alla precedente viene svolta dalla Regione Basilicata, sempre in relazione all'art. 10, comma 1, lettere *a*, *b* e *c*, avuto riguardo alla competenza concorrente della Regione nella materia concernente il «governo del territorio», cui la disciplina delle insegne di esercizio sarebbe «intimamente connessa»: il carattere dettagliato della disposizione impugnata costituirebbe motivo di incostituzionalità della stessa, per violazione degli articoli 3, 5, 114, 117 della Costituzione.

L'art. 10, comma 1, lettere *a*, *b* e *c*, sarebbe, secondo la Regione Basilicata, altresì lesivo dell'art. 119 della Costituzione, poiché trascurerebbe, nella regolamentazione di imposta il cui gettito è destinato all'ente locale, «l'autonomia comunale».

Tale censura avrebbe particolare evidenza con riguardo all'esenzione dall'imposta recata dalla lettera *c*, che sarebbe stata introdotta «senza alcuna valutazione in termini di apporto al finanziamento degli enti locali», per di più «scavalcando completamente la legge regionale».

Infine, appare alla Regione Basilicata «del tutto irrazionale» che la lettera *c* dell'art. 10 introduca un rigido criterio di esenzione dall'imposta, legato alle dimensioni dell'insegna, così precludendo all'ente locale di adottarne di ulteriori o di diversamente modularlo, nel quadro di una politica di incentivazione o disincentivazione della pubblicità degli esercizi commerciali.

Il comma 8 dell'art. 27 (Disposizioni finanziarie per gli enti locali) stabilisce che il comma 16 dell'art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), è così sostituito: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante «istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni», e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Nel testo originario, il comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000 stabiliva che «Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione».

Il comma 9 dell'art. 27, dispone che «In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212» — recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» — «i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive».

Il comma 10 dell'art. 27 stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925» — recante «Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice» — «sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980».

Infine, il comma 11 dell'art. 27 dispone che «Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato».

Ad avviso della Regione ricorrente, tali previsioni sono illegittime per più ordini di ragioni.

Anzitutto, le disposizioni impugnate, in una materia come la finanza locale, assegnata alla competenza esclusiva delle Regioni, fatti salvi i principi di coordinamento che la legge dello Stato può stabilire, conterrebbero norme di dettaglio, la cui introduzione è ormai preclusa alla legge dello Stato dagli artt. 117 e 119 della Costituzione. Rispetto ad altre disposizioni censurate della stessa legge finanziaria, quelle ora in esame sarebbero anzi esasperatamente di dettaglio, giungendo a regolare i termini per l'adozione di regolamenti comunali (il comma 8), i termini di accertamento e liquidazione dell'ICI (il comma 9), le basi di calcolo, sino al centesimo di euro, dei sovracani per le concessioni di derivazione d'acqua (il comma 10), i rapporti fra comuni in ordine alla percezione congiunta dell'ICI (il comma 11).

In particolare, la legge impugnata, con la disposizione di cui al comma 8, limita e condiziona la potestà regolamentare dei comuni, senza considerare che l'art. 117, sesto comma, della Costituzione attribuisce ai comuni «potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite», potestà che può essere indirizzata e delimitata soltanto dalla legge regionale nell'esercizio della competenza assegnata dall'art. 117 in materia di organizzazione e funzionamento degli enti locali.

In tale ambito, poi, una disciplina uniforme, sul piano nazionale, per tutti i comuni sarebbe del tutto irragionevole ed in contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione, oltre che con le disposizioni del Titolo V, in quanto i principi fondamentali in materia sono quelli della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza, di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione.

2. — Nel suo atto di costituzione in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso, osserva, in particolare, in ordine all'art. 10, che esso è espressione della potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disciplinata dal terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.

In quest'ottica, le norme impugnate determinerebbero i principi della materia, come si desumerebbe dall'intero disposto dell'art. 10, che al comma 5-bis (*recte*: alla lettera d, introduttiva del comma 5-bis dell'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993) disciplina «la repressione dell'abusivismo nell'installazione di impianti pubblicitari», e prevede, al terzo comma, «il rimborso per le minori entrate derivanti dalle esenzioni previste» dalla lettera c.

Quanto alle disposizioni dell'art. 27 che vengono impugnate, osserva la difesa erariale che la materia da esse disciplinata atterrebbe alla perequazione delle risorse finanziarie, rientrando nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato, come si evincerebbe dall'integrale lettura dell'art. 27 medesimo.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Basilicata ha depositato memoria illustrativa, insinuando per l'accoglimento del ricorso.

In via generale, la ricorrente ribadisce che, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione, il ribaltamento del tradizionale criterio di riparto della potestà legislativa esclude che possa competere allo Stato la introduzione di norme di dettaglio in materie affidate alla potestà legislativa concorrente.

In tal senso, dovrebbero trarsi argomenti dalla sentenza n. 282 del 2002 di questa Corte, ove è affermata la necessità di muovere non già dalla sussistenza di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento regionale, quanto, al contrario, dall'indagine sulla esistenza di riserve di competenza statale.

Viene altresì ricordata la sentenza n. 96 del 2003, ove, rigettandosi una censura della Regione in base al rilievo per cui la norma impugnata non era di dettaglio, sarebbe stato implicitamente affermato quanto sostenuto dalla odierna ricorrente.

Né, al fine di distinguere norme di principio e di dettaglio, potrebbero recuperarsi i criteri qualificatori adottati dalla Corte anteriormente alla revisione costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Infatti, come emergerebbe ad esempio dalla sentenza n. 171 del 1999, il carattere di principio delle disposizioni allora censurate sarebbe conseguente al collegamento ricorrente tra tali norme e le esigenze di «interesse nazionale», nozione, quest'ultima, non più richiamata dalla Costituzione, e destinata in ogni caso (ove la si potesse rinvenire implicitamente) ad operare diversamente che in passato.

Nello specifico, riguardo all'art. 10, la ricorrente sostiene che le disposizioni oggi impugnate contengono solo prescrizioni di dettaglio, tenuto conto che i principi vanno colti ad un livello di maggiore astrattezza rispetto alla regola positivamente stabilita (sentenza n. 65 del 2001).

A fronte di ciò, la difesa erariale si limiterebbe ad asserzioni apodittiche ed indimostrabili, circa la pretesa natura di «principi» delle norme censurate.

Inoltre, lo Stato nulla avrebbe dedotto per contrastare il motivo di ricorso concernente la lesione della sfera di competenza regionale in materia di governo del territorio, nell'estesa accezione che essa avrebbe assunto nella giurisprudenza costituzionale (viene richiamata, a tale proposito, la sentenza n. 382 del 1999).

In ordine all'art. 27, poi, osserva in particolare che il concetto di «perequazione», scudo dietro il quale l'Avvocatura erariale vorrebbe riparare le disposizioni censurate, può alludere solo al compito, gravante sullo Stato, di compensare le differenze che, in ragione della maggiore o minore ampiezza della base fiscale e del reddito prodotto, gravano sulle singole zone del Paese, e non anche, come preteso, alla regolamentazione in dettaglio delle singole entrate comunali. Né le norme impugnate sarebbero qualificabili come principi di «coordinamento della finanza pubblica», non possedendo, dei principi, la generalità, la struttura e la funzione, ed essendo, al contrario, esasperatamente di dettaglio.

Sarebbe poi irragionevole ed in contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione, oltre che con le disposizioni del Titolo V, la scelta di dettare una disciplina uniforme, sul piano nazionale, per tutti i comuni, in spregio dei principi fondamentali in materia, che sono quelli della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza, di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione.

4. — Con ricorso notificato il 27 febbraio e depositato l'8 marzo 2002 (r. ric. n. 23 del 2002) la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, tra l'altro, l'art. 25 (Finanza decentrata), commi 1 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in riferimento all'art. 119 della Costituzione.

La prima delle due disposizioni sostituisce il comma 7 dell'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), che disciplina il meccanismo di acconto e di conguaglio nella ripartizione annuale ai comuni e alle province, da parte del Ministero dell'interno, delle somme versate a titolo di addizionale all'IRPEF. Mentre tale calcolo era effettuato, secondo la disciplina originaria, «sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate», per quel che riguarda gli acconti, «per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale comunale», e, per quel che riguarda i conguagli — effettuati entro l'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, mediante compensazione con le somme spettanti a titolo di acconto per l'anno successivo —, «per l'anno cui si riferisce l'addizionale comunale», con le modifiche recate dalla norma impugnata, invece, il calcolo dell'acconto è effettuato «sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni». Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, poi, il Ministero dell'interno «provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso».

Ad avviso della ricorrente, il cambiamento intaccherebbe le certezze degli enti locali per ciò che attiene al computo sia degli acconti che dei conguagli. Nella versione originale della disciplina, infatti, gli acconti andavano calcolati annualmente sulla base dei dati IRPEF dell'anno precedente, ed i conguagli calcolati, e corrisposti l'anno successivo, insieme al nuovo acconto, sulla base delle risultanze dei dati IRPEF — relative dunque all'anno cui si riferisce l'addizionale comunale —; mentre con la nuova gli acconti vanno calcolati in base ai dati statistici più recenti, relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni, forniti dal Ministero dell'economia, ed i conguagli, ancora, sulla base dei dati statistici del Ministero dell'economia.

I nuovi meccanismi sarebbero quindi illegittimi, per violazione del principio di certezza delle risorse finanziarie sotteso all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, in quanto farebbero perdere la certezza della relazione fra trasferimenti e concrete risultanze fiscali, anche perché il riferimento, senza alcuna ulteriore precisazione, ai dati statistici ministeriali «più recenti» consentirebbe margini di discrezionalità nell'aggiornamento e nella strutturazione dei dati, renderebbe impossibili le verifiche, e rovescerebbe sugli enti locali le conseguenze negative delle eventuali inefficienze delle elaborazioni statistiche ministeriali. Essendo poi tali dati statistici espressamente riferiti «ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni», acconti e conguagli perderebbero ogni relazione con i redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati, i quali, ai fini dell'imputazione

dell'addizionale, vanno attribuiti, a norma del comma 6 dello stesso art. 1 del d.lgs. n. 360 del 1998, al comune in cui il sostituto d'imposta ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

L'operatività di tali meccanismi, peraltro, è rinviata dal comma 5 dello stesso art. 27 della legge n. 448 del 2001, comma anch'esso impugnato dalla Regione Emilia-Romagna, al 30 novembre 2002, prorogandosi così il termine, già prorogato dalla legge finanziaria 2001 (art. 67 - Compartecipazione al reddito IRPEF per i comuni per l'anno 2002, comma 1, della legge n. 388 del 2000), per l'emanazione dei decreti ministeriali cui è rimessa la determinazione dell'ammontare dell'addizionale. Pertanto, secondo quanto stabilito ancora dallo stesso comma 5 dell'art. 25 della legge n. 448 del 2001, in forza della sostituzione, da esso disposta, dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 67 della detta legge finanziaria del 2001, si applica ancora, e si applicherà anche nel 2003, un regime transitorio, di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF, da quest'ultima legge istituito.

Alla disciplina dettata in proposito dall'art. 67 della finanziaria del 2001, tuttavia, con la sostituzione dei commi 3, 4 e 5, vengono introdotte due importanti varianti. In primo luogo, viene stabilito, aggiungendosi una proposizione al comma 3, che per il 2002 il riparto si baserà sui «dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze»; in secondo luogo, fermo il principio, già fissato dal comma 4, per cui i trasferimenti erariali sono ridotti per ciascun comune in misura pari al gettito spettante per la detta compartecipazione al gettito IRPEF, si stabilisce, aggiungendosi una proposizione a tale comma, che «nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno».

Entrambe le innovazioni introdotte, secondo la ricorrente, sarebbero costituzionalmente illegittime. La prima in quanto rinnoverebbe, per la disciplina transitoria, la stessa situazione di incertezza e di discrezionalità ministeriale denunciata a proposito dei calcoli basati sui «dati statistici più recenti» nella disciplina a regime; la seconda, in quanto, facendo prevalere la logica dei trasferimenti su quella della compartecipazione al gettito IRPEF, violerebbe lo spirito e la lettera dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, che basa l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali su «tributi ed entrate proprie», nonché sulla «compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».

Anche il rinvio al 2004 della cessazione del regime transitorio sarebbe lesivo del disposto costituzionale, perché l'entrata in vigore della riforma del Titolo V non sembrerebbe aver inciso affatto sui comportamenti del legislatore ordinario, il quale affronterebbe il tema cruciale dell'autonomia finanziaria come se l'art. 119 non avesse subito alcun mutamento, ed anzi mostrerebbe di voler retrocedere rispetto alle timide innovazioni introdotte dal legislatore precedente alla riforma stessa.

5. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

In particolare, in ordine alle questioni aventi ad oggetto l'art. 25, commi 1 e 5, la difesa erariale contesta che le modifiche al sistema di calcolo nel meccanismo di acconto e di conguaglio dell'addizionale comunale IRPEF versata annualmente ai comuni e alle province, ed il rinvio dell'operatività di tale meccanismo al 30 novembre 2002, con la previsione dell'applicazione *medio tempore* di un regime transitorio di compartecipazione al gettito IRPEF si pongano in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, che basa l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali su «tributi ed entrate proprie nonché sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio». Ciò in quanto l'art. 25, comma 1, della legge n. 448 del 2001 fa espresso riferimento ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni come parametro di base. L'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, osserva poi la difesa erariale, deve essere «in armonia con la Costituzione» e con i «principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», così come previsto dagli artt. 119 e 117 della Costituzione.

6. — Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la Regione Emilia-Romagna ha osservato che le argomentazioni dell'Avvocatura erariale svolte a difesa delle disposizioni dell'art. 25 censurate non sarebbero pertinenti ai rilievi mossi, non offrendo risposte che entrino nel merito.

Considerato in diritto

1. — La Regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002) ha impugnato, insieme ad altre disposizioni della stessa legge, l'art. 10, comma 1, lettere *a*, *b* e *c*, della legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) in tema di imposta sulla pubblicità, nonché l'art. 27, commi 8, 9, 10 e 11, della medesima legge, in tema di diversi tributi locali. A sua volta la Regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002) ha impugnato, tra gli altri, l'articolo 25,

commi 1 e 5, della medesima legge, che reca alcune modifiche al d.lgs. n. 360 del 1998 e alla legge n. 388 del 2000 in tema di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF e di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF.

2. — La presente pronunzia riguarda le sole questioni ora indicate, restando riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni sollevate nei medesimi ricorsi delle Regioni Basilicata ed Emilia-Romagna.

3. — Pur nella varietà dei loro contenuti, tutte le disposizioni censurate attengono al regime tributario e delle entrate degli enti locali: è dunque opportuno riunire i giudizi, con riguardo alle questioni ad essi relative, perché siano decisi con unica pronunzia.

4. — La Regione Basilicata solleva, in primo luogo, una censura di ordine generale, che deve essere esaminata in via preliminare.

Le disposizioni impugnate dell'art. 10 della legge finanziaria per il 2002, secondo la ricorrente, conterrebbero norme incidenti nella materia del «sistema tributario degli enti locali», che spetterebbe alla potestà «residuale» delle Regioni (art. 117, quarto comma della Costituzione), salva la sola competenza dello Stato a determinare i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma). Si tratterebbe invece, nella specie, di norme di dettaglio, che nulla avrebbero a che vedere con il coordinamento.

Anche a proposito dell'art. 27 la Regione ricorrente afferma che la materia della finanza locale sarebbe assegnata alla competenza esclusiva delle regioni, salvi i principi di coordinamento che la legge dello Stato può stabilire: le disposizioni impugnate sarebbero viceversa «esasperatamente di dettaglio».

5. — Questa impostazione della ricorrente non può essere condivisa.

Il sistema finanziario e tributario degli enti locali è oggetto delle disposizioni dell'art. 119 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Esso considera, in linea di principio, sullo stesso piano comuni, province, città metropolitane e regioni, stabilendo che tutti tali enti «hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (primo comma); hanno «risorse autonome» e «stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri», sia pure «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ed inoltre «dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio» (secondo comma). Le risorse derivanti da tali fonti, e dal fondo perequativo istituito dalla legge dello Stato, consentono — vale a dire devono consentire — agli enti di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (quarto comma), salva la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, per gli scopi di sviluppo e di garanzia enunciati dalla stessa norma o «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio» delle funzioni degli enti autonomi (quinto comma).

L'attuazione di questo disegno costituzionale richiede però come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.

È evidente come ciò richieda altresì la definizione di una disciplina transitoria che consenta l'ordinato passaggio dall'attuale sistema, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte «derivata», cioè dipendente dal bilancio statale, e da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, con limitate possibilità riconosciute a regioni ed enti locali di effettuare autonome scelte, ad un nuovo sistema. Così che oggi non si danno ancora, se non in limiti ristrettissimi, tributi che possano definirsi a pieno titolo «propri» delle regioni o degli enti locali (*cf.* sentenze nn. 296 del 2003 e 297 del 2003), nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva, e quindi possano essere disciplinati dalle leggi regionali o dai regolamenti locali, nel rispetto solo di principi di coordinamento, oggi assenti perché «incorporati», per così dire, in un sistema di tributi sostanzialmente governati dallo Stato. Anche i tributi di cui già oggi la legge dello Stato destina il gettito, in tutto o in parte, agli enti autonomi, e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina — e che perciò la stessa legislazione definiva talora come «tributi propri» delle Regioni, nel senso invalso nella applicazione del previgente art. 119 della Costituzione — sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soli aspetti espressamente rimessi all'autonomia degli enti territoriali.

Per quanto poi riguarda i tributi locali, si deve aggiungere che, stante la riserva di legge che copre tutto l'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 della Costituzione), e che comporta la necessità di disciplinare a livello legislativo quanto meno gli aspetti fondamentali dell'imposizione, e data l'assenza di poteri legislativi in capo agli enti sub-regionali, dovrà altresì essere definito, da un lato, l'ambito (sempre necessariamente delimitato in forza appunto della riserva di legge) in cui potrà esplicarsi la potestà regolamentare degli enti medesimi; dall'altro lato, il rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale per quanto attiene alla disciplina di grado primario dei tributi locali: potendosi in astratto concepire situazioni di disciplina normativa sia a tre livelli (legislativa statale, legislativa regionale, e regolamentare locale), sia a due soli livelli (statale e locale, ovvero regionale e locale).

Da ciò consegue che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, poiché non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, si deve tuttora ritenere preclusa alle regioni (se non nei limiti ad esse già espressamente riconosciuti dalla legge statale) la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali (*cf.* ancora sentenze nn. 296 del 2003 e 297 del 2003); e per converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti. In proposito vale ovviamente il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119.

6. — Dalle premesse enunciate discende pianamente l'impossibilità sia di accedere alla tesi della Regione Basilicata, secondo cui la materia del «sistema tributario degli enti locali» spetterebbe già oggi alla potestà legislativa «residuale» delle regioni; sia di accogliere le censure della stessa ricorrente basate sul carattere dettagliato e non di principio delle disposizioni impugnate in materia di tributi locali o devoluti agli enti locali (che si tratti dell'imposta sulla pubblicità o dell'ICI o dell'addizionale all'IRPEF). Le norme impugnate, infatti, recano modifiche particolari ad aspetti di tali tributi che già erano oggetto di specifica disciplina in preesistenti leggi statali, e sui quali quindi il legislatore statale, come si è detto, conserva potere di intervento, fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle regioni e degli enti locali.

7. — Si possono ora esaminare le specifiche censure che investono le impugnate disposizioni della legge finanziaria per il 2002.

Non sono fondate, in primo luogo, le questioni sollevate sull'art. 10, comma 1, lettere *a*, *b* e *c*, che recano alcune modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale - articoli 1-57).

La lettera *a* sostituisce il comma 5 dell'art. 3 di tale decreto legislativo, concernente i termini per deliberare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, stabilendo che «in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 [recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»: l'art. 3 stabilisce il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo il caso di quelle di interpretazione autentica], le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno».

La novità legislativa concerne dunque la modifica (non la statuizione *ex novo*) del termine per deliberare le variazioni delle tariffe. A parte quanto si è detto sulla perdurante competenza statale in materia, si può osservare che lo spostamento del termine al 31 marzo di ogni anno, con la previsione di una efficacia retroattiva delle deliberazioni a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno, comporta altresì la deroga — espressamente disposta dalla norma impugnata — al principio generale sancito dalla legge statale sul c.d. statuto del contribuente, che esclude di regola l'efficacia retroattiva delle modifiche introdotte nella disciplina dei tributi.

8. — La lettera *b*, sopprimendo le parole «delle prime tre classi» nell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, estende a tutti i comuni, anziché a quelli delle sole prime tre classi (con popolazione di oltre 30.000 abitanti), la facoltà di suddividere, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

Si tratta di una norma meramente facoltizzante, che allarga, e non restringe, l'autonomia dei comuni.

9. — La lettera *c* aggiunge un comma 1-*bis* all'art. 17, concernente le esenzioni dall'imposta sulla pubblicità, in cui si stabilisce che «l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [riguardante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie], possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente».

In proposito la Regione Basilicata, alla censura di carattere generale già esaminata, aggiunge che la disposizione riguarderebbe anche la materia connessa del «governo del territorio», di competenza concorrente delle Regioni, sarebbe irragionevole e lederebbe l'autonomia comunale, disponendo senz'altro una esenzione, cui i comuni possono derogare solo nella direzione obbligata di una esenzione più ampia.

In realtà, la norma in questione non riguarda il «governo del territorio», ma la disciplina dell'imposta sulla pubblicità. Essa non rappresenta una novità assoluta nell'ordinamento, ma va ad integrare la disciplina di altre esenzioni affini, già previste per la pubblicità all'interno o all'ingresso di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi (*cf.* art. 17, comma 1, lettere *a* e *b*, del d.lgs. n. 446 del 1997): esenzioni la cui disciplina, per quanto si è detto, fa ancora capo alla legislazione statale.

10. — L'art. 27 (Disposizioni finanziarie per gli enti locali) della legge n. 448 del 2001 è impugnato nei suoi commi 8, 9, 10 e 11, che dispongono modifiche o integrazioni particolari ad alcuni aspetti della disciplina di diversi tributi locali, già contenuta nelle leggi statali.

Il comma 8 reca una disposizione sostitutiva dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni, statuendo che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anziché entro la data di effettiva approvazione del bilancio; e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Le censure della ricorrente (a parte quella di ordine generale già esaminata) si sostanziano nel rilievo secondo cui sarebbe limitata e condizionata la potestà regolamentare dei comuni, e sarebbe del tutto irragionevole la disciplina uniforme dettata sul piano nazionale per tutti i comuni, in relazione, in particolare, ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La questione non è fondata, per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito dell'art. 10, comma 1, lettera *a*, anch'esso relativo a modifica di termini per deliberare le tariffe di tributi locali.

Quanto all'ultimo periodo del comma, relativo alla decorrenza dell'efficacia dei regolamenti locali, esso ha lo scopo di consentire la deroga, che sarebbe preclusa alla fonte regolamentare, al principio di irretroattività sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, e ribadito, quanto alle norme tributarie, dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212 sullo statuto dei diritti del contribuente.

11. — Per le stesse ragioni, è infondata la questione relativa al comma 9, che differisce — in espressa deroga, ancora una volta, al principio, espresso nell'art. 3, comma 3, dello statuto dei diritti del contribuente, secondo cui non possono essere prorogati i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta — i termini, fissati dalla legge statale (*cf.* art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI limitatamente alle annualità d'imposta successive al 1998 (primo periodo del comma 9) o al 1997 (secondo periodo).

12. — Il comma 10 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici dovuti ai comuni, o ai consorzi obbligatori tra essi costituiti, compresi nel relativo bacino imbrifero montano, dai concessionari delle derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 chilowatt e dei sovracanonici dovuti dagli stessi concessionari, ai sensi dell'art. 53 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province «sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto», attraverso decreti del Ministro dei lavori pubblici o di quello delle finanze, dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925.

Neppure tale questione è fondata.

La misura dei sovracanonici in questione è stabilita dalla legge statale (artt. 1 e 2 della legge n. 925 del 1980), che prevede altresì un procedimento per il loro aggiornamento biennale sulla base dei dati ISTAT sull'andamento del costo della vita (art. 3). La norma impugnata fissa *ex novo* le basi di calcolo dei sovracanonici, salva per gli anni a venire l'applicazione del predetto meccanismo di aggiornamento.

La norma interviene dunque su una materia già interamente regolata dalla legge dello Stato, la cui competenza, fino all'attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione, resta ferma per i motivi già esposti.

13. — Il comma 11 dispone che «nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato».

La questione relativa a tale norma non è fondata.

Il sistema catastale, compresi i criteri e le procedure per la determinazione delle relative rendite, che costituiscono anche la base imponibile a cui è commisurata, per i fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto, l'imposta comunale sugli immobili (*cf.* art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 504 del 1992) è e resta tuttora di competenza del legislatore statale. Nella specie, l'art. 64, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000 ha previsto che, in correlazione con il procedimento di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, cioè degli immobili «a destinazione speciale», industriale o commerciale, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti da tale autodeterminazione siano compensati da un corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno; e che tali trasferimenti siano invece ridotti qualora ai comuni che ne beneficiano derivino, per effetto della determinazione definitiva delle rendite catastali, introiti superiori del 30 per cento o più rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria.

La disposizione qui impugnata non fa che regolare l'ipotesi particolare in cui l'ICI relativa a detti fabbricati, in precedenza versata ad un unico comune, sia successivamente da versare a più comuni, a seguito della attribuzione di separate rendite per le parti insistenti sui rispettivi territori. La previsione di un accordo fra i comuni interessati e di una delega da parte degli stessi al Ministero dell'interno per effettuare le necessarie variazioni degli importi spettanti a titolo di trasferimenti erariali non può che far capo alla legislazione dello Stato, andando ad incidere su una disciplina che è di stretta pertinenza statale.

14. — L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e poi trasformata in addizionale provinciale e comunale (art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133), costituisce un'entrata tributaria istituita e fondamentalmente disciplinata dalla legge statale, anche se devoluta, quanto al gettito, agli enti locali con riguardo ai redditi prodotti nei rispettivi territori. L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo istitutivo prevede che l'aliquota dell'addizionale (successivamente definita «di compartecipazione dell'addizionale»: art. 12 della legge n. 133 del 1999) sia stabilita con decreti del Ministro delle finanze, conseguentemente determinando la equivalente riduzione delle aliquote del tributo erariale. Il comma 7 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo disciplinava le modalità di attribuzione delle somme agli enti locali, in acconto sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, e in sede di conguaglio in base ai dati sulle dichiarazioni dell'anno di riferimento.

A quest'ultima disciplina l'art. 25, comma 1, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna, reca modifiche intese a stabilire che i versamenti agli enti locali sono effettuati «sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze», quanto ai versamenti in acconto, e «sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze», quanto all'attribuzione definitiva e a conguaglio.

Di queste modifiche si duole la Regione ricorrente, lamentando che il riferimento, nel nuovo comma 7 dell'art. 1 del d.lgs. n. 360 del 1998, anziché ai dati reali, ai dati statistici relativi ai redditi imponibili dei soggetti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni, viola il «principio di certezza delle risorse finanziarie sotteso all'art. 119, secondo comma, della Costituzione», in quanto farebbe perdere la certezza della relazione fra attribuzioni di somme e concrete risultanze fiscali, consentirebbe margini di discrezionalità nell'aggiornamento e nella strutturazione dei dati, ed inoltre, avendo riguardo ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale

nei singoli comuni, farebbe perdere ogni relazione con i redditi di lavoro dipendente o assimilati, che sono attribuiti per legge, ai fini dell'imputazione dell'addizionale, al comune in cui il sostituto d'imposta ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

15. — La questione non è fondata.

Trattandosi di un'addizionale istituita e regolata dalla legge dello Stato, resta, in linea di principio, nella disponibilità del legislatore statale disciplinare le modalità della attribuzione del gettito.

È vero che la istituzione e la disciplina dell'addizionale sono state finalizzate sia a fornire agli enti locali una risorsa aggiuntiva atta a finanziare nuovi compiti e funzioni trasferiti, sia ad attribuire loro una forma di potestà impositiva autonoma, con una sia pure limitata possibilità di accrescere l'aliquota, per finanziare la generalità delle loro funzioni, in sostituzione di trasferimenti dal bilancio dello Stato (*cf.* art. 48, comma 10, lettere *b* e *d*, e comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 360 del 1998). In tal modo la logica di una compartecipazione degli enti locali al gettito (sia pure «riferibile al loro territorio»: art. 119, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione) di un tributo erariale viene a sovrapporsi e in parte a confondersi con quella di una forma di potestà impositiva autonoma, che per sua natura non può che esercitarsi sulla base imponibile esistente nel territorio di ciascun ente.

Il riferimento della norma impugnata ai dati statistici finisce per allontanare ulteriormente la disciplina concreta dell'addizionale dal modello di un tributo riscosso da ciascun ente nel proprio territorio, spostandolo verso quello di un riparto fra gli enti del gettito del tributo. Tuttavia, ciò non è sufficiente a determinare una sostanziale alterazione *in pejus* dell'autonomia finanziaria di cui gli enti locali già fruivano. Né viene compromessa in maniera significativa la certezza delle entrate, anche tenendo conto che la stessa disposizione censurata aggiunge che «con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione».

16. — L'art. 67, comma 1, della legge n. 388 del 2000 prevedeva che i decreti ministeriali destinati a stabilire l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di nuovi compiti e funzioni, e compensata da una corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni (art. 2, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 360 del 1998, aggiunto dall'art. 12 della legge n. 133 del 1999), fossero emanati entro il 30 novembre 2001. Il successivo comma 3 del medesimo art. 67 istituiva per l'anno 2002, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura del 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per il 2001, ripartita tra i comuni dal Ministero delle finanze in proporzione all'ammontare, risultante sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale. I trasferimenti erariali a ciascun comune erano ridotti in misura pari al gettito spettante della compartecipazione (comma 4). Il comma 5 regolava le modalità di erogazione della compartecipazione, in quattro rate di cui le due prime sulla base dei dati previsionali e le altre sulla base dei dati di consuntivo del 2001, con i relativi conguagli.

Le modifiche che la disposizione impugnata dell'art. 25, comma 5, della legge n. 448 del 2001 apporta a tale disciplina sono le seguenti.

Anzitutto si differisce dal 30 novembre 2001 al 30 novembre 2002 il termine, stabilito dall'art. 67, comma 1, della legge n. 388 del 2000, per l'emanazione dei decreti relativi all'aliquota di compartecipazione all'addizionale (comma 5, lettera *a*).

In secondo luogo (comma 5, lettera *b*), si estende al 2003 il regime transitorio già previsto per il 2002 dall'art. 67 della legge n. 388 del 2000. Inoltre, in particolare, le nuove norme stabiliscono che per il 2002 il gettito è ripartito tra i comuni «sulla base dei dati statistici più recenti» forniti dal Ministero dell'economia (nuovo comma 3, ultimo periodo, dell'art. 67 della legge n. 388 del 2000); e che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, questa «è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno» (nuovo comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 67). Il nuovo comma 5 dell'art. 67, a sua volta, si limita a spostare al 2002-2003 i riferimenti temporalmente per gli adempimenti, invariati, relativi all'erogazione del gettito della compartecipazione ai comuni.

La Regione ricorrente sostiene che lo stesso rinvio al 2004 della cessazione del regime transitorio sia lesivo dell'art. 119 della Costituzione. Inoltre, i nuovi criteri di calcolo basati sui «dati statistici più recenti» (nuovo comma 3, ultimo periodo, dell'art. 67 della legge n. 388 del 2000) produrrebbero la stessa situazione di incertezza denunciata a proposito della disciplina a regime dell'addizionale; e la riduzione della compartecipazione entro i limiti dei trasferimenti erariali spettanti ai singoli enti (nuovo comma 4, secondo periodo, dell'art. 67 della legge

n. 388 del 2000) violerebbe lo spirito e la lettera dell'art. 119 della Costituzione, che basa l'autonomia finanziaria degli enti locali su tributi ed entrate proprie e sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.

17. — Le questioni non sono fondate.

È ben vero che il prolungamento del regime transitorio si accompagna ad una proroga nel tempo dell'attuazione piena del regime dell'addizionale. Ma non si può negare al legislatore statale, a cui fa tuttora capo l'intera disciplina legislativa del tributo, la potestà di regolare, anche in termini temporali più ampi, la fase di transizione al nuovo sistema.

Quanto al riferimento ai dati statistici più recenti, anziché a quelli reali, valgono le stesse considerazioni appena svolte a proposito dell'art. 25, comma 1, potendosi qui aggiungere che tale criterio può apparire più facilmente giustificabile ai fini del riparto di quella che è configurata chiaramente come una compartecipazione al gettito del tributo erariale.

Infine, in ordine alla riduzione della compartecipazione nei limiti dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, vale il rilievo che, nella fase transitoria, già l'originario art. 67, comma 4, della legge n. 388 del 2000 prevedeva la riduzione dei trasferimenti a compensazione del gettito della compartecipazione di cui fruiscono i comuni, mantenendo l'invarianza dell'onere per lo Stato: onde la nuova norma non fa che assicurare in modo più pieno tale invarianza, facendo corrispondere l'ammontare della compartecipazione attribuita a quello dei trasferimenti da ridurre, anche quando questi spettassero in misura inferiore al gettito della compartecipazione teoricamente prevista a favore del singolo comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe;

Riuniti i giudizi relativamente alle questioni concernenti gli articoli 10, comma 1, lettere a, b, e c, 25, commi 1 e 5, e 27, commi 8, 9, 10 e 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, lettere a, b e c, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 20 del 2002);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 8, 9, 10 e 11, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 20 del 2002);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 1 e 5, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 23 del 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0116

N. 38

Sentenza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Supposta inutilità di una pronuncia caducatoria della norma censurata - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

Edilizia e urbanistica - Negozi aventi ad oggetto terreni - Nullità in caso di mancata allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica - Mancata previsione della possibilità di confermare l'atto nullo mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato con le prescrizioni urbanistiche alla data di stipulazione - Assunta irragionevolezza della disciplina, a fronte del diverso regolamento relativamente ai negozi aventi ad oggetti edifici - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza del 2 ottobre 2002 dal Tribunale di Potenza nel procedimento disciplinare promosso dal pubblico ministero contro notaio Luigi Gatti, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di giudizio disciplinare a carico di un notaio, per avvenuta stipulazione di un atto nullo per difetto dei requisiti previsti dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), il Tribunale di Potenza, con ordinanza 2 ottobre 2002, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2003, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano esser confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.

Il certificato di destinazione urbanistica, allegato all'atto di compravendita rogato dal notaio il 1° agosto 2000, era stato rilasciato il 23 luglio 1999, e quindi era scaduto per decorso del termine annuale previsto dall'art. 18 della legge n. 47 del 1985. Promosso dal pubblico ministero il procedimento disciplinare a carico del notaio, questi si difendeva adducendo che la nullità era stata sanata mediante negozio di conferma, stipulato a suo ministero il 9 luglio 2001, per cui l'infrazione disciplinare non era più sanzionabile.

Deduce il rimettente che per giurisprudenza costante la rogazione di atto pubblico (o l'autenticazione di scrittura privata autenticata) cui sia allegato certificato di validità scaduto, costituisce violazione, per il richiamo operato dall'art. 21, primo comma, della legge n. 47 del 1985, dell'art. 28, primo comma, n. 1, della legge 13 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), con conseguente rilevanza disciplinare dell'infrazione, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, legge n. 89 del 1913, trattandosi di nullità insuscettibile di sanatoria.

Diversamente, osserva il tribunale, l'art. 17, quarto comma, della legge n. 47 del 1985, consente che per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifici, in cui sia stata omessa l'indicazione degli estremi della concessione, è possibile la conferma, purché l'omissione non sia dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della stipulazione; analoga possibilità di conferma è data dall'art. 40 della legge citata, sempre per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifici, nei casi di mancanza delle dichiarazioni o dei documenti da indicare o allegarsi quando la mancanza non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o della domanda di sanatoria, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata dopo il 15 settembre 1967.

Analoga possibilità non è prevista in caso di mancanza di valido certificato relativo alla destinazione urbanistica dei terreni, per cui l'atto è e resta irrimediabilmente nullo. Per ovviare alla mancata considerazione di rilevanza di atti confermativi, intervenne una decretazione d'urgenza, più volte reiterata (dal d.l. 27 settembre 1994, n. 551, al d.l. 24 settembre 1996, n. 495), ma non convertita in legge, con previsione, fra l'altro, che anche gli atti sprovvisti di allegazione di certificato di destinazione urbanistica potessero essere confermati mediante atti redatti nella stessa forma del precedente, con allegato certificato contenente le prescrizioni urbanistiche, riguardanti le aree, attinenti al giorno della stipulazione dell'atto da confermare. Né l'art. 30 del nuovo d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ha apportato innovazioni al riguardo, limitandosi a riprodurre il testo dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985.

Non essendo dunque ammissibile, nell'attuale contesto normativo, una conferma degli atti aventi ad oggetto terreni, carenti dell'allegazione di valido certificato di destinazione urbanistica, la «conferma» stipulata dal notaio prevenuto nel procedimento disciplinare, assume la natura di semplice rinnovazione del contratto nullo, emendato del vizio di nullità, escludendosi però la produzione di effetti traslativi dell'originario contratto nullo.

La questione si presenta — ad avviso del giudice *a quo* — non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della logicità e ragionevolezza, non trovando la norma alcuna giustificazione nell'esigenza di diversificare il trattamento normativo di fattispecie eterogenee, dato che la *ratio* degli artt. 17, 18 e 40 legge n. 47 del 1985, è di prevenire la commercializzazione di edifici abusivi e la lottizzazione abusiva di terreni edificatori, per i primi attraverso l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo all'edificazione o attraverso l'autocertificazione dell'antiorità della costruzione al 1° settembre 1967, e per i secondi attraverso il certificato attestante la situazione urbanistica del terreno oggetto del contratto. Il carattere formale della nullità, che non consegue in nessuno dei tre casi a illiceità del contratto, rende illogica la restrizione della confermabilità del negozio, immune dal vizio, per i soli negozi attinenti ai fabbricati, e non anche per i terreni. Tutte le formalità prescritte dalle norme citate si prestano ugualmente ad una regolarizzazione in epoca successiva alla conclusione del contratto, senza che ciò comporti conseguenza sul piano sostanziale.

Neppure potrebbe ricondursi la differenziazione delle fattispecie, ad una maggiore pericolosità dell'abusivismo delle lottizzazioni che delle costruzioni, tanto più che per queste ultime, ove non vi sia mai stato titolo abilitativo alla costruzione, o questa sia successiva al 1° settembre 1967, il vizio di risolve in nullità sostanziale, che comporta l'incommerciabilità del fabbricato; per i terreni, invece, l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica non ostacola la disponibilità del terreno derivante da lottizzazione abusiva, dal momento che la strumentalità della contrattazione alla consumazione del reato di lottizzazione abusiva non è riconoscibile *in re ipsa*, ma solo *a posteriori*, all'esito del controllo operato dal sindaco — cui deve essere trasmessa copia dell'atto ricevuto o autenticato dal notaio entro trenta giorni dalla registrazione — a seguito dell'ordinanza di sospensione delle opere, che comporta il divieto per i proprietari di disporre delle aree e delle opere mediante atto fra vivi.

La norma non può essere interpretata in via estensiva o analogica, ostandovi il disposto dell'art. 1423 cod. civ., che non consente la convalida del negozio nullo al di fuori delle ipotesi previste in via eccezionale.

La soluzione della questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione: l'applicazione della norma denunciata comporta l'imputabilità disciplinare del notaio nel giudizio *de quo*; diversamente, la manipolazione additiva della norma, nel senso della rilevanza di una conferma postuma dell'atto, corredata da certificato valido, comporterebbe l'esenzione da responsabilità.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. La difesa erariale chiede dichiararsi l'inammissibilità della questione poiché, anche a voler ammettere la conferma del negozio nullo, l'originaria nullità è di per sé sufficiente a far scattare la responsabilità disciplinare del notaio, e comunque l'infondatezza poiché l'intervento additivo richiesto alla Corte costituzionale è volto ad equiparare fattispecie del tutto diverse, atteso che una cosa è l'omessa indicazione degli estremi della concessione, tuttavia esistenti al momento del rogito e meramente non citati nell'atto, una cosa è la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, che attiene non già ad un mero errore omissivo (come tale emendabile), ma all'assenza (o scadenza di validità) di un documento che attesta la qualità del bene commerciato.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Potenza dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) che non prevede la possibilità di conferma di un precedente atto di compravendita di terreni, nullo per omessa allegazione di certificato di destinazione urbanistica, mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare. La rogazione di atto pubblico (o l'autenticazione di scrittura privata autenticata) cui sia allegato certificato di validità scaduto, costituisce violazione, per il richiamo operato dall'art. 21, primo comma, della legge n. 47 del 1985, dell'art. 28, primo comma, n. 1, della legge 13 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), con conseguente rilevanza disciplinare dell'infrazione a carico del notaio, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della legge n. 89 del 1913, trattandosi di nullità insuscettibile di sanatoria.

Diversamente, osserva il tribunale, l'art. 17, quarto comma, della legge n. 47 del 1985, consente che per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifici, in cui sia stata omessa l'indicazione degli estremi della concessione, è possibile la conferma, purché l'omissione non sia dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della stipulazione; analoga possibilità di conferma è data dall'art. 40 della stessa legge, sempre per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifici, nei casi di mancanza delle dichiarazioni o dei documenti da indicare o allegarsi quando la mancanza non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o della domanda di sanatoria, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata dopo il 15 settembre 1967. La conferma rende di conseguenza improcedibile l'azione disciplinare nei confronti del notaio rogante.

La diversificazione della disciplina, alla luce della quale, per i negozi aventi ad oggetto terreni, è irrilevante la successiva conferma ai fini dell'azione disciplinare, non troverebbe giustificazione, sotto i profili della logicità e ragionevolezza, attesa l'omogeneità delle fattispecie, la cui finalità è di prevenire la commercializzazione di edifici abusivi e la lottizzazione abusiva di terreni edificatori, per i primi attraverso l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo all'edificazione o attraverso l'autocertificazione dell'antioriorità della costruzione al 1° settembre 1967, e per i secondi attraverso l'allegazione del certificato attestante la situazione urbanistica del terreno oggetto del contratto. Il carattere formale della nullità, che non consegue in nessuno dei tre casi a illiceità del contratto, rende illogica la restrizione della confermabilità dell'atto, immune dal vizio, per i soli negozi attinenti ai fabbricati, e non anche per i terreni. Tutte le formalità prescritte dalle norme citate si presterebbero ugualmente ad una regolarizzazione in epoca successiva alla conclusione del contratto, senza che ciò comporti conseguenze sul piano sostanziale.

2. — Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la quale ha rilevato la nessuna utilità di una pronuncia di incostituzionalità della norma denunciata, perché, anche ad introdurre la possibilità di conferma del negozio nullo, mediante la tardiva allegazione del certificato di destinazione urbanistica, l'illecito disciplinare si è già consumato ed è storicamente non rimuovibile, non potendo essere posto nel nulla per effetto di avvenimenti successivi.

L'eccezione è infondata.

L'art. 21, comma primo, della legge n. 47 del 1985 — ora abrogato dall'art. 136 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378 (Disposizioni legislative in materia edilizia), ma applicabile alla fattispecie — configura la responsabilità disciplinare del notaio solo in rapporto ad atti non confermabili, con la conseguenza che ove fosse prevista, in

accoglimento della questione di costituzionalità prospettata, la conferma, la responsabilità disciplinare non potrebbe scattare, pur se l'irregolarità fosse stata commessa con la stipulazione di un atto nullo. Ciò è sufficiente per l'ammissibilità della questione proposta.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Si pone, preliminarmente, la necessità di un inquadramento sistematico della norma censurata, nell'ambito della problematica generale della responsabilità del notaio quale ufficiale rogante atti di trasferimento di beni interessati dalla normativa urbanistica.

Va osservato che la norma in oggetto, a differenza degli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, richiamati dal giudice *a quo* come *tertia comparationis*, contiene una disciplina positiva ispirata alla *ratio* di definire testualmente i compiti del notaio in sede di stipulazione di atti di trasferimento di immobili, allo scopo di superare le incertezze riscontrabili nella giurisprudenza penale in tema di lottizzazioni negoziali.

Al fine di arginare il fenomeno della lottizzazione abusiva, infatti, la giurisprudenza aveva interpretato in senso estensivo la sfera dei destinatari della norma penale, ricomprendendovi sia i tecnici che i notai.

Va tenuto conto che, innovando decisamente rispetto alla prevalente applicazione giurisprudenziale — che dunque individuava i notai tra i partecipi al complesso disegno criminoso della lottizzazione negoziale — la legge n. 47 del 1985, onerando il pubblico ufficiale di adempimenti formali (controllo sull'allegazione di certificato di destinazione urbanistica, trasmissione dell'atto al sindaco), e così mettendo in condizione l'autorità preposta al governo del territorio di valutare gli elementi dai quali desumere l'attività vietata, ne ha esattamente definiti i compiti e tipizzato le ipotesi di possibile violazione.

4. — Nell'intento di contrastare le operazioni lottizzatorie non consentite dalla disciplina urbanistica, la norma ha distinto due tipi di frazionamento di terreni, quello con opere, che qui non viene in considerazione, e quello negoziale, di cui ha determinato gli elementi caratterizzanti, individuando come indici rivelatori della lottizzazione le caratteristiche dei lotti, nonché elementi riferiti agli acquirenti, sempre che siano tali da evidenziare in modo non equivoco la destinazione di frazionamento e vendita, o atti equivalenti, del terreno a scopo edificatorio.

Le misure predisposte dalla legge n. 47 del 1985 si estrinsecano, sul piano civilistico, nella sanzione di nullità degli atti: di tipo formale (preventivo), riguardo a qualsiasi trasferimento di terreni, cui deve allegarsi il certificato di destinazione urbanistica (art. 18, primo comma) e di tipo sostanziale (*e a posteriori*), per gli atti nei quali l'autorità preposta al governo del territorio — e dunque in possesso dei mezzi (alcuni dei quali forniti dal notaio rogante: sesto comma), per una verifica degli elementi indiziari posti dal primo comma — ravvisi fattispecie di lottizzazione non autorizzata, avviando di conseguenza la procedura sanzionatoria.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 595 del 1989), l'adempimento alle prescrizioni previste dall'art. 21, che richiama l'art. 18 quanto al certificato di destinazione urbanistica, copre ogni specie di responsabilità astrattamente configurabile a carico del notaio, sia essa penale, civile o disciplinare, con l'ovvio limite del contributo attivo e consapevole all'attività illecita altrui.

5. — Il certificato di destinazione urbanistica, alla cui mancata allegazione la legge riconnette la sanzione di nullità del negozio e la conseguente responsabilità disciplinare del notaio, rende manifesta la destinazione urbanistica dell'area interessata: deve essere rilasciato dal Sindaco, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda; in caso di mancato rilascio può essere sostituito da una dichiarazione equipollente; conserva validità per il termine perentorio di un anno se, per dichiarazione dell'alienante, durante il termine di durata non siano intervenute modificazioni alla condizione urbanistica dei terreni.

L'esigenza cui sovrintende l'obbligo di allegazione del certificato, che riguarda qualsiasi trasferimento di terreni, indipendentemente dalle loro condizioni (con le eccezioni previste dall'art. 18 secondo comma, seconda parte), si compendia nella chiarezza che deve sovrintendere ai rapporti contrattuali, non essendo indifferente per la parte acquirente conoscere l'esatta natura giuridica del bene da acquistare (anche al fine di prevenire azioni di annullamento per errore su qualità essenziale della cosa venduta), non disgiunta dalla trasparenza riguardo ai terzi, per consentire ad essi di conoscere la condizione giuridica dei beni trasferiti.

L'attività prescritta, di allegazione del certificato, è di per sé neutra — sempre possibile e non preclusa da alcun tipo di destinazione urbanistica — ma riveste, tuttavia, il ruolo di passaggio imprescindibile ai fini della attività di verifica complessiva degli atti riguardanti un determinato comprensorio, rimessa al sindaco.

6. — Nella diversa ipotesi di irregolarità degli edifici, le misure civilistiche anti-abusivismo, previste per il trasferimento degli stessi, sono improntate ad altra logica, nel sistema degli artt. 17 e 40: è prescritta la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, anche in sanatoria, o della domanda di sanatoria, o dell'anteriorità della costruzione al 1967, senza di che scatta la nullità del negozio.

All'impossibilità di ottemperare a tali adempimenti, o per il mancato rilascio di un provvedimento abilitativo alla costruzione, o anche per il mancato esercizio dell'attività di regolarizzazione dell'abuso, consegue la sostanziale incommerciabilità del bene. Solo ove la mancata prestazione dell'attività assertoria della parte non dipenda dalla sua impossibilità (mancanza dei presupposti storici), il negozio è confermabile.

Ciò comporta che la possibilità di successiva conferma, è rimessa ad un accertamento sul carattere solo formale dell'omissione precedente, cui è chiamato il notaio rogante, eventualmente sollecitato al negozio confermativo.

Per gli immobili edificati, dunque, la sanzione di nullità del negozio è direttamente connessa all'indisponibilità del bene in conseguenza della sua irregolarità urbanistica immediatamente constatabile.

Riguardo ai terreni la violazione della disciplina urbanistica, perpetrata attraverso la lottizzazione non autorizzata del terreno a scopi edificatori, non si rende di per sé evidente al momento del trasferimento del singolo bene, bensì solo *a posteriori*, quando l'autorità preposta al governo del territorio sia posta in condizione di operare una sintesi dei dati in suo possesso, e tra questi il complesso degli atti di trasferimento, riguardanti una determinata estensione territoriale, trasmessi dai notai roganti i singoli atti.

7. — Le misure dalla legge rispettivamente predisposte per il trasferimento dei terreni e degli edifici, non sono dunque comparabili, in quanto ispirate ad un diverso sistema di accertamento e di contrasto all'abusivismo. La diversità della regolamentazione non appare dunque né illogica né irragionevole, attesa la differenza strutturale degli illeciti urbanistici riguardanti gli edifici da un lato, per i quali l'abuso è già stato perpetrato al momento dell'attività negoziale, per i terreni dall'altro, per i quali l'abuso è in via di consumazione per effetto di trasferimenti parziali.

Le formalità che caratterizzano la stipulazione degli atti aventi ad oggetto terreni non edificati traggono una propria logica giustificazione dalla economia complessiva del sistema, finalizzato a investire il sindaco degli elementi da cui cogliere l'esistenza di una lottizzazione, ed approntare le misure repressive. Di tale sistema l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica al momento della stipulazione dell'atto è passaggio fondamentale, anche se di per sé non significativo circa la regolarità del singolo atto di trasferimento.

La mancata previsione legislativa di conferma di un atto non assistito da certificato non è neppure di per sé irragionevole; al contrario, una sua previsione, postulando, proprio in consonanza con gli artt. 17 e 40, un obbligo di verifica sostanziale di conformità alla normativa urbanistica da parte del notaio, da un lato si porrebbe in contrasto con l'intento legislativo di ridefinizione dei compiti del pubblico ufficiale e di delimitazione delle ipotesi di responsabilità, dall'altro non apparirebbe di per sé attendibile e concludente, non disponendo il notaio di quel complesso di indici di valutazione indicati dal primo comma dell'art. 18, dai quali è possibile ravvisare l'illecito e dei quali solo il sindaco può disporre.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 39

Sentenza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sospensione per incapacità dell'imputato - Assunta applicabilità della disciplina con riferimento alla sola infermità mentale e non anche alla infermità fisica che osti alla partecipazione attiva e consapevole al processo - Lamentata lesione del diritto di difesa, autodifesa e del principio di uguaglianza - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen. artt. 70, 71, 72.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'11 dicembre 2002 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 2003 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Genova, nel corso di un giudizio penale per i reati di violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e lesioni personali, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui limitano gli accertamenti sulla persona dell'imputato e i successivi provvedimenti in ordine alla sospensione del procedimento alle sole ipotesi in cui, per infermità mentale, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, e non prevedono invece l'applicazione della disciplina della sospensione del processo a tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di esprimersi in modo compiuto né verbalmente, né attraverso la scrittura, né utilizzando un linguaggio convenzionale che sia traducibile avvalendosi di un interprete, e quindi sia impossibilitato a partecipare attivamente al processo, esercitando validamente la propria autodifesa.

Il giudice *a quo* riferisce in fatto che dalla disposta perizia risulta che l'imputato presenta esiti di un *ictus* cerebrale e, in particolare, è affetto da afasia, per cui gli è impossibile l'espressione verbale, e da emiparesi destra con plegia dell'arto superiore, cosicché non può scrivere e, con la mano sinistra, riesce solo «a firmare ed a scrivere piccoli e semplici vocaboli»; e che egli, pur sforzandosi di parlare, produce suoni vocali stereotipati incomprensibili. L'imputato, benché in grado di partecipare coscientemente al processo, sarebbe impossibilitato ad esprimersi correttamente sul piano verbale.

Il remittente muove dalla premessa secondo cui, nella disciplina vigente, non vi sarebbe alcuna norma che consenta, in un caso concreto avente tali caratteristiche, di sospendere o anche solo di rinviare il dibattimento.

In particolare, il giudice *a quo* ritiene non applicabile l'art 420-ter, richiamato dall'art. 484 cod. proc. pen., in quanto non si verserebbe in un'ipotesi di assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro impedimento. L'imputato, in effetti, potrebbe venire in udienza, né la partecipazione al processo risulterebbe in qualche modo dannosa per la sua salute. Neppure risulterebbe applicabile, ad avviso del remittente, la disciplina dettata dagli articoli 70 e ss. cod. proc. pen., relativa alle ipotesi di imputato che, per infermità mentale, non è in grado di partecipare coscientemente al processo. Infatti dalla perizia risulta che l'imputato, avendo un grado sufficiente di coscienza e di capacità di intervento critico, può partecipare coscientemente al processo, per cui del tutto arbitrario e non consentito sarebbe il richiamo alla citata disciplina. Non potrebbe, infine, neppure applicarsi la disciplina dettata dall'art. 119 cod. proc. pen., relativamente alla partecipazione del sordo, del muto e del sordomuto ad atti del procedimento, in quanto l'imputato, colpito da *ictus* in età avanzata e quindi solo da poco tempo non in grado di esprimersi, non utilizza un «linguaggio» convenzionale che possa essere sottoposto alla «traduzione» di un interprete, ma solo emette suoni inarticolati e compie gesti privi di un significato codificato, che solo la sensibilità e l'abitudine di rapporto delle persone che gli vivono vicine rende in qualche misura comprensibili. In conclusione l'imputato, non potendo parlare, non potendo scrivere correntemente e non potendo essere inteso nelle sue espressioni gestuali e vocali da un interprete, avendo solo la capacità di farsi intendere quando esprime assenso o dissenso e poco più, non avrebbe alcun modo di comunicare compiutamente né con il suo difensore né, tanto meno, nell'ambito del processo.

Ad avviso del tribunale, qualora si ritenesse di poter comunque celebrare il dibattimento, non sussistendo alcuna norma che ne consenta la sospensione, verrebbero gravemente compromesse le possibilità di difesa dell'imputato, sia sotto il profilo dell'impossibilità di narrare compiutamente al difensore la propria versione dei fatti, al fine di concordare la più adeguata linea difensiva, sia sotto il profilo di esercitare adeguatamente l'autodifesa. Di qui, stante l'impossibilità di trovare una adeguata risposta nel diritto vigente, se non forzando la lettera della legge oltre ogni limite consentito, il dubbio di legittimità costituzionale degli articoli 70, 71, 72 cod. proc. pen., nei termini sopra indicati.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice ne motiva la sussistenza affermando che l'accoglimento di essa legittimerebbe la sospensione del processo con periodico riesame della situazione fisica dell'imputato sino a quando, eventualmente, egli non riuscisse a recuperare in modo sufficiente l'uso della parola, o la capacità di scrivere, tanto da consentirgli di narrare i fatti.

In punto di non manifesta infondatezza, il tribunale osserva che costringere l'imputato a subire un processo in cui egli, di fatto, non è in grado di partecipare attivamente e in modo costruttivo, significherebbe pregiudicare l'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa, sotto il profilo del diritto di autodifendersi, che è costituzionalmente sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione e che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto prevalente rispetto al diritto di essere giudicato. Il diritto di difesa, rileva il remittente, nel sistema adottato dall'ordinamento italiano è imperniato sul concorso dell'attività difensiva dell'imputato con quella del difensore tecnico ma, pur articolandosi attraverso i due poli dell'autodifesa e dell'assistenza tecnica, le rispettive posizioni conservano, di regola, carattere di piena autonomia e la prima (l'autodifesa) assume certamente un carattere indefettibile e prioritario e non può essere sostituita dalla seconda che, pur integrando, nei casi previsti dalla legge, necessariamente l'altra, è pur sempre condizionata ad un atto di libera scelta da parte dell'interessato e, solo in difetto, da un atto di doverosa integrazione da parte del giudice. Conseguentemente, celebrare il processo senza che le possibilità di autodifesa dell'imputato siano effettive, comporterebbe, ad avviso del giudice *a quo*, la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Applicando la normativa processuale vigente, risulterebbe altresì violato il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbero trattate in modo assolutamente differente situazioni che per molti aspetti sono assimilabili: la posizione di chi non è neppure in grado di capire il valore del processo e di ciò che avviene nel suo ambito e quella di chi, pur comprendendolo, non è comunque in grado, alla stregua dell'incapace, di interferire, in modo costruttivo per le proprie esigenze difensive, nel processo stesso.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura osserva che sulla questione la Corte si sarebbe già pronunciata con la sentenza n. 281 del 1995. Conclude quindi affinché la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata dal Tribunale di Genova investe gli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, relativi alla sospensione del processo nel caso in cui «lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento», censurati «nella parte in cui limitano gli accertamenti sulla persona dell'imputato e i successivi provvedimenti in ordine alla sospensione del procedimento alle sole ipotesi in cui, per infermità mentale, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, e non prevedono invece l'applicazione della disciplina della sospensione del processo a tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente al processo, esercitando validamente la propria autodifesa».

Il remittente muove dalla premessa secondo cui l'imputato del processo *a quo* è stato riconosciuto dal perito in possesso di un grado sufficiente di coscienza e di capacità di intervento critico, e dunque in grado di partecipare coscientemente al processo, ma, a causa degli esiti di un *ictus*, è impossibilitato ad esprimersi correttamente sul piano verbale e a scrivere, né utilizza un linguaggio convenzionale che possa essere tradotto da un interprete come accade nel caso delle persone mute. Egli ritiene dunque che non siano applicabili nella specie né gli artt. 70 - 72 cod. proc. pen., né l'art. 119 cod. proc. pen. relativo alla partecipazione del muto agli atti del procedimento, e nemmeno l'art. 420-ter cod. proc. pen. sull'impedimento a comparire dell'imputato, poiché il suo stato di infermità non comporterebbe impossibilità di comparire. Poiché, stante questa situazione, l'imputato non sarebbe in grado di partecipare «attivamente e in modo costruttivo» al processo, ne risulterebbe pregiudicato il suo diritto di difesa, e soprattutto il diritto di autodifesa, con violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Sarebbe inoltre violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbero trattate in modo diverso situazioni per molti aspetti assimilabili, vale a dire, da un lato, la posizione di chi non è neppure in grado di capire il valore del processo, dall'altro quella di chi, pur comprendendolo, non è in grado di intervenire «in modo costruttivo per le proprie esigenze difensive» nel processo stesso.

2. — La questione non è fondata, in quanto non è esatta la ricostruzione del sistema normativo operata dal giudice *a quo*.

Come il remittente esattamente avverte, la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l'imputato sia in grado non solo di essere fisicamente presente, se lo ritiene, al processo, ma anche di partecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale, ovviamente con le modalità consentite dalla sua complessiva personalità, interloquendo con gli altri soggetti del processo medesimo, allo scopo di esercitare l'autodifesa, e di comunicare con il proprio difensore, quindi anche con la possibilità di esprimersi essendo percepito e compreso (*cf.* sentenza n. 341 del 1999).

Se ad assicurare la possibilità di presenziare fisicamente al processo è intesa la disciplina sul rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato (art. 420-ter cod. proc. pen.), e se a garantire la possibilità di percepire o di esprimersi, nel caso di difficoltà ad udire o a parlare dell'imputato, sovviene la disciplina che assicura l'assistenza di un interprete nell'ipotesi di sordità o mutismo dell'imputato (art. 119 cod. proc. pen., come risulta dalla pronuncia additiva di cui alla sentenza n. 341 del 1999), l'ipotesi invece in cui l'impossibilità di partecipare attivamente al processo dipenda dalla situazione mentale dell'imputato è contemplata dagli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen.

L'art. 70 prevede il ricorso ad un accertamento peritale quando «vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale» — non più necessariamente sopravvenuta al fatto (sentenza n. 340 del 1992) —, «l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo»; a sua volta l'art. 71 dispone che, se a seguito di tale accertamento «risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento», quest'ultimo è sospeso (sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere), facendosi poi luogo ogni sei mesi ad ulteriori accertamenti «sullo stato di mente dell'imputato», in vista di una revoca della sospensione «non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento» (art. 72).

Anche se l'art. 70 letteralmente si riferisce ad ipotesi di «infermità mentale», il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo «stato mentale» dell'imputato ne impedisca la cosciente partecipazione al processo. Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere

parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa. Ciò significa che quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato, in modo tale da impedirne una effettiva partecipazione — nel senso ampio che si è detto — al processo, questo non può svolgersi. Alla verifica di tale situazione è diretto l'accertamento peritale, sulle cui risultanze si esercita il controllo del giudice ispirato ai principi ora enunciati.

Ove poi risultasse che lo stato mentale dell'imputato ne consente, di per sé, la partecipazione consapevole e attiva al processo, e sussistono solo ostacoli alla espressione verbale o scritta e alla reciproca comprensione, derivanti da impedimenti, collegati ad uno stato di infermità, all'udito o alla parola dell'imputato, troverebbero applicazione le regole dell'art.119 cod. proc. pen., che prevede il diritto all'assistenza di un «interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare» con l'imputato, al fine di consentirgli di «potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa» (così nella estensione che la disposizione ha subito per effetto della sentenza n. 341 del 1999 di questa Corte).

Non sussiste dunque la lacuna di tutela del diritto di difesa denunciata dal remittente.

Nemmeno, di conseguenza, ha fondamento la censura di violazione del principio di eguaglianza. Una volta riconosciuto che in tutti i casi in cui lo «stato mentale» dell'imputato, nel senso ampio che s'è detto, ne impedisca la consapevole e attiva partecipazione al processo, si applica il sistema degli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., non vi è luogo ad alcuna disparità ingiustificata di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 70 (Accertamenti sulla capacità dell'imputato), 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato) e 72 (Revoca dell'ordinanza di sospensione) del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0118

N. 40

Ordinanza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di ammissibilità per conflitto tra poteri dello Stato.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Precedenti dichiarazioni di improcedibilità per deposito oltre il termine, una prima volta, e di inammissibilità per difetto di chiarezza della domanda, una seconda volta - Riproposizione del medesimo conflitto per la terza volta - Palese contrasto con l'esigenza costituzionale che il giudizio instaurato sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 9 novembre 1999 (doc. IV-ter, n. 36/R).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito del corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata nella seduta del 9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti a questo Tribunale nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, promosso dal Tribunale di Cosenza - seconda sezione penale, con ricorso depositato il 5 dicembre 2002 ed iscritto al n. 230 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con «ordinanza» del 1° luglio 2002, pervenuta il 5 dicembre 2002 nella cancelleria di questa Corte a mezzo del servizio postale, il Tribunale di Cosenza - seconda sezione penale, in composizione collegiale, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 9 novembre 1999 (doc. IV-ter, n. 36/R), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi concernono opinioni da ritenersi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che nei confronti di Vittorio Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato al Parlamento, è in corso un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 in relazione all'art. 595 cod. pen. ed all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, in quanto questi, facendo uso del mezzo televisivo, avrebbe «offeso la reputazione del consulente tecnico Sandro Lopez, qualificandolo persona incapace, professionalmente inidonea, con l'attribuzione del fatto determinato di non essere in grado di effettuare una perizia balistica per l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il microscopio comparatore (strumento particolarmente importante nelle indagini balistiche), non essendo neanche in grado di riconoscere se stesso in uno specchio»;

che, ad opinione del Tribunale, il conflitto di attribuzione in riferimento alla delibera in esame, poiché «è mutata nel corso degli anni la composizione del collegio e legittimamente ogni nuova composizione ha rivalutato le richieste delle parti alla luce del diniego espresso dalla Camera dei deputati», sarebbe ritualmente riproposto, benché già dichiarato una prima volta improcedibile ed una seconda volta inammissibile;

che, ad avviso del ricorrente, la Camera dei deputati non avrebbe esercitato correttamente il proprio potere, tenuto conto che il particolare contesto televisivo in cui sono state espresse le opinioni per cui pende processo penale — e cioè la trasmissione «Sgarbi Quotidiani» — varrebbe a collocarle al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche del mandato parlamentare col quale sussisterebbe nient'altro che una relazione occasionale ed eventuale;

che, sulla scorta di tali deduzioni, il Tribunale conclude chiedendo l'annullamento della delibera della Camera dei deputati del 9 novembre 1999.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare l'ammissibilità del ricorso;

che, in via pregiudiziale, occorre osservare come il Tribunale di Cosenza, in riferimento alla medesima delibera della Camera dei deputati del 9 novembre 1999, riproponga il conflitto di attribuzione già dichiarato da questa Corte, una prima volta, improcedibile per l'avvenuto deposito del ricorso e dell'ordinanza che lo dichiarava ammissibile (n. 389 del 2000) oltre il termine stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 293 del 2001), ed una seconda volta inammissibile, «a prescindere da ogni ulteriore questione sulla ritualità di riproposizione», per il difetto nel ricorso «di una domanda chiaramente individuabile, consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che annulli la stessa delibera» (ordinanza n. 159 del 2002);

che, col riproporre il medesimo conflitto per la terza volta, il Tribunale di Cosenza — essendo, evidentemente, del tutto irrilevante la circostanza della sua mutata composizione personale — pone in essere una situazione processuale in palese contrasto con quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 116 del 2003 (e ribadito nelle ordinanze nn. 153, 188, 189, 214, 247, 254, 277, 280 e, da ultimo, 358 del 2003), secondo cui le finalità e particolarità dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri fanno emergere, nel quadro della disciplina della legge 11 marzo 1953, n. 87, «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», ragion per cui non è ammissibile mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo così *ad libitum* il ristabilimento della «certezza e definitività di rapporti»;

che, pertanto, deve essere esclusa la riproponibilità del conflitto in esame e conseguentemente lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza - seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 41

Ordinanza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Imposizione straordinaria - Redditi di lavoro dipendente - Trattamenti di fine rapporto - Obbligo tributario a carico del datore di lavoro, sostituto d'imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute un importo ragguagliato all'ammontare dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996 e 1997 - Assunta irragionevolezza con lesione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza della questione - Assorbimento delle censure relative ai commi 221-bis, 211-ter e 212 dell'articolo censurato.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212, 213 (sostituito); d.l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 2, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza del 27 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo sul ricorso proposto da M.I.B. Manifattura italiana del Brembo s.r.l. contro la Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione di Bergamo, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio — relativo al silenzio-rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di rimborso del versamento di ritenute effettuato, quale sostituto d'imposta, dalla Società M.I.B. Manifattura Italiana del Brembo s.r.l. sugli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto (in seguito t.f.r.) dei propri dipendenti — promosso dalla suddetta società, la Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con ordinanza del 13 dicembre 2000 (r.o. n. 499 del 2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

che le predette norme impongono ai sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente l'obbligo di versare al fisco un acconto delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto;

che il prelievo previsto da tali norme non potrebbe «essere giustificato a livello costituzionale» — secondo il giudice rimettente — considerandolo, alternativamente, alla stregua di «una imposta patrimoniale» (atteso che «gli accantonamenti su cui esso è commisurato costituiscono nell'economia del bilancio solo una posta al passivo», come tale priva di significato quale «manifestazione di capacità contributiva») ovvero di «un prestito forzoso» (mancando nella norma che lo contempla «la previsione di un interesse sulle pretese somme incassate»);

che — secondo il giudice *a quo* — le disposizioni suddette, facendo «ricadere su di una particolare categoria di soggetti (taluni imprenditori)», piuttosto che «sull'intera collettività», la «parziale copertura di un costo pubblico» e dando inoltre vita ad «un prelievo coattivo di ricchezza non correlato ad alcuna manifestazione di capacità contributiva», concretizzerebbero altrettante violazioni «dei principi costituzionali dell'eguaglianza tributaria e della capacità contributiva postulati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione»;

che è intervenuto in giudizio avanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso perché venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione essendo la stessa stata già decisa con sentenza n. 155 del 2001.

Considerato che l'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo solleva — quanto ai commi 211 e 213 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 — la medesima questione già dichiarata da questa Corte infondata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3 e 53 della Costituzione), con la sentenza n. 155 del 2001 che ha esaminato gli stessi profili ed argomentazioni;

che le censure relative ai commi 211-*bis*, 211-*ter* e 212 del medesimo articolo di legge debbano ritenersi assorbite da quella avente ad oggetto i commi 211 e 213;

che, quanto ai commi da ultimo menzionati, non sono stati adottati motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente e redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 42

Ordinanza 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Patrimonio o demanio idrico statale - Generalizzato obbligo di dismissione di aree - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative della regione, dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della regione, del principio di leale collaborazione - Irrituale notificazione del ricorso alla sola Avvocatura generale dello Stato e deposito tardivo presso la cancelleria della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 5-*bis*, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118, 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio ed al demanio dello Stato), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.), promosso con ricorso della Regione Abruzzo, notificato il 9 ottobre 2003, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2003.

Udito nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2004 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ricorso notificato all'Avvocatura generale dello Stato il 9 ottobre del 2003, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 21 ottobre 2003, la Regione Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.), per violazione degli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che, secondo la Regione ricorrente, la norma impugnata avrebbe dato vita ad «una disciplina del tutto spuria relativa all'alienazione di aree appartenenti al patrimonio dello Stato, accompagnata da una procedura di trasferimento parimenti discutibile», avendo introdotto «un generalizzato obbligo di dismissione, attraverso alienazione diretta ad opera dell'Agenzia del demanio verso i proprietari/occupatori, delle aree appartenenti al suo patrimonio o demanio», allorché le stesse o «risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite, entro il 31 dicembre 2002, su fondi attigui di proprietà altrui», ovvero «siano divenute aree di pertinenza», oppure, infine, «siano interne a strumenti urbanistici vigenti»;

che la Regione Abruzzo deduce la violazione degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione (oltre che del principio di «leale collaborazione» tra Stato e Regioni), denunciando che la norma impugnata non sarebbe rispettosa della distinzione di funzioni tra Stato e Regioni nelle materie inerenti al «governo del territorio» ed alla «protezione civile» (attribuite dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza regionale c.d. «concorrente»), configurandosi «sicuramente quale legislazione di dettaglio»;

che inoltre — ad avviso della ricorrente — «per l'esercizio delle funzioni amministrative, connesse alle funzioni di legislazione generale regionale» è «essenziale che i beni (ad oggi) costituenti il c.d. patrimonio o demanio idrico statale conservino la originaria natura», di talché ulteriormente illegittima — per violazione dell'art. 118 della Costituzione e del principio c.d. di «leale collaborazione» — si presenterebbe la scelta effettuata dal legislatore statale di «sottrarre in via generale, senza valutazione alcuna delle singole e particolari situazioni fattuali e di diritto» i beni in concreto destinati alla «gestione del demanio idrico»;

che — secondo la ricorrente — la disposizione impugnata si pone in contrasto, infine, anche con l'art. 119 della Costituzione, atteso che la scelta statale di separare «i beni connessi ed immanenti all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio idrico» dallo «scopo di destinazione» loro proprio, si risolverebbe in una lesione della «autonomia patrimoniale e finanziaria delle regioni».

Considerato che l'impugnativa proposta dalla Regione Abruzzo incorre in un duplice concorrente profilo d'inammissibilità;

che il ricorso in esame, infatti, risulta notificato alla sola Avvocatura generale dello Stato, così contravvenendo al principio secondo cui «ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260» che reca «Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato» (v. anche la legge 3 aprile 1979, n. 103 che reca «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»), con la conseguenza che «è irrituale la notificazione del ricorso effettuata soltanto presso l'Avvocatura dello Stato» (sentenza n. 135 del 1997, ordinanza n. 266 del 1995 e sentenze n. 295 del 1993, n. 355 del 1992 e n. 548 del 1989);

che il ricorso della Regione Abruzzo, inoltre, risulta depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 21 ottobre 2003, e dunque oltre sessanta giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della legge 1° agosto 2003, n. 212 che ha introdotto la norma sospettata d'incostituzionalità, essendo detta pubblicazione avvenuta in data 11 ottobre 2002;

che, quindi, non risulta rispettato il termine previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), termine stabilito a pena di decadenza (sentenze n. 303 del 2003, n. 99 del 2000, n. 72 del 1981 e n. 191 del 1980; ordinanze n. 126 del 1997, n. 528 e n. 643 del 1988), senza che operi l'istituto della sospensione feriale dei termini (sentenze 127 del 1997, n. 233 del 1993, n. 215 del 1986, n. 239 del 1982, n. 174 del 1974 e n. 30 del 1973);

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Abruzzo avverso l'art. 5-bis del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.), sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117, 118, 119 della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente e redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0121

N. 43

Sentenza 20 - 27 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Turismo - Testo unico della Regione Veneto - Composizione della Commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca - Prezzi delle strutture alberghiere e degli stabilimenti balneari - Collaudo delle opere eseguite sui beni del demanio marittimo - Rinnovo automatico delle concessioni sui beni del demanio marittimo - Svolgimento occasionale dell'attività di guida turistica - Ricorso del Presidente del Consiglio - Lamentata lesione della competenza legislativa dello Stato - Difetto della determinazione governativa di impugnazione - Inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, artt. 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, e 90, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Regione Veneto - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - Obbligo dei Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici - Intervento sostitutivo regionale nei confronti dei Comuni inadempienti, mediante nomina di un commissario *ad acta* - Ricorso del Presidente del Consiglio - Lamentata lesione delle prerogative statali in tema di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, art. 91, comma 8.
- Costituzione, artt. 114, 117, 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, 90, comma 1, e 91, comma 8, della legge della regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2003 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Bertolissi per la regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 gennaio 2003 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 16 gennaio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere *e, g, l, p, s*, 120, secondo comma, e 114, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, 90, comma 1, e 91, comma 8, della legge della regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

L'Avvocatura censura, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *s*, della Costituzione, l'art. 33, comma 3, della legge regionale, in tema di composizione della commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca, perché attribuirebbe un ruolo marginale alla Amministrazione dei beni e delle attività culturali, sia affiancando al componente della commissione ivi prevista designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto un «esperto» designato dagli stessi operatori turistici e un «dipendente» della Provincia competente per territorio, sia limitando ad un solo componente la presenza della predetta Amministrazione, che — si osserva — nel Veneto ha più Soprintendenze con competenza per i beni ambientali e architettonici.

Altre disposizioni oggetto di impugnativa, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione, sotto il profilo della tutela della concorrenza, sono gli articoli 34, comma 8, 43, comma 9, e 60, comma 3, della legge della regione Veneto, nella parte in cui limitano l'applicabilità di prezzi inferiori ai minimi e prevedono sanzioni per l'applicazione di prezzi «difformi» (anziché «superiori») a quelli liberamente stabiliti dagli operatori economici e comunicati alla Provincia.

L'art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo è denunciato nella parte in cui — malgrado il formale ossequio alle leggi dello Stato, contenuto nell'art. 46, comma 1 — prevede illimitati rinnovi «automatici» delle concessioni sul demanio marittimo, con costituzione di diritti privati praticamente perpetui su detto demanio. Tale disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere *g*, *l* e *s*, della Costituzione.

A sua volta, l'art. 51, comma 3, della legge regionale contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettere *g* e *s*, della Costituzione, perché affida soltanto all'ufficio tecnico comunale (e nel caso di inerzia all'ufficio regionale del genio civile) la vigilanza ed il collaudo delle opere realizzate dal concessionario sul demanio marittimo, senza prevedere la partecipazione di alcuno designato dallo Stato, ed oltretutto stabilendo (parrebbe solo per il collaudo) un troppo breve termine di 60 giorni e ponendone i costi a carico della finanza pubblica; ed inoltre perché omette di richiamare, come sarebbe stato almeno opportuno, l'art. 49 del codice della navigazione.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 90, comma 1, della legge regionale, là dove circoscrive le possibilità di svolgere in modo occasionale anche attività di guida turistica all'interno di musei, gallerie e siti archeologici appartenenti allo Stato, senza esplicitamente consentire che dipendenti dell'Amministrazione dei beni ed attività culturali possano occasionalmente illustrare i beni artistici storici o archeologici (ad esempio, a visitatori istituzionali italiani o stranieri), contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera *g*, della Costituzione.

Infine, viene denunciata l'illegittimità costituzionale — in riferimento all'art. 120, secondo comma, nonché all'art. 114, primo e secondo comma, ed all'art. 117, secondo comma, lettera *p*, della Costituzione — dell'art. 91, comma 8, della legge regionale, il quale prevede che la regione proceda alla nomina di un commissario *ad acta* qualora il comune non abbia modificato, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del testo unico, gli strumenti urbanistici, con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi. Rileva l'Avvocatura che l'art. 120, secondo comma, della Costituzione nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di «sostituirsi a organi ... delle città metropolitane, delle province e dei comuni» nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla «legge» il compito di definire «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione». Ad avviso della difesa erariale, la continuità testuale dei due periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120 della Costituzione, le solenni disposizioni contenute nell'art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*, della Costituzione della materia «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo che delibera l'intervento sostitutivo, sarebbero considerazioni tutte concordemente concludenti nel senso che l'espressione «la legge definisce» utilizzata dal Costituente starebbe per «disposizioni legislative dello Stato definiscono».

In definitiva, l'art. 120 della Costituzione attribuirebbe al Governo della Repubblica il potere di sostituirsi ad organi delle Regioni e degli enti locali nei casi ivi indicati e prevederebbe che l'esercizio dei poteri sostitutivi sia disciplinato mediante atto legislativo dello Stato. L'Avvocatura esclude che la disciplina degli interventi sostitutivi possa essere qualificata normativa «di chiusura» rispetto alle disposizioni legislative o amministrative costitutive degli obblighi rimasti inadempiti o, in genere, non osservati.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la regione Veneto, concludendo per il rigetto del ricorso.

Eccepisce preliminarmente la regione che la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002, che ha deciso la proposizione del ricorso, non fa riferimento all'impugnazione di tutte le disposizioni indicate dall'Avvocatura generale dello Stato, ma solo a quella dell'art. 91, comma 8, della legge regionale. Infatti, nella rela-

zione del Ministro per gli affari regionali, allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 20 dicembre, si afferma che la legge della regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, sarebbe censurabile in quanto «la disposizione di cui all'art. 91, comma 8, prevede la nomina da parte regionale di un commissario *ad acta* per l'esercizio di poteri sostitutivi regionali», con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, che «demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali». L'impugnativa degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, 90, comma 1, della legge della regione Veneto sarebbe, dunque, inammissibile.

In ogni caso, osserva la difesa della regione, gli stessi articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 60, comma 3, e 90, comma 1, della legge regionale n. 33 del 2002 costituirebbero la mera riproduzione di disposizioni regionali vigenti prima dell'entrata in vigore del testo unico in materia di turismo e mai impugnate dallo Stato (nonostante il turismo fosse, prima della modifica dell'art. 117 della Costituzione, materia di competenza concorrente), mentre l'art. 54, comma 2, riprodurrebbe il testo di disposizioni statali. Dunque, anche sotto questo ulteriore profilo, le censure di illegittimità costituzionale prospettate dall'Avvocatura generale sarebbero inammissibili.

Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale sarebbero comunque infondate.

Con riferimento, in particolare, alla censura rivolta all'art. 91, comma 8, la regione ritiene compatibile con il testo costituzionale l'instaurazione ad organi delle Regioni di poteri sostitutivi, diversi da quello previsto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, nei confronti degli enti territoriali. Qualora, infatti, si riconosca all'intervento statale il carattere della straordinarietà, la norma costituzionale dovrebbe essere letta come legittimante, appunto, l'intervento statale con l'ampiezza e, insieme, nei limiti indicati, ma non già escludente la possibilità di casi di sostituzione, per così dire, ordinaria (da prevedere e disciplinare nel quadro della regolazione di un settore o materia, in conformità ai presupposti e contenuti tipici della sostituzione amministrativa) da parte di organi della regione o di altri poteri pubblici. Una tale conclusione si imporrebbe in quanto, se è alla regione che spetta dettare la disciplina delle modalità organizzative della funzione, sempre alla regione spetta, conseguentemente, prevedere un suo intervento in caso di inerzia di altri soggetti cui essa prescrive di porre in essere una determinata attività, poiché tale inerzia impedisce l'attuazione delle scelte politiche da essa compiute nell'esercizio delle sue competenze costituzionalmente tutelate. E poiché le fattispecie in cui la regione esercita dei poteri di sostituzione nei confronti degli enti locali, quale quella di cui all'art. 91, comma 8, della legge regionale, non rientrano nell'esercizio del potere sostitutivo statale previsto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultima disposizione non potrebbe dettare la disciplina di queste stesse fattispecie.

Ma sarebbe non conferente anche il richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 114 e nell'art. 117, secondo comma, lettera *p*, della Costituzione. In particolare, non si potrebbe sostenere che la disciplina dei controlli rientri nell'ambito della materia «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p*, se non a patto di attribuire alla materia stessa un significato tanto ampio da farvi rientrare tutta la legislazione che abbia ad oggetto qualsiasi funzione degli enti locali: il che sarebbe assolutamente incompatibile con la lettera della disposizione e, prima ancora, con il complessivo assetto dei poteri voluto dalla riforma costituzionale.

3. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha depositato memoria illustrativa.

A fronte dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla regione con riferimento alle disposizioni impugnate diverse dall'art. 91, comma 8, sul rilievo che esse non sarebbero state oggetto di censura da parte del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura replica che la pretesa relazione del Ministro per gli affari regionali che circoscriverebbe in tal modo l'oggetto del ricorso altro non sarebbe che «un appunto tecnico non sottoscritto proveniente dal Dipartimento affari regionali». Tuttavia, l'Avvocatura dichiara di «limitare la materia del contendere al citato art. 91, comma 8, con abbandono delle rimanenti censure».

In ordine al potere sostitutivo ivi previsto, l'Avvocatura ribadisce che esso necessita di una espressa previsione costituzionale, nonché di una predeterminazione dei limiti e delle modalità di esercizio dello stesso, poiché sarebbe «irrazionale» che i legislatori regionali «malgrado l'art. 114, comma secondo, l'art. 117, comma secondo, lettera *p*, e l'art. 118 comma primo e secondo» della Costituzione siano, a differenza dello Stato, «sostanzialmente liberi» nel disciplinare tale potere. L'art. 120 della Costituzione, invece, porrebbe una «riserva» nella configurazione del potere sostitutivo, «bilanciata» dall'azione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, affinché esso sia esercitato non in chiave sanzionatoria, ma «di sostegno solidale e di ausilio».

Tale linea di lettura troverebbe conferma nell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che assegnerebbe in materia alle Regioni e agli enti locali «soltanto una facoltà di iniziativa».

4. — Anche la regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa, con cui, ribadite le eccezioni preliminari in rito, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il potere sostitutivo disciplinato dall'impugnato art. 91, comma 8, a fronte di un'attività vincolata dell'ente locale, costituirebbe «pura e semplice manifestazione delle facoltà spettanti alla regione, di natura sia legislativa, sia amministrativa», che non avrebbe a che vedere con le prerogative eccezionali spettanti allo Stato a salvaguardia dell'interesse nazionale e dei valori indicati dall'art. 120 della Costituzione.

Oltretutto, già nel vigore dell'art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la dottrina aveva concluso per l'ammissibilità di interventi sostitutivi delle Regioni nei confronti degli enti locali, quantomeno per le attribuzioni loro conferite dalla regione stessa.

In conclusione, mentre il potere di cui all'art. 120 della Costituzione avrebbe carattere tassativo ed eccezionale, quello introdotto dalla norma impugnata costituirebbe, su un piano del tutto diverso, «una manifestazione dei poteri attivi di chi ha, costituzionalmente, la facoltà di agire e la responsabilità dei risultati».

Considerato in diritto

1. — Il ricorso del Presidente del Consiglio ha ad oggetto diverse disposizioni della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo): precisamente gli articoli 33, comma 3 (in tema di composizione della commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca); 34, comma 8, 43, comma 9, e 60, comma 3 (in tema di prezzi delle strutture ricettive alberghiere e degli stabilimenti balneari, e di relative sanzioni); 51, comma 3 (in tema di collaudo delle opere eseguite sui beni del demanio marittimo); 54, comma 2 (in tema di rinnovo automatico delle concessioni sui beni del demanio marittimo); 90, comma 1 (in tema di svolgimento occasionale dell'attività di guida turistica); 91, comma 8 (in tema di nomina di commissario *ad acta* nel caso di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici).

Tuttavia, mentre la delibera del Consiglio dei ministri che ha deciso l'impugnazione contiene la sola generica determinazione di impugnare «la legge della regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33» (legge, si badi, recante una amplissima e articolata disciplina riguardante i più diversi oggetti attinenti alla materia del turismo), la relazione del Dipartimento degli affari regionali, allegata al verbale del Consiglio dei ministri, e sulla cui base il Consiglio ha deliberato, fa menzione di un'unica disposizione censurabile in quanto ritenuta in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, e cioè l'articolo 91, comma 8, in tema di potere sostitutivo regionale nei confronti dei comuni.

Deve pertanto concludersi che è ammissibile solo la questione sollevata nei confronti di quest'ultima disposizione. Sono invece inammissibili, per difetto della determinazione governativa di impugnazione, di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (nel testo vigente all'epoca in cui il ricorso è stato proposto: ma nello stesso senso dispone l'attuale articolo 31, comma 3, nel testo sostituito dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131), le questioni relative alle altre disposizioni menzionate, non potendo esse ritenersi validamente ricomprese nella determinazione di impugnare l'intera legge: determinazione che — date le caratteristiche della legge stessa — risulterebbe comunque inammissibile per genericità, se non fosse specificata e motivata, limitatamente all'articolo 91, comma 8, attraverso il rinvio alla relazione citata.

2. — L'articolo 91 della legge del Veneto, contenente «Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione», dispone, al comma 7, che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge «i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale». In sede di formazione della predetta variante dello strumento urbanistico, è previsto che, al fine di adeguare i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, «i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura massima del venti per cento della superficie in uso» (secondo periodo del comma 7).

Il comma 8, impugnato dal Governo, dispone che «trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, la regione procede alla nomina di un commissario *ad acta*».

Il ricorrente sostiene, conformemente a quanto dedotto anche in altri paralleli ricorsi contro altre leggi regionali, che detta disposizione del comma 8 contrasta con l'articolo 120 della Costituzione, dal quale, interpretato sistematicamente in correlazione con gli articoli 114 (sulla natura e l'autonomia degli enti territoriali) e 117, secondo comma, lettera *p*, della stessa Costituzione (che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia concernente «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»), si ricaverebbe che solo al Governo spetta il potere di sostituirsi agli organi degli enti locali, e che l'esercizio del potere sostitutivo può essere disciplinato, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 120, solo dalla legge statale.

3. — La questione non è fondata.

3.1. — I poteri del tipo in esame, che comportano cioè la sostituzione di organi di un ente a quelli di un altro, ordinariamente competente, nel compimento di atti, ovvero la nomina da parte dei primi di organi straordinari dell'ente «sostituito» per il compimento degli stessi atti, concorrono a configurare e a limitare l'autonomia dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione, e devono quindi trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano.

Questo presupposto è sotteso, esplicitamente o implicitamente, a tutta la giurisprudenza costituzionale formatasi, in tema di poteri sostitutivi, prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sia pure con prevalente riferimento ad ipotesi di sostituzione dello Stato alle regioni previste per la tutela di interessi unitari affidati alla finale responsabilità dello Stato.

Il problema si poneva allora nel quadro di un sistema costituzionale (quello, appunto, del previgente Titolo V della Parte II della Costituzione) in cui, in linea di principio, le funzioni amministrative, nelle materie elencate dall'articolo 117, primo comma, spettavano alle regioni (articolo 118, primo comma), e occorreva dunque rinvenire uno specifico fondamento costituzionale per giustificare la collocazione in capo a organi statali di poteri sostitutivi, che si risolvevano in altrettante ipotesi di esercizio di funzioni amministrative regionali da parte dello Stato, in deroga alla attribuzione costituzionale. Quanto agli enti locali territoriali, le loro funzioni erano determinate in termini di principio dalle leggi generali della Repubblica di cui all'articolo 128 della Costituzione (ora abrogato), mentre la puntuale individuazione delle stesse era rimessa, per le materie di competenza statale e quanto alle funzioni «di interesse esclusivamente locale» inerenti alle materie di competenza regionale (articolo 118, primo comma, della Costituzione, nel testo previgente), alle leggi dello Stato, e, salvo quest'ultima ipotesi, per le materie di competenza regionale, alle leggi regionali di «delega» o di «conferimento» di funzioni.

In tale contesto, la eventualità della sostituzione di organi regionali a quelli degli enti locali, mentre era esclusa nelle materie in cui la regione non aveva competenze legislative e amministrative (cfr. sentenza n. 104 del 1973), poteva invece fondarsi sulle leggi regionali di delega o di «conferimento» di funzioni per le materie in cui, in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, le regioni erano costituzionalmente titolari delle competenze amministrative oltre che legislative. E infatti erano numerose le ipotesi in cui leggi regionali, nel disciplinare l'esercizio di funzioni afferenti a materie di competenza regionale, prevedevano poteri di intervento sostitutivo della regione nei confronti degli enti locali.

3.2. — Il sistema del nuovo Titolo V è improntato a criteri parzialmente diversi. Cadute le norme specifiche che attribuivano in via generale allo Stato il compito di definire le funzioni amministrative degli enti locali (articoli 118, primo comma, e 128, vecchio testo), il nuovo articolo 117, secondo comma, lettera *p*, ricomprende nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione delle sole «funzioni fondamentali» di comuni, province e città metropolitane; mentre il nuovo articolo 118, primo comma, attribuisce in via di principio ai comuni, in tutte le materie, «le funzioni amministrative», ma riserva la possibilità che esse, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a province, città metropolitane, Regioni e Stato. Da un lato dunque una «preferenza» generalizzata per gli enti più vicini ai cittadini, dall'altro un criterio flessibile, guidato da principi generali, per la concreta collocazione delle funzioni ai vari livelli di governo. E poiché tale concreta collocazione non può che trovar base nella legge, ne deriva che sarà la legge statale o regionale, a seconda che la materia spetti alla competenza legislativa dello Stato o della regione, ad operare le scelte relative, nel rispetto dei principi generali indicati.

È ciò che in sostanza risulta altresì dal nuovo articolo 118, secondo comma, secondo cui gli enti locali subregionali (non solo i comuni) «sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Quale che debba ritenersi il rapporto fra le «funzioni fondamentali» degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*, e le «funzioni proprie» di cui a detto articolo 118, secondo comma, sta di fatto che sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o in deroga ad essa per esigenze di «esercizio unitario», a livello sovracomunale, delle funzioni medesime.

In questo quadro, anche l'eventuale previsione di eccezionali sostituzioni di un livello ad un altro di governo per il compimento di specifici atti o attività, considerati dalla legge necessari per il perseguimento degli interessi unitari coinvolti, e non compiuti tempestivamente dall'ente competente, non può che rientrare, in via di principio, e salvi i limiti e le condizioni di cui si dirà, nello stesso schema logico, affidato nella sua attuazione al legislatore competente per materia, sia esso quello statale o quello regionale.

Se così non fosse, si avrebbe infatti l'assurda conseguenza che, per evitare la compromissione di interessi unitari che richiedono il compimento di determinati atti o attività, derivante dall'inerzia anche solo di uno degli enti competenti, il legislatore (statale o regionale) non avrebbe altro mezzo se non collocare la funzione ad un livello

di governo più comprensivo, assicurandone «l'esercizio unitario» ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione: conseguenza evidentemente sproporzionata e contraria al criterio generale insito nel principio di sussidiarietà.

3.3. — Il nuovo articolo 120, secondo comma, della Costituzione si inserisce in questo contesto, con la previsione esplicita del potere del Governo di «sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni» in determinate ipotesi, sulla base di presupposti che vengono definiti nella stessa norma costituzionale. L'ultimo periodo del comma prevede che sia la legge a definire le procedure, relative evidentemente all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal periodo precedente.

La nuova norma deriva palesemente dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle attribuzioni amministrative, taluni interessi essenziali — il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali — che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato (cfr. infatti l'articolo 117, quinto comma, ultimo inciso, della Costituzione, per gli obblighi internazionali e comunitari; l'articolo 117, secondo comma, lettere *h* e *m*, rispettivamente per l'ordine e la sicurezza pubblica e per i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali). Quanto all'«unità giuridica» e all'«unità economica», quale che ne sia il significato (che qui non occorre indagare), si tratta all'evidenza del richiamo ad interessi «naturalmente» facenti capo allo Stato, come ultimo responsabile del mantenimento della unità e indivisibilità della Repubblica garantita dall'articolo 5 della Costituzione.

La Costituzione ha voluto dunque che, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi statali e regionali nelle diverse materie, fosse sempre possibile un intervento sostitutivo del Governo per garantire tali interessi essenziali.

Ma l'articolo 120, secondo comma, non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi. In realtà esso prevede solo un potere sostitutivo *straordinario*, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari.

Il carattere straordinario e «aggiuntivo» degli interventi governativi previsti dall'articolo 120, secondo comma, risulta sia dal fatto che esso allude a emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica, sia dalla circostanza che nulla, nella norma, lascia pensare che si sia inteso con essa smentire una consolidata tradizione legislativa, che ammetteva pacificamente interventi sostitutivi, nei confronti degli enti locali, ad opera di organi regionali, anche diversi dagli organi di controllo già previsti dall'ora abrogato articolo 130 della Costituzione.

Pertanto è da escludere anche che da questa norma costituzionale si possa far discendere una riserva a favore della legge statale di ogni disciplina dell'esercizio di detti ulteriori poteri sostitutivi. La legge di cui è parola nell'ultimo periodo dell'articolo 120, secondo comma, è bensì la legge statale, ma in quanto la disciplina procedurale ivi prevista, pur se espressiva di principi di portata più generale, è quella relativa all'esercizio dei poteri straordinari di sostituzione delle amministrazioni di qualunque livello, spettanti al Governo a norma del periodo precedente.

4. — L'articolo 120, secondo comma, non preclude dunque, in via di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.

Poiché però, come si è detto, tali interventi sostitutivi costituiscono una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni dei comuni definite dalla legge, sulla base di criteri oggi assistiti da garanzia costituzionale, debbono valere nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi (essendo fondati sulla medesima ragione costituzionale) da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza di questa Corte in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni.

In primo luogo, le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali.

In secondo luogo, la sostituzione può prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività «prive di discrezionalità nell'*an* (anche se non necessariamente nel *quid* o nel *quomodo*)» (sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo: e ciò affinché essa non contraddica l'attribuzione della funzione amministrativa all'ente locale sostituito.

Il potere sostitutivo deve essere poi esercitato da un organo di governo della regione o sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 1994, n. 313 del 2003): ciò che è necessario stante l'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia, costituzionalmente rilevante, dell'ente sostituito.

La legge deve, infine, apprestare congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione (cfr. ancora sentenza n. 177 del 1988), non a caso espressamente richiamato anche dall'articolo 120, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione a proposito del potere sostitutivo «straordinario» del Governo, ma operante più in generale nei rapporti fra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita. Dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l'ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento (cfr. sentenze n. 153 del 1986, n. 416 del 1995; ordinanza n. 53 del 2003).

5. — La norma impugnata nella specie prevede l'intervento sostitutivo della regione nel caso in cui un comune ometta di provvedere, entro il termine fissato dalla stessa legge (articolo 91, comma 7), ad adeguare lo strumento urbanistico a quanto previsto dalla legge medesima e dalla programmazione regionale e provinciale in tema di complessi ricettivi all'aperto e di insediamenti turistico-ricettivi. Si tratta dunque di una ipotesi di sostituzione, prevista dalla legge, ai fini del compimento di un'attività espressamente considerata obbligatoria, e vincolata, in parte, nello stesso contenuto, per una finalità rispondente all'interesse unitario espresso dalle norme e dai programmi regionali e provinciali.

La norma non specifica quale organo della regione sia competente a nominare il commissario *ad acta*, né precisa il relativo *iter* procedimentale. Sotto questo profilo si tratta di una norma incompleta, che in tanto risulterà applicabile in quanto sia integrata da altre norme, anche di carattere generale, da cui si possano ricavare le specificazioni e le precisazioni predette, conformemente ai principi sopra enunciati. Ferma tale esigenza di integrazione come condizione della sua applicabilità, la rilevata incompletezza non è tale da inficiare la legittimità costituzionale della norma medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, e 90, comma 1, della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 8, della predetta legge regionale del Veneto n. 33 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 44

Sentenza 20 - 27 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace - Concessione del trattamento pensionistico privilegiato - Condizione che gli ordigni siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Eccezione di inammissibilità della questione prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato sull'assunto che la norma censurata non sia applicabile alla fattispecie concreta - Non fondatezza dell'eccezione.

Previdenza e assistenza sociale - Cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace - Concessione del trattamento pensionistico privilegiato - Condizione che gli ordigni siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 31 dicembre 1991, n. 437, art. 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), promosso con ordinanza del 20 febbraio 2003 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello di Roma, sull'appello proposto da Francesco Diego Pinna contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio d'appello proposto da Francesco Diego Pinna per la riforma della sentenza n. 798 del 7 settembre 2002 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, che aveva respinto il suo ricorso presentato avverso il provvedimento del Ministero della difesa di rigetto della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello di Roma, con ordinanza del 20 febbraio 2003 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte in cui richiede, come presupposto di fatto per l'insorgenza del diritto al trattamento pensionistico privilegiato, che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combinate o isolate».

La Corte rimettente rileva che — come risultante dagli atti — il 27 settembre 1989 Ignazio Pinna rinveniva nelle vicinanze di Norbello una bomba a mano, risultata, dall'esame dei frammenti successivamente raccolti, del tipo S.R.C.M. mod. 35 «SETA» lotto 1-344-1969; l'ordigno, una volta raccolto, veniva poggiato dal Pinna nel cortile della propria abitazione, ove era presente il fratello Francesco, poi ricorrente, il quale tentava di smontarlo, provocandone così l'esplosione che gli causava lesioni gravissime.

Dalle indagini effettuate su richiesta della Procura della Repubblica militare di Cagliari, volte, tra l'altro, ad individuare i movimenti del lotto di bombe a mano, recanti la sigla suddetta, era risultato — secondo quanto riferisce ancora la Corte rimettente — che né nel 1989, né negli anni precedenti, alcun reparto delle Forze armate aveva svolto, nei pressi di Norbello, esercitazioni a fuoco con impiego di tali ordigni.

Dall'ordinanza risulta altresì che la sentenza di primo grado — sulla non contestata premessa dell'appartenenza alle Forze armate della bomba a mano di cui si tratta — aveva respinto il ricorso dell'infortunato in quanto egli non aveva riportato le lesioni «in occasione di esercitazioni combinate o isolate», ed in quanto sembrava accertato il difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze Armate ed evento dannoso, in ragione della rimozione dell'ordigno dal luogo in cui era stato rinvenuto e del suo trasporto in altro luogo, dove altra persona, nel tentativo di smontarlo, ne aveva provocato l'esplosione.

2. — Secondo la Corte rimettente, adita in grado d'appello, l'impugnata sentenza di primo grado erroneamente non aveva considerato l'ipotesi che potesse trattarsi di ordigno andato, comunque, «perso» in un'occasione, «anche se non direttamente collegabile ad esercitazioni militari precedentemente compiute, pur sempre collegabile all'attività delle forze di sicurezza».

In tal caso la norma impugnata — prevedendo il diritto alla pensione privilegiata solo quando gli ordigni esplosivi siano stati smarriti «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» — comporterebbe, secondo la Corte rimettente, una disparità di trattamento tra chi divenga invalido a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo abbandonato dalle Forze armate in occasione delle suddette esercitazioni e chi lo divenga a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo lasciato incustodito in altra occasione, come, ad esempio, in caso di trasferimento di truppe o munizioni o durante operazioni di ordine pubblico.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza e nel merito per l'infondatezza della questione di costituzionalità.

Sotto il primo profilo l'Avvocatura osserva che la Corte rimettente ha del tutto trascurato le circostanze ritenute idonee dal giudice di primo grado ad interrompere il nesso di causalità fra l'attività delle Forze armate e l'evento dannoso, onde il giudizio di rilevanza ne risulterebbe inficiato.

Nel merito comunque — osserva ancora l'Avvocatura — le situazioni poste in comparazione non sono omogenee. La previsione di una connessione tra il ritrovamento di un ordigno e lo svolgimento di una esercitazione militare è dettata dall'esigenza di vincolare il diritto alla pensione privilegiata ad elementi certi e determinabili inerenti ai presupposti dell'abbandono, essendo insufficiente il solo requisito della appartenenza dell'ordigno alle dotazioni delle Forze armate; e tale scelta, espressione di discrezionalità legislativa, non è irragionevole, né determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello di Roma, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte in cui condiziona il diritto al trattamento pensionistico privilegiato alla circostanza che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combinate o isolate». È prospettata la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo che tale condizione determinerebbe una disparità di trattamento, rimanendo senza tutela le ipotesi in cui l'ordigno poi esploso sia stato lasciato incustodito dalle Forze armate a prescindere dalla «occasione di esercitazioni combinate o isolate».

2. — L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non avendo il giudice rimettente considerato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto infondata la domanda di pensione privilegiata per l'accertato difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze armate ed evento dannoso, in quanto colui che aveva rinvenuto l'ordigno l'aveva trasportato nel cortile della propria abitazione,

dove un'altra persona aveva tentato di smontarlo, provocandone l'esplosione e riportando lesioni gravissime. Pertanto la norma impugnata non potrebbe essere applicata alla fattispecie concreta neppure se ne fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal giudice rimettente.

L'eccezione è infondata.

Dall'ordinanza di rimessione risulta che la sentenza di primo grado — premesso non essere contestato che l'ordigno bellico di cui trattasi apparteneva alle Forze armate — aveva respinto il ricorso dell'infortunato per la ragione che egli non aveva riportato le lesioni nelle circostanze previste dalla norma impugnata, essendo rimasto accertato che nell'anno dell'infortunio ed in quelli precedenti nessuna esercitazione a fuoco si era svolta nelle vicinanze del comune in cui l'esplosione era avvenuta. Rispetto a questo determinante rilievo, il tema del difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze armate ed evento dannoso è esposto in termini dubitativi («sembra»), e si risolve in un'argomentazione aggiuntiva e non in un'autonoma ragione del rigetto del ricorso. E poiché il giudice rimettente dà atto che la decisione di primo grado è stata impugnata sul punto dell'asserita non necessità del requisito delle «esercitazioni combinate o isolate» richiesta dalla norma impugnata, ne discende che il giudice di secondo grado deve, per decidere sull'appello, fare applicazione di tale norma, onde la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

3. — Nel merito la questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

3.1. — La disposizione censurata — nel contesto della disciplina di provvidenze a favore delle vittime dell'esplosione di ordigni bellici in tempo di pace — prevede l'attribuzione di una pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati «incustoditi» oppure «abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate».

La struttura della fattispecie implica un evento lesivo dipendente da un comportamento negligente delle Forze armate consistente nell'omissione delle dovute cautele nella custodia degli ordigni in tempo di pace; onde il nesso causale e la colpa dell'Amministrazione militare costituiscono presupposti indefettibili della prestazione pensionistica.

Il legislatore, però, al fine di agevolare il danneggiato nel rispetto dell'onere, su di lui gravante, di provare tali presupposti, ha considerato distintamente l'ipotesi più frequente, ossia quella dell'evento dannoso provocato dall'esplosione di ordigni giacenti — e quindi «abbandonati» — su aree in cui si siano svolte esercitazioni militari. Di tali ordigni inesplosi l'Amministrazione militare è tenuta non tanto alla custodia, quanto alla rimozione dal terreno interessato all'esercitazione. Agli ordigni non rimossi, e quindi «abbandonati», testualmente si riferisce la disposizione censurata.

Il riferimento legislativo al particolare contesto dell'esercitazione militare, combinata od isolata, in cui l'ordigno sia stato abbandonato — e poi sia accidentalmente esploso provocando lesioni a terzi — comporta infatti che l'onere probatorio gravante sul danneggiato sia assolto con la prova della derivazione causale dell'evento lesivo dall'esplosione di un ordigno abbandonato nell'area ove un'esercitazione sia avvenuta, non essendo necessaria anche l'ulteriore prova di una specifica colpa dell'Amministrazione militare.

3.2. — Questa particolare disciplina, favorevole al danneggiato, non concerne però l'ipotesi degli ordigni che l'Amministrazione militare abbia lasciato «incustoditi», indipendentemente dallo svolgimento di esercitazioni che, secondo il dato testuale della norma censurata, concorre ad integrare invece la parallela ipotesi dell'abbandono.

Il principio di eguaglianza risulterebbe infatti violato se la disposizione in esame fosse interpretata, come presuppone la Corte dei conti rimettente, nel senso che il trattamento pensionistico privilegiato non spetti ove l'evento lesivo provocato dall'esplosione di un ordigno dell'Amministrazione militare consegua ad un generico e non tipizzato comportamento negligente di omessa custodia dell'ordigno stesso, piuttosto che ad un comportamento specifico consistente nell'omessa bonifica di aree utilizzate per esercitazioni militari. Infatti, a fronte di comportamenti parimenti negligenti dell'Amministrazione militare e lesivi dell'integrità fisica di altri, risulterebbe ingiustificato il disconoscimento del trattamento pensionistico per il solo fatto che l'evento lesivo sia avvenuto fuori dal contesto di tali esercitazioni; e l'ingiustificatezza non sarebbe superata dall'azionabilità di una pretesa risarcitoria in base all'ordinaria disciplina della responsabilità civile (sicuramente più gravosa per il danneggiato, quanto all'onere della prova).

Pertanto l'interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione — che costituisce generale canone esegetico (cfr., da ultimo, ordinanze n. 107 del 2003 e n. 366 del 2002) — conduce a ritenere che il diritto al trattamento pensionistico sorga anche in caso di negligenza dell'Amministrazione militare, consistita nell'omessa custodia di un ordigno dalla cui esplosione sia derivato l'evento lesivo; e che tale condotta, nella sua più ampia portata, si affianchi a quella più specifica dell'abbandono di ordigni in occasione di esercitazioni militari.

4. — Così interpretata, la disposizione in esame si sottrae alla censura di disparità di trattamento formulata dal giudice rimettente, onde la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0123

N. 45

Ordinanza 20 - 27 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Regione Sardegna - Smaltimento di rifiuti - Divieto per gli impianti in territorio sardo di trattare rifiuti di origine extraregionale - Assunta riconducibilità della materia alla competenza legislativa concorrente con violazione dei principî stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché ingiustificata compressione del diritto di iniziativa economica - Omessa valutazione di modifica legislativa incidente sulla norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, comma 19.
- Statuto Regione Sardegna, artt. 3 e 4; Costituzione, artt. 41 e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 7 novembre 2002 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da SIPSA ECOLOGICA s.r.l. contro la Regione Sardegna ed altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 7 novembre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, nonchè agli artt. 41 e 120 della Costituzione (per violazione dei principi di cui agli articoli 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — legge finanziaria 2001), che fa «divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale»;

che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da una società titolare, in territorio sardo, di un impianto di termodistruzione, specializzato nella gestione di rifiuti sanitari pericolosi, al fine, tra l'altro, di ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il direttore del Servizio gestione rifiuti inquinanti dell'assessorato regionale alla difesa dell'ambiente ha vincolato l'autorizzazione regionale, rilasciata alla ricorrente per l'esercizio del medesimo impianto, proprio al rispetto del censurato art. 6, comma 19 (in tal modo limitando l'attività dello stabilimento in questione alla sola distruzione di rifiuti prodotti nella Regione);

che — affermata la «palese» rilevanza della questione per la definizione della controversia — il rimettente, quanto alla non manifesta infondatezza, richiama (per estenderne la portata al fine di risolvere anche l'odierno incidente di costituzionalità) le affermazioni contenute nelle sentenze di questa Corte n. 281 del 2000 e n. 335 del 2001, secondo cui il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, stabilito dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 22 del 1997 (che vieta lo smaltimento di tali rifiuti in Regioni diverse da quelle in cui questi sono prodotti), non è applicabile ai rifiuti pericolosi, per i quali è viceversa prevalente il criterio della necessaria individuazione di impianti appropriati e specializzati per la loro eliminazione, che non consente di predeterminare un ambito territoriale di smaltimento ottimale;

che, ciò premesso, il Tribunale amministrativo rileva come la materia in questione non sia riconducibile ad alcuna di quelle, elencate all'art. 3 dello Statuto sardo, nelle quali la Regione dispone di competenza legislativa primaria, potendo viceversa la materia stessa essere ricompresa, peraltro solo in parte, in quella dell'igiene e sanità pubblica di cui all'art. 4, lettera *i*), del medesimo Statuto, nella quale la Regione dispone di competenza legislativa concorrente, assoggettata al rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (e segnatamente di quelli dettati dagli artt. 5, 11, 18 e 26 del citato d.lgs. n. 22 del 1997);

che, infine, il rimettente ravvisa anche la violazione dell'art. 41 Cost., sostenendo che — ove si ritenesse «l'insussistenza di condizioni che legittimerebbero la Regione Sarda ad adottare una legislazione differente da quelle delle altre regioni» — resterebbe priva di giustificazione la compressione del diritto d'iniziativa economica della ricorrente e delle altre imprese del settore.

Considerato che oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità è il generale divieto, sancito dalla norma impugnata, di trasportare, stoccare, conferire, trattare e smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, *comunque classificati*, di origine extraregionale, senza la previsione della inapplicabilità di tale divieto (conformemente alla giurisprudenza di questa Corte) rispetto a particolari categorie di rifiuti, quali quelli trattati dalla società ricorrente, titolare in territorio sardo di un impianto di termodistruzione specializzato nella gestione di rifiuti sanitari pericolosi;

che, peraltro, il giudice rimettente non ha rilevato che l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 24 gennaio 2002, n. 3 — sopravvenuta alla proposizione del giudizio *a quo*, ma già in vigore al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione — ha aggiunto all'art. 6 della legge regionale n. 6 del 2001 (nel cui ambito era già stato inserito un comma 19-*bis* dalla legge regionale 19 giugno 2001, n. 8), un ulteriore comma 19-*ter*, secondo il quale «Fino al 31 dicembre 2002 le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti sanitari di origine extraregionale destinati all'incenerimento in impianti ubicati in Sardegna, regolarmente autorizzati già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che, proprio in ragione della natura dell'attività svolta dalla società ricorrente e della peculiare classificazione dei rifiuti dalla medesima trattati, il rimettente avrebbe dovuto esaminare l'intervenuta modifica legislativa e motivare circa la sua possibile influenza sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si iscrive la sollevata questione di legittimità costituzionale;

che l'omessa valutazione di tale incidenza si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione e quindi in un profilo assorbente di manifesta inammissibilità di essa (v., da ultimo, ordinanze nn. 200, 187, 152 e 144 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, e agli artt. 41 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0124

N. 46

Ordinanza 20 - 27 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Proposizione dell'appello da parte dell'imputato condannato - Appello incidentale del pubblico ministero - Esclusione - Assunta lesione del principio di parità tra le parti - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., artt. 443, comma 3, e 595.
- Costituzione, art. 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'11 dicembre 2002 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di A.M.B.B. ed altri, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato;

che l'ordinanza premette, in punto di fatto, che il pubblico ministero aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato nei confronti degli imputati nel processo *a quo* — sentenza sottoposta al vaglio della Corte rimettente per effetto degli appelli principali proposti da tutti gli imputati — censurando l'avvenuta applicazione ad uno di essi delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione della pena da parte del primo giudice;

che, secondo il giudice *a quo*, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione — costante a partire dall'intervento delle sezioni unite con sentenza 18 giugno - 23 luglio 1993, n. 7247, e rimasta ferma anche dopo le modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in tema di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) — il predetto appello incidentale dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.; tale disposizione, infatti — escludendo in modo radicale l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (fatta eccezione per quelle che modificano il titolo del reato) — non consentirebbe di operare alcuna distinzione tra l'appello principale e quello incidentale;

che ad avviso del rimettente, peraltro, le norme impugnate, nella parte in cui precludono al pubblico ministero anche il solo appello incidentale, contrasterebbero con il principio di parità delle parti nel processo penale, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.;

che, al riguardo, il rimettente osserva come questa Corte abbia già avuto modo di scrutinare la costituzionalità dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., nella cornice della nuova disciplina del giudizio abbreviato, escludendo, in particolare, con l'ordinanza n. 421 del 2001, che la disposizione censurata contrasti con l'art. 111 Cost., quanto al limite all'appello principale;

che la decisione si fonda sul rilievo che — in un sistema nel quale il doppio grado di giurisdizione non forma oggetto di garanzia costituzionale — la preclusione all'appello della parte pubblica continua a trovare giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio»;

che tale motivazione, tuttavia, in quanto riferita al solo appello principale, non soltanto lascerebbe aperta la questione in rapporto all'appello incidentale, ma offrirebbe addirittura «decisivi argomenti» per ritenere fondato il dubbio di costituzionalità oggi sollevato;

che l'esclusione dell'appello incidentale del pubblico ministero non potrebbe trovare difatti giustificazione «nell'obiettivo ... di una rapida e completa definizione dei processi», giacché nel caso di impugnazione incidentale il giudizio di appello deve essere comunque celebrato in conseguenza dell'impugnazione principale dell'imputato, che della prima costituisce «necessario presupposto e costante limite», condizionandone la stessa efficacia (art. 595, comma 4, cod. proc. pen.);

che l'appello incidentale non comporterebbe, dunque, alcuna attività processuale ulteriore rispetto a quella già richiesta dall'appello principale, cui esso è strettamente collegato: né, d'altra parte, sarebbe possibile attribuire rilievo, nella prospettiva della «rapida e completa definizione dei processi», ad un dato «eventuale ... ed imponderabile», quale il maggior dispendio di energie intellettuali da parte del giudice dell'impugnazione;

che l'assunto troverebbe puntuale riprova nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, nella quale l'appello incidentale attiene ad un aspetto — la misura della pena — già investito dall'appello principale: onde esso, senza alcun pregiudizio per la speditezza processuale, si limiterebbe solo a rendere «bidirezionale» la valutazione di congruità della pena già demandata al giudice dell'impugnazione;

che il giudice *a quo* si dichiara altresì consapevole del fatto che questa Corte, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, si era specificamente occupata anche del limite all'appello incidentale, riconoscendo, con la sentenza n. 98 del 1994, la legittimità di una disciplina che — a fronte della previsione, in talune

fasi processuali, di posizioni di vantaggio per l'organo dell'accusa — munisca in altre fasi l'imputato di poteri «cui non debbano necessariamente corrispondere simmetrici poteri per il pubblico ministero», onde «ristabilire la parità processuale»;

che tale affermazione, tuttavia, risulterebbe strettamente correlata al quadro normativo, anche costituzionale, dell'epoca;

che lo scrutinio di costituzionalità era stato infatti compiuto, dalla sentenza n. 98 citata, con riferimento ai soli artt. 24 e 112 Cost.: parametri in rapporto ai quali si era escluso che il potere di impugnazione del pubblico ministero dovesse configurarsi in modo totalmente simmetrico al potere di impugnazione riconosciuto all'imputato quale esplicazione del diritto di difesa; e ciò per la considerazione che, mentre quest'ultimo non poteva essere sacrificato alle finalità deflattive proprie del giudizio abbreviato, il primo non era assistito da garanzie di pari intensità, essendo la disciplina dei poteri del pubblico ministero censurabile per irragionevolezza solo ove i poteri stessi risultassero inadeguati all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.;

che attualmente, per contro, la verifica della legittimità costituzionale della limitazione censurata andrebbe compiuta alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., la quale avrebbe conferito al principio di «reale» parità delle parti nel processo penale una pregnanza ed una «forza di resistenza» assai maggiori;

che, in pari tempo, sarebbe venuta meno anche quella situazione di «soverchiante prevalenza» del rappresentante della pubblica accusa nella fase delle indagini preliminari (e dunque nella raccolta delle fonti di prova) cui — secondo le affermazioni della sentenza n. 98 del 1994 — poteva ben corrispondere, in passato, per ragioni di «riequilibrio», il riconoscimento in altre fasi all'imputato di poteri non attribuiti al pubblico ministero;

che la nuova disciplina delle indagini difensive, introdotta dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive) — molto più ampia ed articolata di quella precedentemente racchiusa nell'art. 38 disp. att. cod. proc. pen. — comporterebbe, infatti, che il materiale probatorio, sulla cui base è accordato al solo imputato e senza il consenso del pubblico ministero il potere di scelta del rito alternativo, possa formarsi in modo ben diverso che per il passato: onde la palese disparità delle parti, con riferimento non soltanto all'iniziativa per l'accesso al giudizio abbreviato, ma anche ai poteri di impugnazione, non verrebbe più a «bilanciare» — nei termini «totalizzanti» in cui è configurata — una situazione analoga, ma di segno opposto (quella, cioè, della predisposizione da parte del pubblico ministero del materiale probatorio);

che, in simile situazione, un diverso trattamento della parte pubblica e dell'imputato, quanto al diritto di impugnazione, potrebbe trovare una giustificazione costituzionalmente accettabile solo nella accennata finalità di rapida definizione dei processi: finalità peraltro non ravvisabile, per le considerazioni dianzi ricordate, in rapporto alla preclusione dell'appello incidentale, che si risolverebbe, così, in un sacrificio affatto irragionevole del principio di parità fra accusa e difesa.

Considerato che la Corte di appello rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato;

che — come lo stesso giudice *a quo* rammenta — questa Corte ha già ripetutamente escluso, in termini generali, che la disposizione di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., contrasti con il parametro costituzionale evocato: infatti, per un verso, il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia»; e, per

un altro verso, il limite all'appello della parte pubblica, oggetto di censura, «continua a trovare giustificazione, come per il passato, nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (*cf.* ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001);

che ad avviso del giudice *a quo*, tale giustificazione potrebbe peraltro valere solo in rapporto all'appello principale, ma non anche con riguardo all'appello incidentale, dato che quest'ultimo non comporterebbe alcuna attività processuale ulteriore rispetto a quella già richiesta dall'impugnazione principale dell'imputato, che ne costituisce «necessario presupposto e costante limite»;

che, in senso contrario, va tuttavia rilevato come le sezioni unite della Corte di cassazione — nel dirimere, con la sentenza 18 giugno - 23 luglio 1993, n. 7247 (citata dallo stesso rimettente), il contrasto di giurisprudenza insorto, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, circa l'estensione della preclusione posta dalla norma in esame anche all'appello incidentale — abbiano specificamente rimarcato che l'esclusione dell'impugnazione incidentale della parte pubblica non può considerarsi «inutile», sul piano dell'economia processuale: giacché, anche in presenza dell'appello principale dell'imputato, «essa serve comunque a ridurre le questioni di merito deducibili nei confronti della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e di riflesso a ridurre anche le occasioni di ricorso per cassazione»;

che tale asserto appare tanto più valido ove, da un lato, si ritenga — in conformità ad un diffuso (anche se non incontrastato) orientamento interpretativo — che i limiti oggettivi dell'appello incidentale sono segnati non dai punti, ma dai capi della decisione investiti dall'appello principale (onde, nell'ambito del medesimo capo, l'impugnazione incidentale potrebbe avere ad oggetto anche punti diversi da quelli su cui verte l'impugnazione avversaria); ed ove, da un altro lato, si consideri che, specie in tale ottica, la proposizione dell'appello incidentale può fornire ulteriori occasioni per l'esercizio del potere officioso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, da parte del giudice di appello: potere che la giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile anche nel caso di processo celebrato in primo grado nelle forme del rito abbreviato;

che, peraltro, anche a voler prescindere da quanto precede, resta comunque dirimente il rilievo che — dopo il ricordato intervento della Corte di cassazione a sezioni unite, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale costante, sostanzialmente condiviso dallo stesso giudice *a quo* — il principio generale, a livello di sistema delle impugnazioni, è quello della non spettanza del potere di appello incidentale alla parte che è priva del potere di proporre l'appello principale: e ciò in quanto l'appello incidentale — per denominazione, collocazione e disciplina specifica — non può essere considerato come un mezzo di impugnazione distinto ed autonomo rispetto all'appello, ma costituisce, al contrario, solo una particolare «espressione» di tale mezzo;

che, in tale prospettiva, l'intervento invocato dal giudice *a quo* — lungi dal rappresentare una soluzione costituzionalmente obbligata, in un'ottica di «riequilibrio» della denunciata posizione di «minorità» del pubblico ministero nel giudizio abbreviato — implicherebbe la creazione di una disciplina manifestamente eccentrica rispetto alle linee-guida del sistema; si chiede infatti, in sostanza, a questa Corte di «costruire» un potere di appello incidentale svincolato, *una tantum*, dal potere di appello principale: un potere a fronte del cui riconoscimento il pubblico ministero che ritenesse «ingiusta», per ragioni non deducibili con ricorso per cassazione, la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, sarebbe abilitato a dolersene — conseguendo eventualmente una *reformatio in peius* — unicamente nel caso in cui essa venga appellata dalla controparte e, al più, nei limiti del capo attinto dal gravame di quest'ultima;

che un simile potere di impugnazione della pubblica accusa, quindi, più che realizzare un sia pur limitato recupero della parità tra i poteri processuali delle parti, si esaurirebbe in un mero meccanismo di «dissuasione» dell'imputato dall'esercizio del contrapposto potere di appello principale, segnatamente in un'ottica di prevenzione di utilizzazioni strumentali e dilatorie dello stesso: funzione che, peraltro, questa Corte ha già affermato concretare un semplice «effetto collaterale e non necessario dell'istituto dell'appello incidentale del pubblico ministero», e non già la sua *ratio essendi* (*cf.* sentenza n. 280 del 1995);

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0125

N. 47

Ordinanza 20 - 27 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta subordinata ad una integrazione probatoria - Rinnovo della richiesta negli atti introduttivi del dibattimento - Esclusione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una delle norme censurate nella direzione indicata nell'ordinanza di rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Lecce con ordinanze in data 8 marzo 2003 e 9 dicembre 2002, iscritte al n. 353 e al n. 354 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze, identiche nella parte motiva, emesse in data 9 dicembre 2002 e 8 marzo 2003, il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non preved(ono) che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa rinnovare la medesima richiesta di rito abbreviato, già proposta al giudice per le indagini preliminari e da questi disattesa, e che il Tribunale, ove la ritenga fondata, possa, accogliendola, procedere a giudizio abbreviato»;

che in entrambi i procedimenti gli imputati si erano visti rigettare dal giudice dell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato condizionata (nel primo caso all'esame della persona offesa, nel secondo alla esecuzione di una perizia psichiatrica, alla acquisizione di documentazione e all'interrogatorio dell'indagato) e, sul presupposto che non fosse possibile riproporre la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento, avevano eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen.;

che il Tribunale — rilevato che la disciplina del giudizio abbreviato è stata oggetto di riforma con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, e che tuttavia le innovazioni legislative non pongono in dubbio l'attuale validità dei principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23 del 1992 — dubita della legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen., per la mancata previsione di un sindacato sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria;

che, in particolare, secondo il giudice *a quo* sarebbero violati gli artt. 3 e 24 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento in riferimento a quanto previsto per il patteggiamento dall'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., e per lesione del diritto di difesa;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente concernono gli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria *ex art.* 438, comma 5, cod. proc. pen., l'imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento;

che, stante l'identità delle questioni sollevate, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se le questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 316 e n. 236 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 48

Ordinanza 20 - 27 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Regione Emilia-Romagna - Servizi pubblici - Servizio idrico integrato e servizio di gestione dei rifiuti - Affidamento diretto a società controllate dai Comuni - Ricorso del Presidente del Consiglio - Assunta lesione delle prerogative del legislatore statale - Ricorso depositato oltre il termine perentorio - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1, art. 7, comma 1, e art. 8, comma 1, nella parte in cui aggiungono l'art. 8-ter e l'art. 8-sexies alla legge Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25.
- Costituzione, art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani»), che introducono, rispettivamente, gli articoli 8-ter e 8-sexies nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 2003, depositato in cancelleria il 9 aprile 2003 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna.

Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 2003 e depositato il 9 aprile 2003 (reg. ric. n. 38 del 2003), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani»), nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e l'art. 8-sexies alla legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, alle direttive n. 90/531/CEE del 17 settembre 1990, n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993, all'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'art. 88 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e all'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che l'art. 7, comma 1, della legge impugnata (Inserimento del Capo II-bis nella legge regionale n. 25 del 1999) aggiunge, tra l'altro, l'art. 8-ter (Affidamento del servizio) alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 1999, e tale ultima disposizione, al comma 4, consente l'affidamento diretto dei servizi pubblici disciplinati dalla stessa legge n. 25 del 1999 «a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività», restando «ferma per dette società l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio»;

che, ad avviso dell'Avvocatura, siffatta previsione legislativa, consentendo all'amministrazione locale di sottrarsi, senza obbligo di motivazione, alla procedura ad evidenza pubblica, ai fini di tale particolare affidamento dei servizi di carattere economico e imprenditoriale (tra cui il servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti), ricostituirebbe illegittimamente «il monopolio dell'ente locale, in proprio o associato ad altri enti locali, nei settori della prestazione dei servizi locali», e introdurrebbe «una deroga alla liberalizzazione del settore, mantenendo una riserva di fatto a favore di soggetti economici «a prevalente capitale pubblico»», in violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 86 del Trattato; direttive n. 90/531/CEE, n. 92/50/CEE e n. 93/38/CEE) e, perciò, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Il diritto comunitario, sostiene il ricorrente, tollererebbe soltanto «poche e circoscritte deroghe» al principio di affidamento dei servizi pubblici mediante gara, ed imporrebbe, in ogni caso, che esse siano limitate e motivate; e la legislazione nazionale, seguendo tale linea, fin dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in tema di servizio idrico, avrebbe inteso superare il sistema dell'affidamento diretto ancora accolto dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, giungendo a ripudiarlo definitivamente con l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e con l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale ultima disposizione, in particolare, non consentirebbe in nessun caso, a partire dal giugno del 2003, di «rilasciare concessioni senza gara, a soggetti pubblici radicati sul territorio»;

che l'art. 8, comma 1, della legge impugnata (Inserimento del Capo II-*ter* nella legge regionale n. 25 del 1999) aggiunge, a sua volta, l'art. 8-*sexies* (Funzioni regionali) alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 1999, disposizione che attribuisce alla Regione la funzione di formulare indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché la funzione di definire criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere e delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio, e per la predisposizione del programma degli interventi e del relativo piano finanziario;

che, secondo il ricorrente, si tratterebbe di compiti, riconducibili alle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera *s*, della Costituzione) e del governo del territorio (art. 117, terzo comma, della Costituzione), riservati allo Stato in forza dell'art. 88 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in linea con la necessità di «tracciare delle regole a livello nazionale» capaci di assicurare «una omogeneità di condizioni di utilizzo compatibile della risorsa idrica»;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la norma impugnata si porrebbe in potenziale contrasto con una corretta gestione della risorsa, che, in quanto risorsa rara, necessita di una gestione a tutti i livelli omogenea e concordata: essa consentirebbe, inoltre, di attuare una politica lesiva dei principi generali della materia fissati a livello nazionale, in violazione del canone di leale collaborazione;

che si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e infondata.

Considerato che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 2003, è stato depositato il 9 aprile 2003, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (e, ora, dal comma 4 dello stesso art. 31, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131), termine che deve ritenersi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (sentenze n. 191 del 1980, n. 72 del 1981 e, da ultimo, n. 303 del 2003; ordinanze n. 126 del 1997 e n. 99 del 2000);

che, conseguentemente, la questione sollevata è manifestamente inammissibile per tardività del deposito del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei

rifiuti urbani»), nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e l'art. 8-sexies alla legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0127

N. 49

Sentenza 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad una delle questioni proposte - Riserva di ogni decisione sulle restanti questioni.

Opere pubbliche di interesse regionale e locale - Istituzione *ex novo* del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Disciplina degli interventi - Rinvio a decreti ministeriali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione della potestà legislativa e dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 54 e 55.
- Costituzione, artt. 117 e 119, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2002) promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 27 febbraio 2002 depositato in cancelleria l'8 marzo 2002 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 27 febbraio e depositato l'8 marzo del 2002 (registro ricorsi n. 23 del 2002), la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, tra l'altro, degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2002), in riferimento agli articoli 117 e 119, quarto comma, della Costituzione.

In particolare, rispetto all'oggetto del presente ricorso, la Regione lamenta che con gli artt. 54 e 55 della legge n. 488 del 2001, siano stati istituiti *ex novo* il «fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali» e il «fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale» e si sia rinviato a decreti ministeriali la disciplina regolamentare degli interventi. Ad avviso della ricorrente, il rinvio al regolamento statale, per di più ministeriale, è radicalmente illegittimo, non trattandosi di materia di potestà legislativa statale esclusiva, né concorrente; ed inoltre, le disposizioni impugnate violano le attribuzioni regionali, regolate dall'art. 117 della Costituzione, in base alle quali la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale rientra, al di là di ogni possibile dubbio, nell'ambito della potestà legislativa regionale.

Infine — aggiunge la regione — trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle regioni e degli enti locali per le quali lo Stato deve assicurare l'integrale copertura finanziaria ai sensi dell'art. 119, quarto comma, della Costituzione, nessuna giustificazione è invocabile a sostegno dell'intervento legislativo statale e dell'istituzione di riserve finanziarie da disciplinarsi e gestirsi a livello ministeriale, dovendo le risorse a disposizione del sistema locale confluire ad esso nei modi costituzionalmente previsti, esclusi i fondi separati a gestione ministeriale.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso — per la parte relativa agli artt. 54 e 55 cit. — sia dichiarato infondato.

Secondo la difesa erariale le norme impugnate non ledono le prerogative delle regioni in materia di opere pubbliche di interesse regionale e locale perché non invadono le funzioni pubbliche ordinarie delle regioni, ma prevedono fondi ausiliari per il sostegno e la realizzazione delle opere in questione al fine di quella perequazione delle risorse finanziarie che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.

Considerato in diritto

1. — La Regione Emilia-Romagna ha dedotto, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2002), perché gli stessi, istituendo *ex novo* il «fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali» e il «fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale» e rinviando a decreti ministeriali la disciplina regolamentare degli interventi, sono in contrasto con l'art. 117 Costituzione, in base al quale la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale rientra nell'ambito della potestà legislativa regionale, e con l'art. 119, quarto comma, della Costituzione, in base al quale, trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle regioni e degli enti locali, lo Stato deve assicurare l'integrale copertura finanziaria, e non essendo invocabile alcuna giustificazione a sostegno dell'intervento legislativo statale e dell'istituzione di riserve finanziarie da disciplinarsi e gestirsi a livello ministeriale, dovendo le risorse a disposizione del sistema locale confluire ad esso nei modi costituzionalmente previsti, esclusi i fondi separati a gestione ministeriale.

2. — Le questioni sono fondate.

Nell'esaminare analoga questione relativa all'istituzione del fondo per la riqualificazione urbana dei comuni (art. 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001) questa Corte — nell'interpretazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, sulla base del novellato Titolo V — ha recentemente deciso (sentenza n. 16 del 2004):

che, per quanto attiene alle funzioni amministrative, la legge statale può solo disciplinare le «funzioni fondamentali» degli enti locali territoriali e può dettare norme nelle sole materie di competenza esclusiva elencate nell'art. 117, secondo comma, e principi fondamentali in quelle di competenza concorrente elencate nell'art. 117, terzo comma;

che, sul piano finanziario, in base al nuovo art. 119, è prevista solo la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi finanziari speciali «in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni» per scopi particolari, comunque «diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;

che, in questo contesto, possono trovare spazio interventi finanziari dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, solo nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni (art. 119, quinto comma), con la conseguente inam-

missibilità di siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato.

La stessa sentenza ha, poi, precisato che gli interventi speciali previsti dall'art. 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni (o province, città metropolitane, regioni), con la conseguenza che quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle regioni, queste — per l'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze fra Stato e regioni — siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto di fondi all'interno del proprio territorio.

Il ricorso a finanziamenti da parte dello Stato, senza il rispetto di questi limiti e criteri, rischia di diventare uno strumento di ingerenza nell'esercizio delle funzioni degli enti locali e di «sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza».

3. — Le norme impugnate non rispettano questi criteri e limiti.

L'art. 54 della legge n. 448 del 2001 istituisce un «fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali», per promuovere la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi (comma 1), aggiungendo che i contributi erogati dal fondo sono volti al finanziamento di spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione (comma 2).

L'art. 55 della stessa legge istituisce, a decorrere dal 2002, un «fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale», «al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria, tra le realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali» (comma 1). La stessa norma aggiunge, poi, che i contributi erogati dal fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate (comma 2).

I fini indicati sono estremamente generici, sicché è da dire che si è in presenza di strumenti di finanziamento — fra l'altro solo parziali (quanto meno per il fondo di cui all'art. 54), cui possono, astrattamente, accedere tutti gli enti — che non si configurano come appartenenti alla sfera degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia perché non risulta alcuna specifica finalità qualificante degli stessi, diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati, sia perché i finanziamenti sono disposti in favore della generalità degli enti.

D'altra parte «la progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali» e «la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate» rappresentano finalità estranee a materie o compiti di competenza esclusiva dello Stato, ma sono invece riconducibili a materie e ambiti di competenza concorrente (a partire dal «governo del territorio») o residuale delle regioni. Le norme impugnate non prevedono alcun ruolo per queste ultime, volta a volta interessate all'attribuzione dei finanziamenti, limitandosi a prevedere, in sede di prima applicazione, deliberazioni «delle competenti commissioni parlamentari».

Gli interventi di cui alle norme impugnate si atteggiano — conformemente a quanto rilevato dalla sentenza di questa Corte in precedenza richiamata — come prosecuzione di una pratica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato agli enti locali in base a criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, senza tenere presente che, per quanto riguarda la disciplina della spesa ed il trasferimento di risorse dal bilancio statale, lo Stato deve agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia di spesa degli enti locali.

Né, contrariamente alla tesi erariale, la previsione di fondi ausiliari per il sostegno e la realizzazione delle opere in questione può ricollegarsi al fine della perequazione delle risorse finanziarie che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, dal momento che i fondi istituiti sono completamente al di fuori dell'ottica della perequazione delle risorse finanziarie.

Le norme impugnate devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime e poiché la caducazione di tali norme non comporta diretto e immediato pregiudizio per diritti delle persone, non sussistono ragioni di ordine costituzionale che si oppongano ad una dichiarazione di incostituzionalità in toto, con la conseguenza che i Fondi in questione dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con il ricorso in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0128

N. 50

Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetto titolare di una posizione giuridica specifica coinvolta nel giudizio (CONI, nella specie destinatario del provento oggetto della censura di costituzionalità) - Ammissibilità.

Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI - Disciplina dell'imposta rimessa a fonte secondaria - Assunta carenza di criteri e parametri chiaramente prestabiliti nella legge - Lamentata lesione del principio costituzionale della riserva relativa di legge - Questione prospettata in modo contraddittorio in base a due diverse interpretazioni della norma censurata - Manifesta inammissibilità.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 231, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
- Costituzione, art. 23.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'articolo 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a

norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) promosso con ordinanza del 30 settembre 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia sul ricorso proposto dalla Giada - Bet S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pescia, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di costituzione della Giada - Bet S.r.l., nonché gli atti di intervento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Nicolò Zanon e Andrea Manzi per Giada - Bet S.r.l., Giuseppe Morbidelli e Massimo Ranieri per il Comitato Olimpico Nazionale, CONI e l'Avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia — con ordinanza del 30 settembre 2002 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'articolo 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché dell'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), in riferimento all'art. 23 della Costituzione, per contrasto con la riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali;

che il remittente — investito del ricorso presentato dalla Giada - Bet S.r.l. (concessionaria del servizio di scommesse) per l'annullamento del provvedimento (atto n. 26572/2002) emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pescia, contenente la determinazione degli omessi e ritardati versamenti dell'imposta unica sulle scommesse relativamente all'anno 2001 e la contestuale irrogazione della sanzione — si sofferma preliminarmente sulla ammissibilità della proposizione del ricorso dinanzi a sé e, quindi, sulla natura dell'atto impugnato;

che in proposito sottolinea che si tratta di atto impositivo, impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), poiché costituisce la premessa sufficiente per l'escussione della garanzia prestata dal contribuente, restando invece irrilevante la forma e la denominazione dello stesso e l'omissione in calce delle modalità per il ricorso; omissione che avrebbe potuto eventualmente rilevare solo ai fini dell'irregolarità e conseguente remissione in termini per l'instaurazione del giudizio;

che, sotto il profilo della rilevanza, la Commissione Tributaria argomenta che se — in accoglimento della eccezione di costituzionalità prospettata dalla parte — non sollevasse la questione, dovrebbe rigettare il ricorso atteso che: l'amministrazione finanziaria ha correttamente applicato le norme di legge e regolamento in materia di imposta unica sulle scommesse, essendo l'atto sufficientemente motivato, senza che rilevino, nella specie, le vicende relative al d.m. 13 dicembre 2001;

che, con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* sostiene che l'art. 3, comma 231, legge n. 549 del 1995, il quale disciplina le quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), viola direttamente il principio costituzionale della riserva relativa di legge per le prestazioni patrimoniali imposte e che, in via derivata, lo stesso principio è violato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1998, essendo le aliquote dell'imposta unica sulle scommesse individuate quale percentuale delle suddette quote di prelievo;

che le predette quote hanno natura di prestazione patrimoniale imposta, nella quale hanno peso decisivo gli aspetti pubblicistici dell'intervento delle autorità e che ciò che conta è la disciplina della destinazione e dell'uso di beni o servizi, per i quali — in considerazione della loro natura giuridica, della situazione di monopolio pubblico o della essenzialità di alcuni bisogni della vita soddisfatti da quei beni o servizi — accade che la determinazione della prestazione è unilateralmente imposta con atti autoritativi i quali, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell'autonomia privata, giustificano la previsione di una riserva di legge;

che, rispetto alla disciplina che impone ai concessionari del servizio di scommesse il versamento delle quote, il remittente sottolinea: la situazione di monopolio del servizio, riservato all'autorità e affidato ai privati solo tramite concessioni; la non contrattabilità nella convenzione stipulata dal privato della percentuale del prelievo, imposta da fonti pubblicistiche; l'irrilevanza della qualificazione delle quote di prelievo quali corrispettivo della concessione, atteso che la Corte costituzionale non attribuisce rilievo alla qualificazione formale della prestazione, né alla natura negoziale o meno della fonte dell'obbligazione, né alla circostanza che l'obbligazione imposta *ex lege* si inserisca in uno schema negoziale;

che il remittente argomenta in ordine alla violazione della riserva relativa di legge e che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 129 del 1969, n. 27 del 1979, n. 157 del 1996, nn. 7 e 323 del 2001), il legislatore

ha l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base o linee generali idonee a limitare la discrezionalità amministrativa nella produzione di fonti secondarie e che la norma censurata relativa alle quote di prelievo (art. 3, comma 231, della legge n. 549 del 1995) si limita ad individuare il soggetto competente alla decisione (Ministro delle finanze con decreto) e la destinazione al CONI, al netto dell'imposta unica e delle spese, con la conseguenza che, non solo le percentuali, ma anche i criteri per stabilirle sono contenuti nella fonte secondaria (d.m. 15 febbraio 1999);

che le aliquote dell'imposta unica sulle scommesse sono individuate quale percentuale delle suddette quote di prelievo, sicché lo stesso principio è violato in via derivata dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1998;

che, anche a non voler riconoscere la natura di prestazione patrimoniale imposta all'art. 3, comma 231, della legge n. 549 del 1995) e, quindi a non pervenire per questa via al mancato rispetto dell'art. 23 della Costituzione, comunque la disposizione sull'imposta unica (art. 4, comma 1, lett. b), cit.) viola anche direttamente lo stesso principio costituzionale poiché un elemento essenziale della prestazione tributaria è comunque desunto da una fonte secondaria e non primaria, sicché, in sostanza, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse sportive non è determinata con riferimento a criteri e parametri chiaramente prestabiliti nella legge, ma dipende di fatto da decisioni amministrative (sulle quote di prelievo) a loro volta non ancorate a parametri e criteri fissati in fonte primaria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata, perché l'attività inerente alla raccolta delle scommesse sportive è — contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza di rimessione — pienamente libera, ricadendo nella sfera di autonomia contrattuale del soggetto concessionario (T.a.r. Lazio, sez. II, 10 novembre 1984, n. 1592), con conseguente non operatività dell'art. 23 della Costituzione, poiché si versa in una di quelle ipotesi in cui la prestazione patrimoniale richiesta, comprese le modalità per la sua determinazione, è stata previamente e liberamente accettata dal soggetto sul quale grava, e perché il legislatore, nel rimettere al Ministro delle finanze la determinazione delle quote di prelievo, ha delimitato compiutamente l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione rispettando la riserva relativa di legge (c.d.s., sez. VI. 13 febbraio 1984, n. 72);

che è legittimo disciplinare l'entità di un tributo attraverso il ricorso alla normazione secondaria sulla base di norma primaria che individui i principi generali relativi all'imposizione (Corte dei conti, sez. I, 19 settembre 1983, n. 113) e che, nel caso di specie, il d.m. 15 febbraio 1999 è stato adottato sulla base dei criteri previsti dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, e cioè l'esigenza del mantenimento del livello complessivo del gettito e la differenziazione delle aliquote percentuali sulla base del grado di difficoltà e della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse;

che si è costituita la società Giada-Bet. S.r.l., parte nel giudizio *a quo*, chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità e riservando le motivazioni ad una futura memoria;

che è intervenuto il CONI il quale — premesso che il giudizio di merito ha per oggetto il provvedimento con il quale è stato richiesto il pagamento di poste creditorie dovute a titolo di quote di prelievo e di avere un interesse diretto ed immediato alla questione, essendo il destinatario di dette quote, nonché di essere parte nel giudizio *a quo* — chiede che la questione sia dichiarata infondata;

che, sostiene il CONI, la quota di prelievo non è una prestazione patrimoniale imposta e, quindi, non è soggetta al rispetto dell'art. 23 della Costituzione, e che, comunque, in subordine, la riserva di legge è rispettata, dal momento che i criteri per delimitare la discrezionalità dell'ente impositore possono essere desunti, secondo la giurisprudenza costituzionale, dalla destinazione della prestazione o dalla composizione e funzionamento degli organi competenti a determinare la misura (sent. n. 90 del 1994, n. 507 del 1988, n. 67 del 1973, n. 21 del 1969) o è sufficiente l'individuazione di un modulo procedimentale dell'amministrazione (sent. n. 34 del 1986), ed è consentita la determinazione delle aliquote dell'imposizione mediante atto amministrativo (sent. n. 21 del 1969);

che, nel caso di specie, la norma impugnata contiene gli elementi per escludere che la determinazione del *quantum* delle quote di prelievo sia rimessa all'arbitrio dell'amministrazione, rinviando ad un d.m. del Ministro delle finanze, che è ampiamente procedimentalizzato, tanto è vero che ha determinato l'ammontare tenendo conto della propensione degli scommettitori e dell'esigenza di garantire al CONI lo svolgimento dei compiti istituzionali;

che, in prossimità dell'udienza, la Giada-Bet S.r.l. ha depositato memoria con la quale — previa contestazione della legittimazione del CONI all'intervento non essendo parte nel processo dinanzi al giudice *a quo* — ha sviluppato varie argomentazioni a sostegno dell'accoglimento della questione di costituzionalità;

che le quote di prelievo sono determinate solo da un organo politico, quale il Ministro delle finanze, che non ha competenza tecnica neutrale, ed in assenza di qualunque modulo procedimentale a mezzo del quale possa dirsi realizzata la collaborazione tra più organi, come invece richiede la giurisprudenza;

che in prossimità dell'udienza ha pure depositato memoria — fuori termine — il CONI, il quale insiste sulle argomentazioni già sviluppate con l'atto di intervento, osservando in particolare che manca il requisito della essenzialità, per i bisogni della vita, del servizio delle scommesse, in ragione del quale è dovuta la quota di prelievo, e che la stessa costituisce il corrispettivo di un rapporto contrattuale di tipo privatistico, concludendo nel senso che la quota di prelievo non è prestazione patrimoniale imposta (citando a conferma T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 26 febbraio 2003, n. 287);

che, per escludere che il *quantum* delle quote sia rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, l'intervenuto si sofferma sulla destinazione al CONI e sui vincoli posti dalla norma all'utilizzazione dei proventi, nonché sulla procedimentalizzazione del decreto di determinazione delle quote.

Considerato che, con ordinanza allegata, emessa nel corso dell'udienza pubblica, l'intervento del CONI è stato ritenuto ammissibile:

che il giudice remittente ha sollevato la questione di costituzionalità in modo contraddittorio, prospettando cioè due diverse interpretazioni della norma relativa alle quote di prelievo, sia pure in modo subordinato l'una all'altra, dal momento che secondo la prima interpretazione le quote di prelievo vengono classificate come prestazioni patrimoniali imposte ricadenti nella sfera di applicabilità dell'art. 23 della Costituzione, mentre secondo l'altra interpretazione l'incostituzionalità viene sostenuta anche non accettando la tesi per cui le stesse quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte;

che tale prospettazione contraddittoria rende la questione di costituzionalità manifestamente inammissibile (*cfr.* ordinanza n. 407 del 1991).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'articolo 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: CHIEPPA

Il relatore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

ORDINANZA LETTA ALL'UDIENZA DEL 25 NOVEMBRE 2003

ORDINANZA

Considerato che il CONI è destinatario per legge del provento della prestazione della cui costituzionalità si discute e che quindi è titolare di una posizione giuridica specifica coinvolta nel giudizio

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara ammissibile l'intervento del CONI.

Il Presidente: CHIEPPA

04C0129

N. 51

Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Competenza - Applicazione della pena su richiesta - Esclusione - Denunciata lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio *a quo*, totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice di pace di Bibbiena con ordinanza del 4 febbraio 2003, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice di pace di Bibbiena — premesso che il difensore dell'imputato aveva eccepito «la incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468], limitatamente alla esclusione dell'applicazione della pena su richiesta davanti al giudice di pace in sede penale» — ha sollevato, «visti gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione», questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza o, comunque, manifestamente infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione;

che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003);

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Bibbiena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 52

Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Notifica al difensore - Mancata previsione - Assunta lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanze del 13 marzo e del 3 aprile 2002, iscritte al n. 341 e al n. 343 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze, in data 13 marzo e 3 aprile 2002, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma (parametro così precisato in motivazione), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore dell'imputato «al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione»;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata viola gli artt. 111, secondo comma, e 24 Cost., dal momento che la mancata previsione della facoltà di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero preclude alla difesa dell'imputato ogni possibilità «di «prospettare una ipotesi alternativa» rispetto a quella formulata dall'organo dell'accusa» e non consente che la decisione del giudice per le indagini preliminari sia preceduta da un «momento di «ascolto» delle ragioni dell'imputato sullo specifico «tema» della evidenza probatoria»;

che, quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che dall'accoglimento della questione deriverebbe la nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, cod. proc. pen., del decreto di giudizio immediato e la conseguente regressione del procedimento;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubita della legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, in quanto detta norma, non prevedendo che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore, precluderebbe all'imputato di interloquire su tale richiesta, in violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che, stante l'identità delle questioni sollevate nelle due ordinanze di rimessione, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che con ordinanze n. 256 e n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe sollevate in relazione ai medesimi parametri costituzionali;

che la Corte ha rilevato che il previo interrogatorio, svolto con l'osservanza delle garanzie di cui agli artt. 453, comma 1, e 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa, anche in vista di un'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e che il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, enunciato dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, le quali, con particolare riferimento al giudizio immediato, trovano giustificazione nelle esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali;

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 53

Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, primo comma.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Citazione a giudizio - Avviso all'imputato circa la possibilità di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice di pace di Firenze con ordinanze del 17 dicembre 2002, iscritte ai nn. 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice di pace di Firenze, con sette ordinanze (r.o. da n. 392 a n. 398 del 2003) di analogo contenuto, in accoglimento di eccezioni di illegittimità costituzionale proposte dalla difesa degli imputati, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della «normativa di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace trovi applicazione l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari;

che con le ordinanze iscritte al n. 392 e al n. 393 del registro ordinanze 2003 il rimettente ha inoltre sollevato questioni di costituzionalità della stessa «normativa», nella parte in cui non è previsto che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione;

che nelle ordinanze iscritte al n. 392, al n. 393 e al n. 397 del registro ordinanze 2003 il giudice *a quo*, prima di sollevare la questione, «accoglie l'eccezione sollevata dal difensore relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testi *ex art. 20*, comma 2, lettera *c*), d.lgs n. 274 del 2000» e «dichiara nullo il decreto di citazione a giudizio»;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per carenza assoluta di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, data l'identità delle questioni principali sollevate, può disporsi la riunione dei giudizi;

che questioni analoghe a quelle concernenti la disciplina della citazione a giudizio e la mancata previsione dell'avviso circa la possibilità per l'imputato di presentare domanda di oblazione sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004;

che peraltro le ordinanze di rimessione difettano della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione;

che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003);

che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 54

Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (pena patteggiata) - Possibilità per il giudice di valutare il dissenso - Mancata previsione - Assunta irragionevolezza, nonché lesione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento dell'amministrazione e della ragionevole durata del processo - Sopravvenute modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, con norme transitorie - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 448, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111, secondo comma.

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania con ordinanza del 31 marzo 2003, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 448 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448»;

che il giudice rimettente premette che gli imputati nei cui confronti procede con il rito abbreviato avevano originariamente richiesto l'applicazione di una pena patteggiata, relativamente alla quale il pubblico ministero aveva negato il consenso per la ritenuta non congruità della pena;

che, all'esito della discussione, i difensori degli imputati avevano reiterato la richiesta di applicazione della pena, come originariamente formulata, chiedendo, in subordine, che fosse sollevata questione di costituzionalità dell'art. 448 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la legittimità del dissenso del pubblico ministero anche all'esito del giudizio abbreviato;

che il giudice *a quo* rileva che la formulazione letterale dell'art. 448 cod. proc. pen. limita l'esercizio del potere-dovere del giudice di valutare se sia ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all'applicazione della pena richiesta dall'imputato al solo caso in cui a seguito di detto dissenso si sia celebrato il giudizio ordinario;

che il rimettente afferma di condividere le motivazioni dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione, sezione VI penale, ha sollevato, in riferimento agli stessi parametri, analoga questione;

che, in particolare, ad avviso del rimettente la mancata previsione che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero anche all'esito del giudizio abbreviato e applicare la pena richiesta dall'imputato si pone in contrasto con:

l'art. 3 Cost., perché irragionevolmente discrimina gli imputati che hanno chiesto il giudizio abbreviato, a seguito del rigetto della richiesta di patteggiamento, rispetto agli imputati che non hanno avanzato tale richiesta;

l'art. 24 Cost., perché l'imputato viene «costretto» ad affrontare il giudizio ordinario affinché il giudice possa, all'esito del dibattimento, dichiarare ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, gli artt. 97 e 111, secondo comma, Cost., in quanto determina una dilatazione dei tempi processuali, in palese contrasto con i principi di buon andamento dell'amministrazione e della ragionevole durata del processo.

Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 448 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448»;

che, a prescindere dal rilievo che con ordinanza n. 225 del 2003 la questione di costituzionalità cui fa riferimento il rimettente è stata dichiarata manifestamente infondata, successivamente all'ordinanza di rimessione la legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo inoltre nell'art. 5, comma 1, in via transitoria, la possibilità di «formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale [...] anche nei processi penali in corso di dibattimento»;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se la disciplina transitoria incida sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 55

Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità, della facoltà di ricorrere a riti alternativi - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice di pace di Fano con ordinanze del 4 marzo 2003 e del 31 ottobre 2002, iscritte al n. 536, al n. 608 e al n. 667 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 33, 35 e 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con tre ordinanze il giudice di pace di Fano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nell'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace siano indicate la facoltà dell'imputato di ricorrere a riti alternativi e le sanzioni conseguenti a tale carenza;

che il giudice *a quo* osserva che l'art. 52 del citato decreto legislativo ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, consentendo l'applicazione sia dell'oblazione «volontaria» ex art. 162 cod. pen., sia di quella «discrezionale» prevista dall'art. 162-*bis* del medesimo codice, con particolare riferimento alle contravvenzioni già punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e oggi punite con la pena alternativa dell'ammenda, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità;

che, a fronte di tale situazione, la disciplina censurata, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato può presentare domanda di oblazione, appare in contrasto con: l'art. 3 Cost., perché pone in essere una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto disposto in relazione al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall'art. 552, comma 1, lettera *f*), e comma 2, cod. proc. pen., ove è previsto non solo l'avviso, ma anche la nullità in caso di omissione, l'art. 24, secondo comma, Cost., perché incide sulla facoltà dell'imputato di chiedere tempestivamente di essere ammesso all'oblazione, che è espressione del diritto di difesa, l'art. 97, primo comma, Cost., perché l'imputato, stante l'assenza dell'informazione, «non viene incentivato ad accedere al rito alternativo»;

che il rimettente ricorda infine che la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha sostanzialmente trasfuso tale disposizione nell'attuale art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio in caso di mancanza dell'avviso concernente la facoltà di chiedere i riti alternativi;

che nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 667 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione, aventi uguale tenore testuale, sollevano la medesima questione e deve perciò essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004;

che in particolare nell'ordinanza n. 231 del 2003 questa Corte ha affermato che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell'art. 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, «da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)» e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;

che nell'occasione è stato ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia (*cf.*, *ex plurimis*, sentenza n. 115 del 2001);

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Fano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0134

N. 56

Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità, della facoltà di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nonché avviso della facoltà di richiedere l'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie avvenute prima dell'udienza di comparizione - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento tra imputati in relazione a procedimenti in cui gli avvisi sono previsti, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Questioni analoghe già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice di pace di Ferrara con ordinanza del 5 giugno 2003, iscritta al n. 743 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice di pace di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione, qualora ne ricorrano i presupposti, nonché l'avviso che l'imputato può chiedere l'estinzione del reato a seguito di «condotte riparatorie avvenute prima dell'udienza di comparizione»;

che in particolare il giudice *a quo*, premesso che il procedimento davanti al giudice di pace tende a «realizzare i principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento», rileva che la disciplina censurata appare in contrasto con: l'art. 3 Cost., perché, rimettendo «a una scelta discrezionale del pubblico ministero e/o dell'ufficiale di polizia giudiziaria [la possibilità di effettuare] gli avvisi di cui all'art. 35 (e 29) del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274», determina «una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato con gli avvisi di cui agli articoli suddetti e imputati il cui decreto di citazione non contenga tali avvisi», l'art. 24, secondo comma, Cost., perché «preclude all'imputato, che non può considerarsi inerte se non vi è espresso obbligo di avviso ed informazione, la facoltà di richiedere forme alternative di definizione del giudizio se non al momento del dibattimento», gli artt. 97, primo comma, e 111, secondo

comma, Cost., perché comporta «ritardi nella fase del dibattimento in quanto l'imputato, stante l'assenza dell'informazione, non è posto nella condizione di scegliere tale strada alternativa, in anticipo rispetto alla fase dibattimentale».

Considerato che questa Corte con ordinanza n. 231 del 2003 e con le successive ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004 ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), concernenti la mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato può presentare domanda di oblazione;

che, in particolare, nella ordinanza n. 231 è stato affermato che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell'art. 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 274 del 2000, «da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)» e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;

che inoltre questa Corte con ordinanza n. 11 del 2004 ha dichiarato manifestamente infondata altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000 relativa alla mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato ha la possibilità di chiedere l'estinzione del reato a seguito delle condotte riparatorie di cui all'art. 35 del medesimo decreto;

che, in particolare, nell'ordinanza si rileva che il comma 3 del menzionato art. 35 stabilisce che il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità;

che nelle ordinanze sopra menzionate è stato inoltre ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia (*cfr.*, *ex plurimis*, sentenza n. 115 del 2001);

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0135

N. 57

Ordinanza 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità, della facoltà di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e della ragionevole durata del processo - Questioni analoghe già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice di pace di Ferrara con ordinanze del 5 giugno 2003, iscritte al n. 744 e al n. 745 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze il giudice di pace di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione;

che il giudice *a quo* osserva che l'art. 52 del citato decreto legislativo ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, consentendo l'applicazione sia dell'oblazione «volontaria» ex art. 162 cod. pen., sia di quella «discrezionale» prevista dall'art. 162-*bis* del medesimo codice, con particolare riferimento alle contravvenzioni già punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e oggi punite con la pena alternativa dell'ammenda, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità;

che, a fronte di tale situazione, la disciplina censurata, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato può presentare domanda di oblazione, appare in contrasto con: l'art. 3 Cost., perché pone in essere una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto disposto in relazione al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall'art. 552, comma 1, lettera *f*), e comma 2, cod. proc. pen., ove è previsto non solo l'avviso, ma anche la nullità in caso di omissione, l'art. 3 Cost., poiché, irragionevolmente, l'avviso non è previsto proprio in relazione a un procedimento connotato da «principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento», l'art. 24, secondo

comma, Cost., perché incide sulla facoltà dell'imputato di chiedere tempestivamente di essere ammesso all'oblazione, che è espressione del diritto di difesa, gli artt. 97, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., perché comporta «ritardi nella fase del dibattimento in quanto l'imputato, stante l'assenza dell'informazione, non è posto nella condizione di scegliere tale strada alternativa, in anticipo rispetto alla fase dibattimentale» che, di conseguenza, diviene «del tutto obbligata»;

che il rimettente ricorda infine che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 497 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha sostanzialmente trasfuso tale disposizione nell'attuale art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio in caso di mancanza dell'avviso concernente la facoltà di chiedere i riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione, per violazione dell'art. 24 Cost.

Considerato che le ordinanze di rimessione, aventi uguale tenore testuale, sollevano la medesima questione e deve perciò essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che analoghe questioni, sollevate dallo stesso rimettente, sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004;

che in particolare nell'ordinanza n. 231 del 2003 questa Corte ha affermato che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell'art. 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, «da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)» e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;

che nell'occasione la Corte ha inoltre ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia (*cfr.*, *ex plurimis*, sentenza n. 115 del 2001);

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 58

Sentenza 20 - 30 gennaio 2004

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Termini di decadenza - Inesistenza.

Parlamento - Inviolabilità della residenza o del domicilio del parlamentare - Decreti di perquisizione e di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica di Verona in relazione ad un locale all'interno della sede della Lega Nord di Milano, nell'effettiva disponibilità di un deputato della Repubblica - Mancanza di autorizzazione della Camera di appartenenza - Estensione della garanzia dell'inviolabilità a spazi ulteriori rispetto alla residenza, identificabili come domicilio - Lesione della prerogativa garantita alla Camera dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione - Non spettanza all'autorità giudiziaria del potere di far eseguire la perquisizione locale.

- Decreti della Procura della Repubblica di Verona emessi il 17 e 18 settembre 1996.
- Costituzione, art. 68, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dei decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona il 17 e il 18 settembre 1996, nel corso dei procedimenti numeri 81, 100 e 101/1996 RGNR, con i quali è stata disposta «la perquisizione del locale all'interno della sede della Lega Nord di Milano, nella disponibilità di Marchini Corinto», ancorché lo stesso fosse nell'effettiva disponibilità dell'on. Roberto Maroni, promosso con ricorso della Camera dei deputati, notificato il 16 luglio 2003, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona;

Udito nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2004 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — La Camera dei deputati, con ricorso del 4 febbraio 2003, depositato l'8 febbraio successivo, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta all'autorità giudiziaria (ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona) di disporre e di far eseguire la perquisizione del domicilio del parlamentare Roberto Maroni, con il conseguente annullamento dei decreti di perquisizione locale e di sequestro emessi dalla Procura il 17 e 18 settembre 1996 — nella parte in cui, senza autorizzazione della Camera dei deputati, si è disposta la perquisizione del locale all'interno della sede della Lega Nord di Milano nella disponibilità di Corinto Marchini, ancorché lo stesso fosse nell'effettiva disponibilità dell'on. Roberto Maroni — e di tutte le operazioni di perquisizione svoltesi il 18 settembre 1996 in esecuzione dei decreti stessi.

2. — La Camera espone come segue i fatti da cui il conflitto trae origine.

Con decreto del 17 settembre 1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha ordinato — nei confronti di Corinto Marchini e di altri indagati per reati commessi in concorso — la perquisizione delle loro abitazioni e degli altri luoghi di cui avessero la disponibilità, al fine di acquisire elementi di prova relativi all'indagine ed in particolare l'elenco dei componenti della cosiddetta «Guardia nazionale padana». Durante la perquisizione della sua abitazione, il Marchini riferiva che una copia dell'elenco era custodita in un locale da lui usato come ufficio, nel seminterrato della sede di Milano della Lega Nord.

A seguito di tale dichiarazione, la polizia giudiziaria si recava il 18 settembre 1996 presso tale sede, dove giungevano anche il difensore del Marchini e l'on. Maroni. In particolare quest'ultimo si opponeva all'esecuzione della perquisizione perché — a suo dire — il Marchini non aveva un ufficio nella sede della Lega Nord, dove nemmeno lui, che pur era parlamentare, disponeva di alcun locale.

Il funzionario precedente contattava allora telefonicamente il Procuratore della Repubblica di Verona che, nella stessa data del 18 settembre 1996, emetteva un nuovo decreto, integrativo del precedente, estendendo l'ordine di perquisizione a carico del Marchini al locale da lui indicato, nella sede della Lega Nord.

All'esecuzione di questa perquisizione si opponevano vari parlamentari della Lega Nord, tra cui ancora l'on. Maroni, che tentavano di impedire l'ingresso degli agenti nella sede del partito.

Vincendo l'opposizione dei presenti la polizia giudiziaria, entrata nell'edificio, perveniva ad un corridoio che portava al seminterrato e al locale da perquisire; all'ingresso di tale corridoio, su una porta a vetri chiusa a chiave, rinveniva un foglio di carta, fissato con nastro adesivo, recante, come dicitura, l'indicazione dell'ufficio dell'onorevole Maroni.

Il Procuratore della Repubblica di Verona, consultato per telefono dal funzionario precedente, confermava l'ordine di eseguire la perquisizione, ritenendo che il foglio apposto sulla porta costituisse un sotterfugio. La polizia giudiziaria entrava allora nel corridoio, sul quale si affacciavano vari locali. Sulla porta di uno di questi rinveniva altro foglio di carta con la dicitura «Lega Nord - Segreteria politica - Ufficio dell'onorevole Maroni». La polizia entrava in questa stanza, identificata come quella nella disponibilità del Marchini, ed effettuava la perquisizione, che non aveva esito perché il locale, al di là dell'arredo, era in sostanza vuoto.

Nei confronti dell'on. Maroni e di altri parlamentari ha avuto inizio un procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale), distinto da quello a carico del Marchini, cui si riferivano i decreti di perquisizione.

Dopo la sentenza di condanna resa dal pretore di Milano in data 16 settembre 1998, e nel corso del giudizio di appello, la Camera dei deputati ha deliberato, il 16 marzo 1999, l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, dei comportamenti tenuti dai parlamentari in occasione dell'opposizione alla perquisizione. Nei confronti di questa delibera la Corte d'appello ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e la Corte costituzionale (sentenza n. 137 del 2001) ha dichiarato che non spettava alla Camera deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernessero opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2001, ha confermato la decisione di primo grado. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione, non ancora deciso.

3. — Con il ricorso introduttivo dell'odierno conflitto di attribuzione, la Camera dei deputati — premesso che il suo interesse a ricorrere non è venuto meno per il fatto che dagli atti e dai fatti in contestazione sono passati circa sei anni, in quanto la legge non prevede alcun termine per proporre il conflitto — afferma nel merito che le operazioni di perquisizione sono state disposte ed eseguite in riferimento ad un luogo qualificabile come domicilio di un deputato, senza la preventiva autorizzazione della Camera di cui all'art. 68, secondo comma, della Costituzione.

Al riguardo sottolinea lo specifico e qualificato rapporto che intercorre tra i parlamentari e gli immobili nella disponibilità del partito di appartenenza, nel senso che gli immobili «utilizzati per le necessità» di un partito sono anche, *naturaliter*, un potenziale luogo di esercizio del mandato parlamentare al di fuori della sede delle Camere, e quindi esiste la ragionevole probabilità (non la mera possibilità) che uno o più locali di tali immobili (specie se destinati ad attività di livello nazionale o di primaria importanza) siano nella disponibilità di questo o quel parlamentare, costituendone così il domicilio.

Da ciò discende — secondo la Camera — l'arbitrarietà e l'illegittimità della perquisizione, come eseguita su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, che aveva ordinato di procedere nonostante la probabilità che in immobili utilizzati per le necessità di un partito vi fossero locali nella disponibilità di un parlamentare; infatti l'autorità giudiziaria — in presenza di numerosi e concordanti indizi del fatto che del locale da perquisire disponesse l'on. Maroni — avrebbe dovuto astenersi dal proseguire, ordinando alla polizia giudiziaria di soprassedere.

La Camera sottolinea poi come dalla sentenza di primo grado fosse emerso che il locale perquisito era effettivamente nella disponibilità dell'on. Maroni, per cui non poteva obiettarsi che tale circostanza non risultasse chiaramente all'atto della perquisizione e fosse stata accertata solo in un secondo momento; del resto nei conflitti tra poteri dello Stato non hanno alcuna importanza l'errore o l'elemento psicologico, rilevando solo il *vulnus* arrecato da un potere all'altro, anche in assenza di uno specifico *animus nocendi*.

4. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 232 del 2003.

Il ricorso, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, è stato notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona in data 16 luglio 2003 ed è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte il 17 luglio 2003.

In prossimità dell'udienza la Camera ha depositato una memoria illustrativa, sviluppando le tesi sostenute negli scritti precedenti.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha depositato fuori termine una memoria di costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Camera dei deputati chiede alla Corte di dichiarare che non spettava all'autorità giudiziaria (ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona) di disporre e di far eseguire la perquisizione del domicilio del parlamentare Roberto Maroni, con il conseguente annullamento dei decreti di perquisizione locale e di sequestro emessi dalla Procura il 17 e 18 settembre 1996 — nella parte in cui, senza autorizzazione della Camera dei deputati, si è disposta «la perquisizione del locale all'interno della sede della Lega Nord di Milano nella disponibilità di Marchini Corinto», ancorché lo stesso fosse nell'effettiva disponibilità dell'on. Roberto Maroni — e di tutte le operazioni di perquisizione svoltesi il 18 settembre 1996 in esecuzione dei decreti stessi.

In realtà — alla stregua dei fatti così come esposti dalla stessa Camera ricorrente — la lesione della prerogativa ad essa garantita dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione si sarebbe verificata in occasione dell'esecuzione dei decreti del 17 e 18 settembre 1996, con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona aveva ordinato le perquisizioni, e non costituirebbe l'effetto immediato di quei decreti. In particolare il provvedimento del 17 settembre aveva ordinato — per quanto riguarda i fatti in esame — la perquisizione dell'abitazione del Marchini e degli altri luoghi di cui egli avesse la disponibilità; e quello del 18 settembre «la perquisizione del locale ubicato all'interno della sede della Lega Nord di Milano nella disponibilità di Marchini Corinto». Nessuno dei due decreti riguardava quindi la residenza o il domicilio dell'on. Maroni, onde essi non sono in sé lesivi della prerogativa in questione.

2. — Sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità del conflitto, come già ritenuto da questa Corte nell'ordinanza n. 232 del 2003.

Su tale ammissibilità non incide il tempo trascorso dall'epoca dei fatti (settembre 1996) alla data di proposizione del conflitto (febbraio 2003).

La Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 116 del 2003) che non esiste alcun termine per sollevare i conflitti di attribuzione tra poteri, ed ha individuato la *ratio* di questa mancanza nell'esigenza — avvertita dal legislatore in ragione del livello precipuamente politico-costituzionale di tal genere di controversie — di favorire al massimo la composizione, svincolandola dall'osservanza di termini di decadenza.

La Camera — che del resto nel suo ricorso ha ricordato come tuttora penda un giudizio penale per i fatti commessi durante l'esecuzione della perquisizione in esame — ha ancora interesse a rimuovere, attraverso la decisione della Corte sul conflitto, ogni dubbio sul punto se, nella specie, la prerogativa concernente l'inviolabilità del domicilio del parlamentare sia stata o meno rispettata.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

Il secondo comma dell'art. 68 della Costituzione dispone (tra l'altro) che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare.

Sotto quest'ultimo profilo la norma intende garantire al parlamentare l'inviolabilità della sua residenza ed anche di spazi ulteriori identificabili come domicilio, in vista della tutela dell'interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria autonomia, esplicantesi anche nel libero esercizio del mandato parlamentare, rispetto agli altri poteri dello Stato. E una sede di partito ben può — come nella specie — ospitare il domicilio di un parlamentare.

4. — La prerogativa in esame è lesa per il solo fatto che una perquisizione sia disposta o eseguita nel domicilio di un parlamentare senza autorizzazione della Camera di appartenenza.

La lesione dedotta dal potere che propone il conflitto di attribuzione ha invero carattere oggettivo, in funzione della natura costituzionale dell'interesse al ripristino delle attribuzioni violate. E prescinde dalla sua soggettiva percepibilità da parte del potere che la commette, pur se tale profilo possa eventualmente rilevare ad altri fini.

5. — Nella specie la Corte — valutate le circostanze di fatto quali risultano dagli atti versati in causa — ritiene che esse comprovino la lesione, ad opera dell'autorità giudiziaria, della prerogativa garantita alla Camera dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione.

In particolare da tali atti emerge che, entrati nella sede della Lega Nord, di per sé non tutelata da quella prerogativa, e superati gli ostacoli frapposti, gli agenti di polizia giudiziaria, per il cui tramite la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona procedeva ai sensi dell'art. 247, comma 3, del codice di procedura penale, hanno successivamente raggiunto prima un corridoio la cui porta di accesso recava un cartello con la scritta «Lega Nord - Segreteria politica - Ufficio dell'onorevole Maroni», e poi, nel corridoio, il vano che il Marchini aveva dichiarato di usare come ufficio, sulla cui porta era apposto altro cartello con identica dicitura.

Questa situazione nuova così presentatasi agli agenti di polizia — anche prescindendo da quanto risulta dagli atti processuali, secondo i quali il vano in esame, qualche giorno prima dei fatti, era stato assegnato all'on. Maroni, in via provvisoria e per la durata dei lavori di ristrutturazione dell'immobile — segnalava agli agenti stessi, ed all'autorità giudiziaria procedente per il loro tramite, che il locale da perquisire in quanto ufficio del Marchini era invece nella disponibilità di un deputato, onde poteva costituirne domicilio, non sottoponibile a perquisizione senza autorizzazione della Camera.

In tale contesto, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione; in alternativa — ove avesse nutrito dubbi sull'attendibilità del contenuto dei cartelli — avrebbe potuto disporre gli accertamenti del caso, per eventualmente procedere contro chi quei cartelli aveva collocato.

L'unica scelta sicuramente preclusa all'autorità giudiziaria era di confermare verbalmente alla polizia l'ordine di eseguire la perquisizione nonostante la segnalazione, ritenendola falsa senza alcuna verifica sul punto e senza neppure trarre conseguenze da tale falsità. Così comportandosi essa ha leso le attribuzioni garantite alla Camera dei deputati dal secondo comma dell'art. 68 della Costituzione.

6. — In conclusione, occorre dichiarare che non spettava all'autorità giudiziaria ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona di far eseguire, il 18 settembre 1996, la perquisizione del locale nella disponibilità del parlamentare Roberto Maroni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava all'autorità giudiziaria ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona di far eseguire, il 18 settembre 1996, la perquisizione del locale nella disponibilità del parlamentare Roberto Maroni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0137

N. 59

Ordinanza 20 - 30 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare - Termini massimi di fase - Regresso del procedimento - Computo dei periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito - Omessa previsione - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza e alla libertà personale - Ordinanza di rimessione motivata *per relationem* - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile in base alle argomentazioni fatte proprie dal rimettente - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 19 febbraio, del 1° aprile e del 7 marzo 2003 dal Tribunale di Milano – sezione per il riesame, rispettivamente iscritte al n. 451, al n. 488 e al n. 576 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 28, 32 e 34, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 19 febbraio 2003 (r.o. n. 451 del 2003), il Tribunale di Milano – sezione per il riesame, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del

medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, proposta dalla difesa di due indagati nei confronti dei quali, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte della Corte d'appello di Firenze e di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, era stata emessa dal GIP del Tribunale di Milano nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dal successivo articolo 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito»;

che il giudice *a quo* rileva che, nel rigettare l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, il giudice per le indagini preliminari non ha tenuto conto del fatto che, con la sentenza n. 292 del 1998, questa Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo di durata massima della custodia cautelare, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la regressione del procedimento a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.;

che, tuttavia, osserva il remittente, tale pronuncia aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, in quanto, mentre alcune pronunce si erano adeguate alla linea interpretativa affermata in quella sentenza, ritenendo che si dovesse considerare tutta la detenzione comunque sofferta dall'inizio di una determinata fase o grado fino al provvedimento che dispone il regresso, sommandola con quella successiva, altre pronunce, facendo leva sul limitato carattere vincolante delle sentenze interpretative di rigetto, avevano invece affermato che si dovessero congiungere alla detenzione in atto nella fase o grado in cui il procedimento era regredito solo i periodi di privazione della libertà già subiti nella fase o nel grado medesimi;

che era quindi intervenuta la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 4 del 2000 (Musitano), la quale aveva accolto la seconda soluzione interpretativa sul rilievo che l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. costituisce espressione del principio di autonomia dei singoli termini di fase, sicché, pur non potendosi prescindere dai principi affermati da questa Corte, secondo cui il divieto del superamento del doppio dei termini di fase deve applicarsi anche ai casi di regresso del procedimento, ciò nondimeno, ai fini del calcolo del doppio del termine di fase dovevano computarsi i soli periodi relativi a fasi tra loro omogenee e non anche tutti gli intervalli di tempo relativi a fasi diverse da quelle in cui il procedimento fosse regredito;

che tuttavia, prosegue il remittente, poiché dopo la sentenza «Musitano» questa Corte era stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla questione ribadendone l'infondatezza e confutando nel contempo la tesi seguita dalle sezioni unite, era sorto un nuovo contrasto, che aveva indotto le medesime sezioni unite a sollevare, con ordinanza 25 luglio 2002, n. 28, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dal successivo articolo 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito;

che in tale ordinanza, osserva il giudice *a quo*, le sezioni unite hanno rilevato come il metodo di calcolo proposto con la sentenza «Musitano» risulti coerente con la lettera dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. — secondo il quale i termini decorrono «di nuovo» a seguito di regresso, escludendo quindi che nel frattempo abbiano continuato a decorrere — e con la concezione «monofasica» o «endofasica» dell'impianto codicistico in materia di termini di custodia cautelare;

che, prosegue il remittente, le sezioni unite hanno altresì affermato che il suddetto metodo di calcolo si collega ai principi affermati dalla Corte costituzionale e in particolare a quello della proporzionalità del termine della custodia cautelare, posto che questo non può essere riferito alla sola gravità del reato, ma deve altresì essere ancorato alla ragionevole durata delle attività previste nella singola fase, non potendosi addossare all'autorità il rischio della invalidità del passaggio di fase in quanto non dovuto a comportamento colpevole dell'imputato;

che, ricorda ancora il giudice *a quo*, le sezioni unite, pur ribadendo che la soluzione fatta propria dalla sentenza «Musitano» soddisferebbe anche il principio della riduzione al minimo necessario della custodia cautelare, in quanto l'esperienza ha dimostrato che il calcolo comprensivo di tutti i termini interfase e quello dei soli termini omogenei non sarebbero di per sé e in astratto uno più favorevole e l'altro meno favorevole, hanno tuttavia ritenuto che questa interpretazione, benché costituzionalmente plausibile, non poteva essere riaffermata alla luce della ordinanza n. 529 del 2000 di questa Corte, per avere tale pronuncia affermato che il cumulo di tutti i periodi è il solo coerente con l'art. 13 Cost., il quale impone di privilegiare la soluzione che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale;

che, peraltro, come affermato delle sezioni unite nella citata ordinanza, l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., così come redatto, esprime invece una norma che impedisce di aggiungere, al fine del superamento del doppio del termine finale di fase, periodi di detenzione sofferti in fasi o gradi diversi da quelli in cui il procedimento è regredito;

che il Tribunale di Milano, quindi, sulla base di tali argomentazioni e ritenuta la rilevanza della questione nel caso di specie, solleva la suindicata questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che la difesa erariale ricorda come questa Corte abbia già dichiarato manifestamente inammissibile la medesima questione, con ordinanza n. 243 del 2003, e soggiunge che il remittente, più che sollevare un dubbio di legittimità costituzionale, prospetta una questione meramente interpretativa che avrebbe potuto e dovuto risolvere autonomamente, adottando, anche se non condivisa, l'interpretazione conforme a Costituzione;

che, con ordinanza in data 1° aprile 2003 (r.o. n. 488 del 2003), il Tribunale di Milano — sezione per il riesame, chiamato a pronunciarsi sugli appelli proposti dai difensori di due imputati avverso le ordinanze con le quali il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per l'asserito intervenuto decorso del termine di durata massima della custodia stessa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dal successivo art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente ricorda che identica questione è stata sollevata dalle sezioni unite con ordinanza n. 28 del 2002 e ritiene di «doversi conformare all'orientamento tracciato dalle sezioni unite, fatto proprio da questo ufficio anche in relazione a precedenti ricorsi (cfr. ricorso *ex art.* 310 cod. proc. pen. n. 1628 del 2002, che si allega e le cui motivazioni si condividono appieno e si richiamano integralmente)»;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile essendo già stata decisa in tali termini con ordinanza n. 243 del 2003;

che, con ordinanza in data 7 marzo 2003 (r.o. n. 576 del 2003), il Tribunale di Milano — sezione per il riesame, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Milano, con la quale era stata respinta la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare formulata dalla difesa dell'imputato a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte d'appello, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dal successivo art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito»;

che le argomentazioni in ordine alla non manifesta infondatezza della questione sono identiche a quelle svolte nella ordinanza del medesimo Tribunale in data 19 febbraio 2003;

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente osserva che calcolando i soli termini omogenei, secondo il metodo «Musitano», l'imputato non dovrebbe essere scarcerato, mentre dovrebbe esserlo se si calcolasse anche il periodo di tempo interfase;

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile essendo già stata decisa in tali termini con ordinanza n. 243 del 2003.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che l'ordinanza iscritta al n. 488 del 2003, nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, si limita a fare rinvio alle argomentazioni svolte dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella ordinanza n. 28 del 2002, che dichiara di condividere e di fare proprie;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere invece autosufficiente, non potendosi il giudice *a quo* limitare a richiamare *per relationem* il contenuto di altri atti o provvedimenti, anche se, in ipotesi, acquisiti agli atti del procedimento principale (ordinanze n. 335 e n. 60 del 2003 e n. 8 del 2002);

che, anche a prescindere dal suddetto rilievo, la questione sollevata dalle sezioni unite della Corte di cassazione è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003, proprio in ragione delle argomentazioni in essa contenute, che il giudice *a quo* dichiara di fare proprie;

che tale soluzione, come già affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 335 del 2003, non può non riguardare anche la questione sollevata con le altre due ordinanze, di contenuto identico a quella già scrutinata nel senso della manifesta inammissibilità con la citata pronuncia n. 243 del 2003.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Milano - sezione per il riesame, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0138

N. 60

Ordinanza 20 - 30 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Assunta applicabilità della disciplina alle cause di risarcimento dei danni conseguenti a reato - Esclusione delle cause di esiguo valore - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al diritto di agire in giudizio, al buon andamento della pubblica amministrazione, al principio di subordinazione del giudice alla legge, al principio del giusto processo - Ordinanza di rimessione priva dei necessari requisiti di inequivocità e chiarezza e di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 101, 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 24 febbraio 2003 dal giudice di pace di Prato nel procedimento civile vertente tra Luigi Provenzano e la New Valentini Due S.r.l., iscritta al n. 367 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 febbraio 2003, il giudice di pace di Prato, nel corso di un procedimento civile iniziato da Luigi Provenzano nei confronti della S.r.l. New Valentini Due di Prato, per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno sofferto dal figlio per il cattivo funzionamento di un motoveicolo usato acquistato dalla società convenuta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione;

che — secondo quanto rileva il rimettente — la società, dopo avere contestato nel merito la domanda, ha affermato di avere appreso che l'attore esercitava la funzione di giudice di pace a Pistoia ed ha chiesto che ai sensi dell'art. 30-*bis* cod. proc. civ. fosse dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Genova, mentre l'attore ha replicato prospettando la questione di legittimità costituzionale di tale norma;

che il rimettente — premesso che il giudizio non può essere definito senza la risoluzione di tale questione — riferisce le argomentazioni con cui l'attore l'ha prospettata, ossia l'intenzione, desumibile dai lavori preparatori, di limitare la competenza prevista dall'art. 30-*bis* cod. proc. civ. ai soli casi di risarcimento dei danni conseguenti alle ipotesi considerate dall'art. 11 del codice di procedura penale; ed il contrasto della norma impugnata, se genericamente interpretata ed applicata, con gli indicati parametri costituzionali, per l'eccessiva difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale, specie nelle cause di «esiguo valore»;

che inoltre — premesso che «l'esame che la legge impone al giudice di compiere sulla non manifesta infondatezza ha lo scopo di evitare che abbiano ingresso alla Corte questioni prive di qualsiasi fondamento ed in ordine alle quali lo stesso giudice del processo principale può implicitamente affermare la legittimità della norma impugnata dichiarando e motivando la sua assoluta certezza circa l'insussistenza dell'avanzato dubbio di costituzionalità» — il rimettente assume che «la norma investita di incostituzionalità e quelle costituzionali che si assumono violate non sembrano vibrare all'unisono soprattutto per ciò che riguarda le cause di esiguo valore»; e, quindi, conclude che, spettandogli «non di accertare la fondatezza della questione ma solo la sua non manifesta infondatezza [...] la dissonanza avvertita [...] deve perciò tradursi in una ordinanza di rimessione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene una precisa enunciazione dei termini della questione proposta, con riferimento al contenuto della pronuncia richiesta a questa Corte;

che, infatti, dal tenore di essa non emerge con chiarezza ed in modo inequivoco se il rimettente ritiene che il vizio di costituzionalità della norma censurata concerna l'applicazione del criterio di competenza derogatorio in generale ovvero in riferimento ad una specifica tipologia di controversie civili ed in particolare a quelle di «esiguo valore»;

che — alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis* l'ordinanza n. 217 del 2003) — la questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale senza i necessari requisiti di inequivocità e chiarezza è manifestamente inammissibile;

che, inoltre, l'ordinanza non contiene una specifica motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, in quanto il rimettente si è limitato a riferire le ragioni poste dall'attore nel giudizio *a quo* a sostegno dell'eccezione di incostituzionalità della norma, senza spiegare i motivi della sua adesione ad esse, ed a rilevare una generica dissonanza della norma stessa dai parametri evocati dalla parte privata;

che — secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora l'ordinanza n. 217 del 2003, nonché le ordinanze n. 231 e n. 255 del 2003) — ne discende un'ulteriore ragione di inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Prato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0139

N. 61

Ordinanza 20 - 30 gennaio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell'opponente - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al principio del giusto processo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, secondo comma.

Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell'opponente - Lamentata lesione del parametro relativo al diritto di agire in giudizio, nonché dell'art. 11 Cost. - Ordinanza di rimessione del tutto carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 11 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 24 marzo 2003 dal giudice di pace di Bovino nel procedimento civile vertente tra Roberta Serra e la Polizia municipale di Napoli, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, proposto ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice

della strada, commessa fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito, nel cui ambito, invece, risiede l'opponente, il giudice di pace di Bovino (a seguito della conseguente eccezione di incompetenza territoriale mossa dall'amministrazione convenuta), con ordinanza emessa il 24 marzo 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 22, «che attribuisce al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-*bis*, la competenza sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzione»;

che il rimettente osserva come tale previsione non sia idonea a garantire agli interessati, ove non assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi (con conseguente lesione dell'art. 24 Cost.), giacché la necessità per la parte di presentare personalmente nella cancelleria del giudice di pace del *forum delicti* il suo ricorso e quindi di ivi comparire successivamente in udienza, anche al fine di rendere l'interrogatorio libero, determinerebbe la sopportazione di un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che le sarebbe risparmiato se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza; laddove l'ammontare della sanzione di solito è tale da sconsigliare la spesa per l'assistenza di un legale anche nei casi di macroscopica insussistenza della responsabilità, in ragione della tendenza giudiziale a compensare le spese o a liquidarle equitativamente in via simbolica;

che, inoltre, l'attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., per lesione dei principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto al presunto incolpato non sarebbe garantita una posizione processuale paritaria rispetto all'amministrazione e mancherebbero i presupposti perché il suo ricorso abbia una valenza effettiva e non solo teorica, tanto più considerando che le pretese dell'autorità che ha irrogato la sanzione sono immediatamente esecutive;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte è già stata investita del vaglio di identiche questioni — riguardanti l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché di quello di residenza dell'opponente — e le ha dichiarate manifestamente infondate, con le ordinanze n. 459 del 2002 e n. 75, n. 193 e n. 259 del 2003;

che, in assenza di una prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l'odierna questione deve essere decisa nello stesso modo;

che, in ordine agli ulteriori parametri evocati (artt. 11 e 25 della Costituzione), l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza del relativo dubbio di costituzionalità della norma impugnata, onde la questione, sotto questo aspetto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 459 del 2002, citata).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Bovino, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Bovino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 93

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 dicembre 2003
(della Regione Toscana)*

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Previsione del mantenimento da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal d.lgs. n. 469/1997 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di collocamento al lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio - Violazione della competenza regionale relativa all'allocazione delle funzioni agli enti locali nelle materie di spettanza regionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro e autorizzazioni all'intermediazione ed interposizione nella somministrazione di lavoro - Modalità di rilascio da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Costituzione di apposito albo nazionale delle agenzie per il lavoro «autorizzate» allo svolgimento di tale attività - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e di mercato del lavoro, mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Attività di intermediazione ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale - Autorizzazione regionale - Limitazione al territorio della Regione - Procedimento di rilascio di detta autorizzazione e conseguente iscrizione in una sezione speciale dell'albo nazionale - Determinazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, delle modalità di costituzione della sezione regionale dell'albo - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e di mercato del lavoro - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Apprendistato - Regolamentazione dei profili formativi - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale, in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 48, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Disciplina dell'apprendistato «professionalizzante» - Regolamentazione dei profili formativi - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 50, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del contratto di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 54.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del contratto di inserimento - Ipotesi di mancata determinazione entro cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, da parte del contratto collettivo nazionale, delle modalità di definizione dei piani individuali - Previsione della convocazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle convocazioni delle parti per l'accordo e, in mancanza dello stesso, del potere di provvedere con proprio decreto - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale e di interventi di politica attiva del lavoro - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 55, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Disciplina dei tirocini estivi di addestramento, promossi durante le vacanze estive per adolescenti o giovani iscritti all'università o ad un istituto scolastico, con fini orientativi e di addestramento pratico - Previsione di borse di studio e «stages» - Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale, in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60, 70 e 71.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1211 del 24 novembre 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3, secondo comma; 4; 6, sesto, settimo ed ottavo comma; art. 48, quarto comma; 49, quinto comma; 50, terzo comma; 54; 55; 60; 70 e 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per violazione degli articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Nel supplemento n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2003 n. 235 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 276/2003, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».

La Regione Toscana ha impugnato la legge delega n. 30/2003 (artt. 1, primo comma, secondo comma lett. a), lett. b) punti 2 e 3, lett. d), lett. e), lett. f), lett. l), lett. o); art. 2; art. 7; art. 8 primo comma, secondo comma lett. g) e terzo comma), per violazione degli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, eccedendo in particolare la violazione della competenza costituzionale delle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro nonché di istruzione e di formazione professionale. Nella materia «tutela e sicurezza del lavoro» rientra infatti la dimensione amministrativa delle funzioni pubbliche attinenti al lavoro. L'espressione del terzo comma dell'art. 117 Cost. è dunque riferita alle politiche attive del lavoro al mercato del lavoro e quindi ai servizi per l'impiego, alle agenzie di mediazione e di lavoro interinale, alla tutela delle fasce deboli, agli ammortizzatori sociali, agli incentivi all'occupazione.

Le disposizioni ora impugunate, nell'attuare la suddetta delega, non rispettano le attribuzioni regionali nelle citate materie (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione e formazione professionale) e sono pertanto costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, per contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost.

La disposizione in esame, laddove stabilisce che resta fermo il mantenimento alle province delle funzioni amministrative loro attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in tema di mercato del lavoro, appare incostituzionale in quanto, in base al combinato disposto dell'art. 118, secondo comma e dell'art. 117, terzo e quarto comma Cost., è illegittima l'allocazione diretta agli enti locali di funzioni amministrative con legge

statale nelle materie regionali. Poiché il mercato del lavoro rientra nella tutela e sicurezza del lavoro, compete alle Regioni con propria legge operare l'allocazione delle funzioni amministrative in capo agli enti locali, ovviamente nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 118 Cost.

D'altra parte l'art. 117 secondo comma lett. *p*) assegna alla competenza statale la sola determinazione delle «funzioni fondamentali» degli enti locali, tra cui non rientrano i compiti in questione.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 4 per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito albo delle agenzie per il lavoro, ove vengono iscritti, se in possesso dei requisiti giuridici e finanziari stabiliti dal successivo art. 5, gli operatori pubblici e privati autorizzati a svolgere le attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con tale autorizzazione dunque lo Stato abilita gli operatori — denominati agenzie per il lavoro — allo svolgimento delle sopra indicate attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale. La disciplina in esame attiene alla materia della tutela e sicurezza del lavoro, soggetta, ai sensi dell'art. 117 terzo comma Cost., alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni. Pertanto allo Stato compete la sola determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni spetta dettare la regolamentazione della materia ivi comprese le procedure autorizzative.

Perciò il legislatore statale avrebbe dovuto limitarsi a prevedere la necessità di un regime autorizzativo, nonché a stabilire i requisiti giuridici e finanziari necessari per poter svolgere le attività in questione, in modo da garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Ma, una volta disciplinati detti aspetti, la normativa sulle procedure di autorizzazione, sul rilascio della medesima, sulla gestione dell'albo avrebbe dovuto essere rimessa al legislatore regionale.

La disposizione impugnata, invece, introduce un meccanismo di autorizzazione accentrato e, quindi, normato e gestito dallo Stato, mentre, in considerazione della potestà concorrente, spetta alle Regioni la disciplina legislativa e, nei termini di tale disciplina, la concreta gestione delle attività amministrative di autorizzazione.

Né può ritenersi legittima l'allocazione della funzione in capo allo Stato in nome del principio di sussidiarietà: in primo luogo infatti, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003, quando si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, il titolo del legiferare deve essere reso evidente in maniera esplicita, perché la sussidiarietà deroga al normale riparto delle competenze stabilito nell'art. 117 Cost., mentre tale regola non è rispettata nel caso in esame.

Inoltre nella stessa sentenza n. 303/2003 la Corte costituzionale ha chiarito che quando lo Stato intenda attrarre a se stesso funzioni attinenti a materie regionali, deve comunque procedere con una scelta che non sia irragionevole e che sia frutto di accordo con le Regioni.

Nel caso in esame non sono rispettate neanche tali due condizioni: l'impugnata disposizione concentra a livello centrale la funzione, senza una particolare esigenza che renda razionale la scelta e, inoltre, non è prevista l'intesa con le Regioni, intesa che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, costituisce il presupposto indispensabile per il superamento del vaglio di legittimità costituzionale della legge statale che allochi in capo allo Stato funzioni rientranti in materie di competenza regionale.

Il comma quinto dell'impugnato art. 4 è incostituzionale anche perché prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali disciplinerà con proprio decreto le modalità della richiesta di autorizzazione, i criteri per la verifica del corretto andamento delle attività svolte, i criteri e le modalità di revoca dell'autorizzazione nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro. Tale previsione contrasta con l'art. 117 sesto comma della Costituzione: per il suo contenuto infatti l'emanando decreto è un atto di natura regolamentare che è precluso allo Stato emanare in una materia non rientrante, come quella in esame, tra quelle riservate in via esclusiva allo Stato.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 6, sesto, settimo ed ottavo comma per contrasto con gli articoli 97, 117 e 118 Cost.

Il sesto comma dell'art. 6 prevede che l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale possa essere rilasciata dalle Regioni con esclusivo riferimento al proprio territorio; il settimo comma disciplina il procedimento con cui le Regioni rilasciano detta autorizzazione che determina l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo nazionale; l'ottavo comma dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, determina le modalità di costituzione della sezione regionale dell'albo.

Le disposizioni si presentano incostituzionali.

Infatti, per i motivi rilevati al precedente punto, il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi posti dal legislatore statale, avrebbe dovuto essere attribuito alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione, vertendosi nella materia di tutela e sicurezza del lavoro, soggetta alla potestà legislativa concorrente.

Invece alle Regioni è attribuita la possibilità di rilasciare solo una autorizzazione regionale che costituisce un mero doppione di quella rilasciata dallo Stato. Infatti il rilascio delle due autorizzazioni è subordinato al possesso dei medesimi requisiti.

La norma contrasta dunque anche con l'art. 97 Cost. e quindi con il principio di buona amministrazione, perché duplica senza alcuna ragionevolezza i provvedimenti amministrativi: non si comprende infatti il senso di due regimi autorizzativi — uno statale ed uno regionale — a fronte del possesso di uguali requisiti richiesti.

Il sesto comma è altresì incostituzionale perché, in ogni caso, circoscrive l'autorizzazione regionale solo alle attività di intermediazione, ricerca, selezione del personale e supporto alla ricollocazione, escludendo quindi ogni possibile autorizzazione regionale per le attività di somministrazione del lavoro che sono quindi unicamente riservate allo Stato: tale esclusione non appare legittima in quanto anche l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione riguarda l'esercizio delle politiche attive del lavoro, di competenza regionale.

Le censure sopra esposte appaiono assorbenti: in ogni caso, in denegata ipotesi in cui fosse ritenuto conforme a Costituzione il meccanismo della doppia autorizzazione prevista dal legislatore delegato, sarebbe comunque incostituzionale il settimo comma dell'articolo in esame che disciplina nel dettaglio la procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale. Tale disciplina dovrebbe infatti essere normata unicamente dal legislatore regionale nel rispetto dei soli principi fissati a livello statale.

Il comma ottavo si pone poi in contrasto anche con l'art. 117 sesto comma Costituzione, perché l'emanando decreto ministeriale ivi previsto ha natura regolamentare ed è quindi inammissibile nella materia in esame che non è in via esclusiva riservata allo Stato.

4. — Illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma quarto, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.

L'art. 48 disciplina il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Il quarto comma prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato suddetto è rimessa alle Regioni d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica professionale; *b)* previsione di un monte ore di formazione esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale; *c)* rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni; *d)* riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali; *e)* registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; *f)* presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

La disposizione che si impugna è lesiva delle attribuzioni regionali in materia di istruzione e formazione professionale, rientrando nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117 quarto comma Cost.

Pertanto in tale materia la Regione deve rispettare la Costituzione nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; pertanto non è conforme a Costituzione assoggettare la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato né alla prevista obbligatoria intesa con i Ministri del lavoro e dell'istruzione, né ai criteri e principi direttivi che la norma predetermina.

Anche ove si ritenga di dover ricondurre la disciplina dell'apprendistato in questione alle politiche attive del lavoro inquadrabile quindi nella tutela e sicurezza del lavoro di competenza concorrente delle Regioni, la norma sarebbe parimenti incostituzionale per due profili.

In primo luogo perché non è ammissibile condizionare l'esercizio della potestà legislativa regionale — chiamata a dettare la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato — all'intesa con i Ministri: gli accordi e le intese infatti non possono limitare, vincolare ed esautorare il legislatore né statale né regionale, in quanto l'ordine costituzionale delle competenze legislative è indisponibile e non può dipendere da accordi (Corte cost. 24 aprile 1996 n. 126; n. 437/2001).

In secondo luogo risulta lesiva della competenza regionale la previsione contenuta nella lettera *c*) del comma qui contestato, che impone il rinvio da parte della regolamentazione regionale ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale. Tale rinvio non appare giustificato né il medesimo è preposto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

5. — Illegittimità costituzionale dell'art. 49, quinto comma, per contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost.

L'art. 49 disciplina l'apprendistato professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base.

Il comma quinto stabilisce che la regolamentazione dei profili formativi di detto apprendistato è rimessa alle Regioni d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: *a*) previsione di un monte ore di formazione esterna od interna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; *b*) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; *c*) riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali; *d*) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; *e*) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Anche in tale fattispecie, come in quella esaminata al precedente punto, vengono in rilievo le competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale attribuite alla potestà legislativa residuale regionale ai sensi dell'art. 117 quarto comma Cost., con la conseguenza che non sono ammissibili i principi ed i criteri direttivi imposti al legislatore regionale, né l'obbligatoria intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro.

In denegata ipotesi, anche in tal caso, come per il precedente art. 48 quarto comma, si contesta la previsione dell'intesa, in quanto pone un vincolo al legislatore regionale proposto a regolamentare i profili professionali dell'apprendistato in questione; il vincolo in tal caso appare ancora più invasivo rispetto al precedente art. 48, in quanto è imposta l'intesa non già con i Ministri competenti, ma con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro.

Altresì lesiva delle attribuzioni regionali appare anche in tal caso la previsione della lettera *b*) del comma qui impugnato, perché il rinvio obbligatorio ai contratti collettivi non appare giustificato né il medesimo è preposto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni che possono legittimare l'intervento statale.

6. — Illegittimità costituzionale dell'art. 50, terzo comma, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.

L'art. 50 disciplina l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Il terzo comma dispone che la regolamentazione e la durata dell'apprendistato in questione sono rimessi alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

Anche tale norma, come i precedenti artt. 48 e 49, appare lesiva delle attribuzioni residuali regionali in materia di istruzione e formazione professionale, perché vincola il legislatore e l'amministrazione regionale all'accordo con le associazioni territoriali dei datori e prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

La imposizione di detto accordo è parimenti lesiva delle attribuzioni regionali anche nella ipotesi in cui si ritenga che l'istituto rientri nella tutela e sicurezza del lavoro e quindi in materia concorrente, in quanto, come sopra rilevato, la potestà legislativa regionale non può essere vincolata da obbligatorie intese con i soggetti operanti nel settore.

7. — Illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 per contrasto con gli artt. 76, 117 e 118 Cost.

Gli articoli qui contestati disciplinano il contratto di inserimento, diretto a realizzare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone, mediante un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.

In sostanza tale contratto sostituisce il precedente contratto di formazione lavoro, in relazione al quale, per gli aspetti attinenti la formazione professionale, era indubbia la competenza regionale che è stata regolarmente esercitata.

Gli artt. 54 e 55, invece, non prevedono alcuna competenza regionale, neppure per quanto attiene al progetto individuale di inserimento che ha un contenuto prettamente formativo. Tale esclusione regionale non è sopperita neanche da forme di intesa con le Regioni.

Perciò le impugnate disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 117 Cost. perché violano la competenza residuale riservata alle Regioni in materia di formazione professionale (art. 117, quarto comma), nonché la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.), posto che la disciplina del progetto di inserimento è riconducibile oltre che alla formazione professionale, anche alle politiche attive del lavoro.

L'art. 55 impugnato appare ulteriormente lesivo per la disposizione contenuta nel terzo comma, il quale stabilisce che, ove entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del decreto non sia intervenuta la determinazione da parte del Contratto collettivo nazionale delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti per raggiungere l'accordo e, in mancanza, provvede con suo decreto.

Anche tale previsione, ignorando completamente le Regioni, appare lesiva delle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, nonché degli interventi di politica attiva del lavoro.

Inoltre la disposizione in esame contrasta con la legge delega: l'art. 2, lett. h) della legge n. 30/2003 ha infatti previsto che i contenuti dell'attività formativa (la quale, come già rilevato, comprende anche i contratti di inserimento), in difetto di accordo con le associazioni, avrebbero dovuto essere determinati dalle Regioni d'intesa con il Ministro e non già unilateralmente dal Ministro, come invece stabilisce la norma qui contestata.

Perciò l'art. 55, terzo comma, è incostituzionale anche per violazione dell'art. 76 della Costituzione, vizio che la Regione è legittimata ad eccepire in quanto determina una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali.

8. — Illegittimità costituzionale degli artt. 60, 70 e 71 per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.

L'art. 60 disciplina i tirocini estivi di orientamento, promossi durante le vacanze estive per adolescenti o giovani iscritti all'università o ad un istituto scolastico, con fini orientativi e di addestramento pratico.

I tirocini in questione, quindi, come le borse di studio e gli stages, rappresentano misure volte a favorire e promuovere l'occupazione dei giovani e perciò rientrano nelle politiche attive del lavoro, la cui disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali, è di competenza regionale perché attinente alla materia, concorrente, della tutela e sicurezza del lavoro.

La disposizione in esame, invece, non prevede alcuno spazio per il legislatore regionale, né alcun coinvolgimento delle Regioni nello svolgimento delle funzioni amministrative connesse con i tirocini di orientamento.

Analogo rilievo viene formulato nei confronti degli artt. 70 e 71 che disciplinano le prestazioni di lavoro accessorio, prevedendo anche i soggetti che possono svolgere tali attività.

Anche in questa ipotesi, dunque, la normativa ha ad oggetto non già la disciplina del contratto e del rapporto di lavoro, ma misure di promozione del lavoro che, in quanto tali, rientrano nella potestà legislativa concorrente regionale.

Anche gli artt. 70 e 71, invece, in totale violazione di detta potestà, non prevedono alcuno spazio per il legislatore regionale né un intervento regionale nello svolgimento delle correlate funzioni amministrative.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, secondo comma; 4; 6 sesto, settimo ed ottavo comma; 48, quarto comma; 49, quinto comma; 50, terzo comma; 54; 55; 60; 70 e 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per i motivi esposti nel presente ricorso.

Firenze - Roma, addì 5 dicembre 2003

AVV. Lucia BORA - AVV. Fabio LORENZONI

03C1351

N. 94

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 dicembre 2003
(della regione Emilia-Romagna)

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro - Individuazione di un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgano attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale - Identificazione di forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori pubblici o privati, al fine di un miglior funzionamento del mercato del lavoro - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, mediante adozione di una disciplina analitica e dettagliata - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 3, comma 2, lett. a) e c).
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'autorizzazione all'intermediazione ed interposizione nella somministrazione di lavoro - Costituzione di apposito albo nazionale delle agenzie per il lavoro «autorizzate» allo svolgimento di tali attività - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 2, comma 1, lett. e), 4, commi da 1 a 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, commi 2, 4 e 6 e 118, commi 1 e 2.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Previsione del potere delle Regioni e Province autonome di concedere autorizzazioni all'intermediazione ed interposizione del mercato del lavoro, esclusivamente in riferimento al proprio territorio - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi 3 e 4, e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Individuazione di regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti - Divieto ai consulenti del lavoro di svolgere attività di intermediazione individualmente o in forma diversa da quanto indicato dagli artt. 4, 5 e 6, comma 3 - Previsione di poteri regolamentari ministeriali in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, mediante adozione di disciplina analitica e di dettaglio - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 3, 76, 97, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Obbligo a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di versare ai fondi, di cui al comma 4, un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato per l'esercizio di attività di somministrazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Assenza di coinvolgimento delle Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 12, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato - Inserimento dei lavoratori «svantaggiati» - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori «svantaggiati» - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 13, commi 1 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 76, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Inseverimento dei lavoratori «svantaggiati» - Previsione della stipula di convenzioni da parte dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 68/1999, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori per il compimento di commesse di lavoro alle cooperative - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 14, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del rapporto di lavoro in corso di somministrazione - Previsione della non applicabilità della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e della riserva di cui all'art. 4-bis, comma 3, d.lgs. n. 181/2000 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale, in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Irragionevolezza - Eccesso di delega - Incidenza sul diritto al lavoro.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 22, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 4, 76, 117 e 118.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Apprendistato - Apprendistato «professionalizzante» per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di altra formazione - Ripartizione delle professioni - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali relative al contratto di apprendistato - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dei crediti formativi - Definizione della modalità di riconoscimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con le Regioni e le province autonome - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 51.
- Costituzione, artt. 51, 76 e 117, comma 6.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dei tirocini estivi di orientamento - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60.
- Costituzione, art. 117, comma 4.

Ricorso della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 2003, n. 2472 (doc. 1), rappresentata e difesa come da procura rogata dal notaio Federico Stame del Collegio di Bologna n. 47789 di rep. del 2 dicembre 2003, dagli avvocati prof. Giandomenico Falcon e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2003, suppl. ord. n. 159, con riferimento alle seguenti disposizioni: art. 2, comma 1, lettera e); art. 3, comma 2, lett. a) e c); art. 4, commi da 1 a 6, e art. 6 comma 6, *in parte qua*; art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5; art. 13, commi 1 e 6; art. 14, commi 1, 2; art. 22, comma 6; art. 48, comma 4; art. 49, comma 5; art. 50, comma 3; art. 51, comma 2; art. 60, per violazione degli articoli 3, 4, 76, 97, 117, 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F A T T O

Il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oggetto della presente impugnazione, costituisce esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Nonostante il legislatore delegante richiamasse il Governo al rispetto delle competenze regionali, alcuni principi e criteri direttivi contenuti in quelle disposizioni ledevano le competenze costituzionali delle regioni, e per questo questa regione ha proposto il ricorso n. 43/2003, pendente avanti a codesta Corte. La presente impugnazione costituisce dunque lo sviluppo del contenzioso già instaurato avverso la legge di delega.

Come esposto già nel ricorso avverso la legge di delega, nello stesso vigore del vecchio titolo V era stato riconosciuto alle regioni un ruolo importante nella materia del mercato del lavoro. Infatti, il d.lgs. n. 469/97 aveva conferito alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge n. 59/1997, «funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro». In particolare, mentre allo Stato venivano mantenute solo le funzioni di «vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero», di «conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime», di «risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale», di «conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro» e di «raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea» (art. 1, comma 3), venivano conferite alle regioni tutte le funzioni relative al collocamento (art. 2, comma 1: fra queste, la «preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro» e le «iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile») e alla politica attiva del lavoro, fra le quali, «in particolare: a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile; b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed *ex* detenuti; c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate; e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia; g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica».

Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale (nelle sentenze n. 74/2001 e 125/2003), la *ratio* ispiratrice della delega di cui alla legge Bassanini risiedeva «nell'esigenza di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro — di spettanza statale — e le funzioni in materia di formazione del lavoro — di competenza regionale» (sent. n. 125/2003, punto 2 del DIRITTO). Dunque, in un contesto costituzionale in cui le regioni avevano competenza solo in materia di formazione professionale, si era comunque arrivati a concentrare nelle regioni quasi tutte le funzioni amministrative in materia di mercato del lavoro.

Si noti, inoltre, che in base all'art. 4 d.lgs. n. 469/1997, «l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto» dovevano essere disciplinate, «anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale», però in base a criteri direttivi posti dallo stesso art. 4, alcuni dei quali sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale (con la sent. n. 74/2001), in quanto lesivi dell'autonomia organizzativa regionale.

La posizione costituzionale delle regioni nella materia è poi stata riconosciuta e rafforzata, come è ben noto, dalla legge costituzionale n. 3/2001, che ha attribuito ad esse competenza concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», ed ha rafforzato la competenza regionale in materia di formazione professionale, attribuendole carattere pieno.

È in tale situazione che è intervenuta la legge 14 febbraio 2003, n. 30, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad operare una complessiva riorganizzazione degli strumenti di intervento in materia di mercato del lavoro, quali stabiliti dalla precedente legislazione.

Come sopra accennato, essa è stata impugnata dalla ricorrente regione nelle disposizioni che incidono sulle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di istruzione e formazione professionale, ed in particolare nell'art. 1 (relativo ai servizi per l'impiego e all'intermediazione nella somministrazione di lavoro) e nell'art. 2 (relativo al riordino dei contratti a contenuto formativo).

La legge n. 30/2003 è ora attuata dal d.lgs. n. 276/2003, che costituisce un ampio intervento nella materia del mercato del lavoro, composto di ben ottantasei articoli. Tuttavia, tale decreto non dà attuazione a tutti i criteri di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 30/2003 (che, peraltro, prevedevano «uno o più decreti legislativi») ma, d'altro canto, contiene norme non riconducibili ad alcuna norma di delega.

In particolare, il d.lgs. n. 276/2003, dopo un primo titolo recante disposizioni generali, contiene un secondo titolo sull'organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, un terzo titolo su somministrazione di lavoro,

appalto di servizi, distacco, un quarto titolo recante disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento d'azienda, un quinto titolo sulle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, un sesto titolo su apprendistato e contratto di inserimento, un settimo titolo su tipologie contrattuali a progetto e occasionali, un titolo ottavo sulle procedure di certificazione ed un titolo nono, recante disposizioni transitorie e finali.

Alcune di queste discipline attengono all'ordinamento civile e, dunque, non incidono su competenze regionali. Altre, invece, toccano direttamente le materie sopra indicate, spettanti alla competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro) o piena (formazione professionale) delle regioni. Diverse norme in esse contenute, tuttavia, non rispettano le competenze regionali: perché hanno carattere dettagliato in materie di competenza concorrente, perché attribuiscono funzioni amministrative allo Stato in assenza di esigenze unitarie (o, comunque, senza coinvolgimento delle regioni), perché prevedono poteri statali sostanzialmente regolamentari in materie di competenza regionale, perché limitano e condizionano lo svolgimento delle competenze regionali, perché affidano alle parti sociali funzioni che dovrebbero spettare alle regioni, perché eccedono la delega attribuita o per gli altri motivi che si illustreranno.

Tali norme, perciò, risultano lesive per le regioni e costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lett. *a)* e *c)*, per violazione dell'art. 76 e dell'art. 117, comma 3, Cost.

L'art. 3 è la prima disposizione del titolo organizzazione e disciplina del mercato del lavoro. Il comma 2 di tale disposizione statuisce, nella sua parte iniziale, che restano «ferme ... le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale»: ma in realtà, la successiva disciplina delle autorizzazioni (artt. 4, 5 e 6) rende evidente che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, ha carattere di mera formula di stile.

Del resto, lo stesso comma in cui la presunta norma di salvaguardia è contenuta provvede poi a smentirla, disponendo subito dopo che, «per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1: *a)* viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; ... *c)* vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro».

Queste norme rivelano che scopo del legislatore delegato non è dettare principi fondamentali (in materia di tutela del lavoro), in vista della successiva attuazione regionale, ma dettare una disciplina completa, che «identifichi» il regime di autorizzazione e, addirittura, le forme di coordinamento di cui sopra: ciò che rappresenta ad avviso della ricorrente regione una violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.

La lettera *c)*, inoltre, viola l'art. 76 (e di nuovo, indirettamente, l'art. 117, comma 3), in quanto l'art. 1, comma 2, lett. *f)* della legge n. 30/2003 prevedeva non l'«identificazione» ma l'«incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici ... nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province».

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, dell'art. 4, commi da 1 a 6, per violazione dell'art. 76, dell'art. 117, commi 3, 4 e 6, e dell'art. 118, commi 1 e 2, Cost., e del principio di leale collaborazione. Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, nella parte in cui limita il potere autorizzatorio regionale alle attività svolte» con esclusivo riferimento al proprio territorio».

L'art. 2 reca definizioni dei vari istituti che vengono in rilievo ai fini del decreto legislativo. La lett. *e)* definisce «autorizzazione» come il «provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da *a)* a *d)*».

L'art. 4 disciplina le autorizzazioni delle agenzie per il lavoro. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 contengono norme di dettaglio in materia di tutela del lavoro e di formazione (dato che le attività autorizzate comprendono anche la formazione: v. l'art. 2, d.lgs. n. 276/2003), e perciò violano l'art. 117, commi 3 e 4, Cost.

Il comma 5, secondo cui «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione, e alle modalità di funzionamento del-

l'albo delle agenzie per il lavoro», prevede un potere statale sostanzialmente regolamentare, in violazione dell'art. 117, comma 6, Cost. Che per determinare il carattere normativo di un atto debba usarsi un criterio «sostanziale» sembra evidente — pena la vanificazione o il facile aggiramento della norma costituzionale — ed è comunque confermato dalla sent. di codesta Corte costituzionale n. 88/2003, punto 3 del DIRITTO, che lo ha espressamente utilizzato. Comunque la disposizione viola anche l'art. 117, comma 3, perchè rimette al Ministro di dettare una disciplina sicuramente di dettaglio, di competenza regionale.

Inoltre, la previsione di poteri regolamentari ministeriali viola l'art. 76, perché essi non sono specificamente previsti dalla delega. Il Parlamento ha delegato un potere legislativo al Governo e questo non può a sua volta delegare un potere normativo attuativo ad un ministro *delegata potestas non potest delegari*. In questo modo, fra l'altro, si elude il principio per cui il potere regolamentare dei ministri richiede una specifica base legislativa e si consente l'elusione del termine fissato per la delega. Il vizio si traduce in lesione delle prerogative delle regioni, che sono costrette ad esercitare le proprie competenze in un quadro incostituzionale.

Infine, l'art. 4, commi 1 e 2, dando seguito all'art. 2, comma 1, lett. e), attribuisce al Ministero del lavoro funzioni amministrative (di tenuta dell'albo delle agenzie per il lavoro e di rilascio dell'autorizzazione). Nelle materie di cui all'art. 117, comma 3, lo Stato, come noto, dovrebbe limitarsi a dettare i principi fondamentali, lasciando alle regioni la disciplina di dettaglio e l'allocazione delle funzioni amministrative, salvo che le esigenze unitarie impongano di trattenere al livello centrale alcune funzioni (nel qual caso la Corte ha ammesso anche norme di dettaglio cedevoli): con la precisazione che la deroga alla competenza legislativa regionale può giustificarsi «solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata», e che «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sent. n. 303/2003, punto 2.2 del DIRITTO).

Pare evidente che non esistono esigenze unitarie che impongano una gestione centralizzata delle funzioni amministrative in questione, dato che la verifica dell'esistenza dei requisiti delle agenzie (che, tra l'altro, costituisce attività di puro riscontro, dei parametri di legge) e la tenuta dell'albo possono essere svolte adeguatamente dalle regioni (o, eventualmente, dagli enti locali individuati dalle regioni), nel rispetto dei principi fondamentali statali e delle proprie norme di dettaglio. Al contrario, la necessità di rivolgersi al centro per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 costituisce una inutile complicazione per le agenzie.

Né può essere obiettato che la competenza statale all'autorizzazione sia resa necessaria dal fatto che essa debba valere per l'intero territorio nazionale, dato che è anzi caratteristico dei sistemi decentrati che i provvedimenti assunti da ciascuno degli enti territoriali competenti sia riconosciuto dagli altri come se fosse proprio: e, del resto, proprio a ciò serve l'opera unificatrice delle regole che lo Stato compie dettando i principi fondamentali.

Tra i principi fondamentali di un sistema decentrato vi è, in primo luogo, quello della validità nazionale delle autorizzazioni concesse. Si tratta d'altronde di un principio che non ha nulla di speciale, ed opera già nell'ordinamento in una pluralità di situazioni, sia nel sistema regionale (si pensi ai titoli di formazione professionale) sia al di fuori di esso: nessuno ha mai supposto, ad esempio, che la patente di guida rilasciata da una autorità locale non valga perciò al di fuori della circoscrizione di questa.

Dunque, le norme in questione violano sia la competenza legislativa regionale ad allocare le funzioni amministrative (art. 118, comma 2), sia il principio di sussidiarietà (art. 118, comma 1).

Comunque, se anche si ritenesse esistente un'esigenza unitaria, i commi 1 e 2 dell'art. 4 sarebbero comunque illegittimi, in base ai principi di cui alla sent. n. 303/2003, perchè le regioni non sono chiamate a dare l'intesa nel momento dell'esercizio della funzione amministrativa.

Si noti fra l'altro che, se è vero che nel precedente assetto costituzionale l'art. 10, d.lgs. n. 469/1997 prevedeva la competenza ministeriale all'autorizzazione (e all'accreditamento), tuttavia era contemplato un parere regionale (comma 5): l'art. 4, d.lgs. n. 276/2003, invece, paradossalmente vorrebbe estromettere le regioni proprio quando esse hanno una riconosciuta ed espressa competenza costituzionale in una materia. Si noti che la lesione della competenza regionale non viene certo meno per il fatto che — tranne per quanto riguarda l'attività di somministrazione — l'art. 6, comma 6, prevede che «l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera b)», cioè del requisito che «l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni».

Infatti, l'art. 6, comma 6, attribuisce alle regioni una competenza autorizzatoria non solo limitata nell'oggetto (riferendosi alle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale), ma soprattutto limitata in relazione ai soggetti autorizzabili, che sono i soggetti che operino esclusivamente sul territorio regionale.

Inoltre, la norma è del tutto irragionevole in quanto le regioni non potrebbero autorizzare anche agenzie che, in ipotesi, ricerchino *in loco* personale per un'impresa avente sede in altra regione: ma non si vede quale sia l'esigenza unitaria che rende necessaria la competenza statale per autorizzare agenzie che, come è naturale per il tipo di attività svolta, collaborino con soggetti situati anche in altre regioni. Essa è irragionevole anche perché, tenuto conto dell'art. 5, comma 4, lett. b), sembra esserci un «vuoto» nella disciplina statale, nel senso che, se una agenzia volesse operare in due regioni, non vi potrebbe essere autorizzazione statale né regionale.

Tale previsione è comunque il complemento dell'altra, qui contestata, che riserva allo Stato le autorizzazioni «generali». Ed anzi, il limitato riconoscimento della competenza regionale mostra più concretamente l'illegittimità e l'irrazionalità della maggiore competenza statale.

Ne risulta evidente, infatti, che ai fini della autorizzazione locale le regioni procedono alla verifica degli stessi requisiti: sicché l'esistenza di più apparati amministrativi dello Stato e delle regioni risulta completamente duplicativa e smentisce qualunque profilo «unitario» dell'attività statale.

La distinzione tra le autorizzazioni «nazionali» di competenza statale e quelle «locali» di competenza regionale è costituzionalmente illegittima, ma sia consentito di osservare anche che essa traduce una concezione arcaica dell'organizzazione pubblica, superata nella Costituzione sia dal principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 che dal principio di articolazione della Repubblica di cui all'art. 114 della Costituzione.

Nelle materie concorrenti e residuali l'amministrazione regionale non è l'amministrazione di ciò che interessa solo alla regione, ma è l'amministrazione della Repubblica in tale materia. L'attrazione al centro di tale amministrazione non è ammessa se non per attività, che debbano essere svolte unitariamente, alle condizioni e con le cautele di cui alla sentenza di codesta Corte costituzionale n. 303 del 2003. Ma è evidente che in questo caso, al centro, non si farebbe che verificare domande proposte da enti che hanno una sede locale, in relazione all'esistenza di requisiti oggettivi verificabili esattamente allo stesso modo da un ufficio statale e da un ufficio regionale. Ne risulta che anche l'art. 6, comma 6, è affetto da illegittimità costituzionale nella parte in cui limita il potere autorizzatorio regionale alle attività svolte «con esclusivo riferimento al proprio territorio».

Per completezza si osserva che tutte le norme sopra indicate violano anche l'art. 76, dato che la legge n. 30/2003 aveva delegato il Governo a dettare «principi fondamentali» (art. 1, comma 1) nel «rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (comma 2, lett. b), n. 1).

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione.

L'art. 6 disciplina regimi particolari di autorizzazione.

Il comma 1 dispone che «sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo art. 17». Similmente, il comma 3 prevede che «sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g), di cui all'art. 5, comma 1».

Tali norme sembrano autorizzare direttamente allo svolgimento dell'attività di intermediazione i soggetti da esse indicati. Questa interpretazione è suggerita anche dal fatto che, in base al comma 2, «sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui all'art. 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), di cui all'art. 5, comma 1». Il comma 2, dunque, a differenza dei commi 1 e 3, richiama espressamente le norme sulle procedure autorizzatorie, per cui esso di certo non dispone un'autorizzazione *ope legis*.

Un regime ancora diverso pare delineato dal comma 4, secondo il quale «l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico

dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione». La disposizione afferma altresì che «l'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1». Ma la norma, che prevede la domanda di iscrizione all'albo, non parla espressamente di un'autorizzazione.

I commi 1 e 3, qualora intesi nel senso di disporre un'autorizzazione *ope legis*, sono illegittimi, in primo luogo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto: non è chiara la ragione per cui i soggetti ivi indicati siano autorizzati direttamente a svolgere attività diverse da quelle che svolgono abitualmente (nel caso delle università, questo è evidente; ma anche i sindacati si occupano istituzionalmente di rapporti di lavoro già costituiti e non d'intermediazione); agli stessi soggetti viene irragionevolmente data un'autorizzazione generale, apparentemente non limitata ai settori in cui essi operano o alla loro circoscrizione territoriale di competenza o, nel caso delle università, agli utenti di esse; né sono previsti controlli dei requisiti richiesti. Non essendovi strumenti amministrativi di autorizzazione, eventuali abusi o irregolarità resterebbero privi di sanzione.

Il vizio si traduce in lesione delle prerogative delle regioni, che sono costrette ad esercitare le proprie competenze legislative ed amministrative in un quadro incostituzionale.

Inoltre le disposizioni in questione hanno contenuto dettagliato, anzi si configurano come disposizioni-provvedimento (benché i destinatari non siano specificamente indicati), con violazione dell'art. 117, commi 3 e 4 (dato che l'intermediazione comprende attività formative). Infine, esse violano l'art. 118, in quanto funzioni sostanzialmente amministrative vengono svolte al centro in assenza di esigenze unitarie.

L'art. 6, comma 2, che riguarda i comuni, le camere di commercio e le scuole, anche paritarie, è illegittimo innanzi tutto perché richiama le procedure di cui all'art. 4 ed all'art. 6, comma 6, già censurati per i motivi sopra illustrati. La norma viola anche gli artt. 3 (principio di ragionevolezza) e 97 Cost. perché prevede un'autorizzazione generale, apparentemente non limitata ai settori in cui i soggetti operano alla loro circoscrizione territoriale di competenza o, nel caso delle scuole, agli utenti di esse, e perché non richiede il possesso del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera d).

Il vizio si traduce in lesione delle prerogative delle regioni, che sono costrette ad esercitare le proprie competenze legislative ed amministrative in un quadro incostituzionale.

L'art. 6, comma 4 e 5, sono illegittimi in quanto richiamano la procedura di cui all'art. 4 ed in quanto hanno carattere dettagliato.

L'art. 6, comma 7, illegittimo in quanto disciplina in modo puntuale la procedura del rilascio dell'autorizzazione da parte della regione, in violazione dell'art. 117, commi 3 e 4. L'art. 6, comma 8, viola l'art. 117, comma 6, Cost. perché prevede un potere ministeriale sostanzialmente regolamentare (seppur da esercitare su intesa della Conferenza unificata) in materia di competenza regionale, al fine di definire «le modalità di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse». Inoltre, la previsione di poteri regolamentari ministeriali viola l'art. 76, perché essi non sono specificamente previsti dalla delega: su ciò si può rinviare alle considerazioni svolte in relazione all'art. 4, comma 5.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 5, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

L'art. 12 pone l'obbligo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, di «versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione». Le risorse sono destinate a favore dei lavoratori stessi, in particolare per «promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e ... prevedere specifiche misure di carattere previdenziale» (comma 1).

Inoltre, i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a «versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato», al fine di «garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori», di «verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti», di favorire «l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni», di promuovere «percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale» (comma 2).

Come si vede, in pratica tutte le iniziative contemplate da queste disposizioni attengono alle materie della tutela del lavoro e della formazione professionale (a parte le «misure di carattere previdenziale» di cui al comma 1). I commi 1 e 2 non formano oggetto del presente ricorso.

In base al comma 3, «gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datoti di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito».

Il comma 3 viola, dunque, l'art. 118 Cost., essendo illegittima la previsione della competenza (sussidiaria) del Ministero (comma 3), non sussistendo esigenze unitarie e mancando comunque qualsiasi coinvolgimento delle regioni: il che, fra l'altro, implica l'impossibilità di un raccordo con la programmazione regionale delle attività formative.

Il comma 5 dell'art. 12 prevede che «i fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema, e attribuisce al Ministero del lavoro anche il potere di «vigilanza sulla gestione dei fondi».

Anche tale disposizione viola l'art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, mancando esigenze unitarie a fondamento dei poteri statali e, comunque, mancando qualsiasi coinvolgimento delle regioni.

5. — Illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 6, per violazione degli artt. 3, 76, 117 e 118 Cost.

L'art. 13 si intitola misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, in questo modo richiamando l'art. 1, comma 2, lett. *f*) della legge delega. In realtà, tuttavia, il contenuto della disposizione attiene all'inserimento dei lavoratori «svantaggiati» nel mercato del lavoro, cioè alle materie della tutela del lavoro (art. 117, comma 3), della formazione professionale e delle politiche sociali (art. 117, comma 4).

L'art. 13, comma 1, stabilisce che, «al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: *a*) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art. 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi» (l'art. 23 prevede che «i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte» (comma 1), e che tuttavia questa disposizione «non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con regioni, province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'art. 13»).

Dunque, l'art. 13 dà la possibilità di attribuire ai lavoratori «svantaggiati» un trattamento economico e normativo peggiore, a parità di mansioni e di livello, rispetto ai lavoratori dipendenti dall'utilizzatore, qualora ci siano i presupposti di cui al comma 1.

Il comma 2, poi, prevede la decadenza dai trattamenti di mobilità e disoccupazione a carico del lavoratore, «destinatario delle attività di cui al comma 1», che rifiuti «di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento» o «non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza», purché «le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza» (comma 3). Ancora, i commi 4 e 5 disciplinano la procedura di decadenza dai trattamenti previdenziali (comprendente la possibilità di un ricorso alle direzioni provinciali del lavoro).

Il comma 6 dà atto della competenza regionale in materia, stabilendo che, «fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse».

Dunque, dallo stesso art. 13 risulta confermata la competenza regionale nella materia dell'inserimento lavorativo dei disabili. Si tratta di una competenza in parte piena (formazione professionale e politiche sociali) ed in parte concorrente (tutela del lavoro).

Il comma 1, anziché limitarsi alla determinazione di un principio, detta norme operative di dettaglio in materie di competenza regionale. Ora, come si è visto, codesta Corte ha ammesso una transitoria normativa statale di dettaglio solo in caso di attrazione al centro di funzioni amministrative *ex art. 118 Cost.*: situazione che non viene qui certo in considerazione. Né la competenza regionale è tutelata, in attesa delle norme regionali, da quanto previsto del comma 6, visto che le convenzioni possono essere concluse anche con comuni e province. Dunque, i commi 1 e 6 violano l'art. 117, commi 3 e 4, Cost. Inoltre, l'art. 13, commi 1 e 6, viola l'art. 76, perché non trova supporto nella delega (l'art. 1, comma 2, lett. *m*), n. 5, non fa eccezione per i disabili), e l'art. 3 (commi 1 e 2), in quanto prevede un trattamento peggiore dei lavoratori svantaggiati a fronte di «piani di inserimento», «interventi formativi» e «tutori»: e la realtà ha ampiamente insegnato che una situazione di questo tipo si tradurrebbe in un lavoro sottopagato a parità di livello e di mansioni. In pratica, i lavoratori che dovrebbero ricevere maggiore tutela vengono costretti ad accettare un trattamento peggiore rispetto agli altri lavoratori dietro l'alibi dei «piani di inserimento». Del tutto diversa era la logica della legge n. 68/1999, che tutelava il diritto al lavoro dei disabili attraverso agevolazioni ai datori di lavoro.

Questi vizi si traducono in lesione delle competenze regionali perché costringono la regione ad esercitare le proprie competenze legislative ed amministrative in un quadro incostituzionale.

6. — Illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

Anche l'art. 14 riguarda l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. Esso prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ... stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ... convenzioni quadro su base territoriale che devono essere validate da parte delle regioni, ... aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti» (comma 1). I servizi di cui all'art. 6, legge n. 68/1999 sono «gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469». Il comma 2 indica gli aspetti che devono essere disciplinati dalla «convenzione quadro».

Dunque, i commi 1 e 2 intervengono nelle materie della tutela del lavoro e delle politiche sociali, dettando norme di dettaglio e rinviando, per il completamento della disciplina, alle convenzioni quadro. Alle regioni non resta alcuno spazio per l'esercizio della potestà legislativa in materia, potendo esse solo concorrere alla formazione delle convenzioni. Ciò implica violazione dell'art. 117, commi 3 e 4.

Inoltre, la disciplina in questione eccede la delega attribuita al Governo, in violazione dell'art. 76 Cost.

7) Illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, per violazione degli artt. 3, 4, 76, 117 e 118 Cost.

L'art. 22 riguarda la disciplina del rapporto di lavoro in caso di somministrazione. In particolare, il comma 6 stabilisce che «la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'art. 4-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione».

Dunque, i lavoratori somministrati non vengono computati ai fini dell'obbligo di assunzione di una percentuale di disabili sul totale dei dipendenti; ciò costituisce una grave ed irragionevole deroga ad un principio fondamentale statale in materia di competenza regionale (tutela del lavoro e politiche sociali).

L'art. 22, comma 6, diminuisce la tutela offerta alla categoria dei disabili, e la gravità di questa menomazione risulta chiara se si pensa al carattere di stabilità che connota la somministrazione a tempo indeterminato. Manca, inoltre, un fondamento nella legge di delega. Questa norma, dunque, viola gli artt. 3, commi 1 e 2, 4 e 76 Cost., il che si ripercuote in violazione dell'art. 117, commi 3 e 4, Cost., in quanto l'irragionevole deroga al principio condiziona inevitabilmente ed illegittimamente la legislazione regionale.

8. — Illegittimità costituzionale degli artt. 48, comma 4, 49, comma 5, e 50, comma 3, per violazione dell'art. 117 della costituzione.

Il titolo VI del d.lgs. n. 276/2003 disciplina l'apprendistato e contratto di inserimento.

L'art. 47 prevede tre tipologie di apprendistato, così descritte: *a*) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; *b*) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; *c*) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione».

L'art. 48 disciplina il primo tipo di apprendistato. Il comma 4 stabilisce che «la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori

di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi ... *c*) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti».

La disposizione interviene in materia di formazione professionale, espressamente eccettuata dalla competenza concorrente in materia di istruzione, e devoluta alle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost. Essa risulta perciò illegittima, sia in quanto detta principi vincolanti per le regioni in materia di piena competenza regionale (non ravvisandosi titoli costituzionali specifici che giustifichino l'intervento statale) sia perché vincola l'esercizio della potestà legislativa regionale all'intesa con i ministeri. Quest'ultima norma sarebbe poi illegittima anche se si riconducesse la materia all'art. 117, comma 3. Infatti, il vincolare la legge ad intese con soggetti terzi stravolge i principi sull'esercizio della funzione legislativa, che appartiene agli organi rappresentativi e non può essere condizionata ad assensi esterni se non vi è una espressa disposizione costituzionale.

Inoltre, è in particolare illegittimo il criterio di cui alla lett. *c*), sopra citata, che vorrebbe limitare la potestà legislativa regionale al compito di dettare standard. Al contrario, spetta semmai alla legge regionale di definire lo spazio che in ipotesi essa intenda affidare alle parti sociali, in applicazione di un principio di sussidiarietà orizzontale.

L'art. 49 è dedicato all'apprendistato professionalizzante. In base al comma 5, «la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi ... *b*) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione».

Dunque, si tratta di una disciplina simile a quella di cui all'art. 48: cambiano i soggetti chiamati all'intesa con le regioni ma restano i profili di illegittimità sopra illustrati (anzi, il rinvio ai contratti collettivi non implica più il rispetto degli standard generali fissati dalle regioni), ai quali si può rinviare.

L'art. 50 disciplina l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Il comma 3, secondo il quale, «ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative», detta una disciplina simile a quelle appena esposte (pur nella corretta — in questo caso — fissazione di vincoli di contenuto) in quanto subordina la potestà legislativa regionale alla volontà di altri enti che non vi hanno titolo costituzionale: per cui si può rinviare, sotto questo profilo, alle argomentazioni relative all'art. 48, comma 4.

9. — Illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 2, per violazione dell'art. 11, comma 6, Cost.

L'art. 51 disciplina i crediti formativi. Il comma 2 stabilisce che, «entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'accordo in conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001».

Dunque, si tratta della previsione di un potere sostanzialmente regolamentare, seppur da esercitare di intesa con le regioni. La sua previsione perciò viola l'art. 117, comma 6, come già illustrato in relazione ad altre previsioni del genere (v., in particolare, il motivo n. 2), sia che si riconduca la materia all'art. 117, comma 3 (istruzione), sia che la si riconduca al comma 4 (formazione professionale). Essa, inoltre, viola l'art. 76, non trovando supporto nella delega (v. sempre il motivo n. 2).

Può essere opportuno precisare che la presenza dell'intesa delle regioni non elimina l'illegittimità, dato che i principi definiti dalla sent. n. 303/2003 valgono per l'esercizio delle funzioni amministrative. Invece, le esigenze unitarie che riguardano la funzione normativa in quanto tale sono già «codificate dalla Costituzione e vengono soddisfatte attraverso i principi fondamentali di cui al comma 3 e attraverso le competenze statali di cui al comma 2 dell'art. 117.

10. — Illegittimità costituzionale dell'art. 60 per violazione dell'art. 117, comma 4, Cost.

L'art. 60 disciplina i tirocini estivi di orientamento. La disposizione interviene nel dettaglio in una materia di competenza regionale piena (formazione professionale), con conseguente violazione dell'art. 117, comma 4, Cost.

P. Q. M.

La regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia codesta eccc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità del d.lgs. n. 276 del 2003, con riferimento alle seguenti disposizioni: art. 2, comma 1, lettera e); art. 3, comma 2, lettere a) e c); art. 4, commi da 1 a 6, e art. 6, comma 6, in parte qua; art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12, commi 3 e 5; art. 13, commi 1 e 6; art. 14, commi 1 e 2; artt. 22, comma 6; art. 48 comma 4; art. 49, comma 5; art. 50, comma 3; art. 51, comma 2; art. 60, nei termini e per i motivi sopra esposti.

Padova-Roma, addì 5 dicembre 2003

PROF. AVV. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

04C0002

N. 95

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 dicembre 2003
(della Provincia autonoma di Trento)*

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina delle autorizzazioni alle Agenzie per il lavoro - Limitazione del potere autorizzatorio delle Regioni e Province autonome al territorio regionale e provinciale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione mediante l'adozione di disciplina analitica e di dettaglio.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5.
- Costituzione, art. 117; statuto Regione T.A.A., artt. 8, nn. 23 e 29, e 9, nn. 4 e 5.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Autorizzazione alle Agenzie per il lavoro - Procedura di rilascio - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata illegittima attribuzione di un potere regolamentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di competenza provinciale - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi 3, 4 e 6.

Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'apprendistato e del contratto di inserimento - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di formazione professionale.

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 48, comma 4, e 49, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma 4; statuto Regione T.A.A. art. 8, n. 9.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro tempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale 28 novembre 2003, n. 3027 (doc. 1), rappresentata e difesa — come da procura del 2 dicembre 2003, n. rep. 25973 (doc. 2), autenticata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia — dal prof. avv. Giandomenico Falcon e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, Via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4, commi da 1, 2, 4 e 5; 5; 6, commi 6, 7 e 8; 48, comma 4; 49, comma 5 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2003, suppl. ord. n. 159, per violazione dell'art. 8, n. 23 e n. 29, dell'art. 9, nn. 2) 4) e 5) e dell'art. 16 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; delle norme di attuazione dello statuto, e in particolare dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 471 e degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; degli artt. 3 e 117 Cost., in correlazione con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

P R E M E S S A

Il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oggetto della presente impugnazione, costituisce esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Questa legge non conteneva una specifica clausola di salvaguardia generale delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano o delle autonomie speciali e, perciò, è stata impugnata da questa provincia con ricorso n. 44/2003, pendente avanti a codesta Corte.

L'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 dispone che «sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite», e ciò potrebbe indurre a ritenere che il decreto legislativo abbia fatto venir meno le ragioni di doglianza avanzate contro la legge delega.

In realtà, però, specifiche disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 si riferiscono, in modo lesivo, anche alla Provincia di Trento, così smentendo o comunque limitando la clausola di salvaguardia sopra citata. Per questo motivo si rende necessaria l'impugnazione di alcune norme del decreto in questione.

F A T T O

La Provincia autonoma di Trento ha potestà legislativa esclusiva e potestà amministrativa in materia di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento ed in materia di addestramento e formazione professionale ai sensi dell'articolo 8, n. 23 e n. 29, e dell'art. 16 dello statuto ed ha potestà legislativa concorrente e potestà amministrativa in materia di istruzione elementare e secondaria, di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori, nonché di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento ai sensi dell'articolo 9, rispettivamente nn. 2), 4) e 5), e dell'art. 16 dello Statuto.

Le disposizioni statutarie sono state attuate mediante apposite norme di attuazione dello Statuto. In particolare, l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 471, ha trasferito alla provincia, tra l'altro, le funzioni legislative ed amministrative relative al rapporto giuridico di apprendistato (comma 1, lettera a).

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980 è stato delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative locali relative alla vigilanza e tutela del lavoro che già non spettassero alle province (art. 3, comma 1, in combinazione con l'art. 3, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975), nonché l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali (art. 3, del comma 1, in collegamento con l'art. 3, comma 1, n. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975). Ciò, espressamente, «al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano». Conseguentemente, già l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980 aveva soppresso l'ispettorato regionale del lavoro, e trasferito alle province di Trento e di Bolzano gli Ispettorati provinciali del lavoro.

La competenza provinciale in materia di collocamento ha trovato sviluppo prima con le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1974, poi con quelle del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, il quale, introducendo l'art. 9-bis nel predetto decreto, ha delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano «l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano, nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori»: e ciò, analogamente a quanto disposto per le funzioni ispettive, «al fine di realizzare nelle Province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego».

Come si vede, la Provincia di Trento ha da tempo una competenza non solo teorica ma attivamente esercitata sia in materia di formazione professionale e apprendistato, sia in materia di funzioni ispettive per il lavoro, sia in materia di servizi per l'impiego. Fino al 2001 tali competenze erano in parte proprie, in parte delegate, con delega che aveva comunque nettissimo e riconosciuto carattere di completamento organico. Del resto, anche alle regioni ordinarie era stato riconosciuto, già prima del 2001, un ruolo importante nella materia del mercato del lavoro, in virtù della legge n. 59/1997 e del successivo d.lgs. n. 469/1997, al fine di «superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro — di spettanza statale — e le funzioni in materia di formazione del lavoro di competenza regionale» (sent. Corte costituzionale n. 125/2003, punto 2 del DIRITTO).

Tutte le competenze provinciali concorrenti e quelle stesse storicamente «delegate», comunque, risultano oggi inquadrate nella più ampia competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro prevista dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione, applicabile *in parte qua* alla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. È inoltre da notare che, rientrando la formazione professionale nell'art. 117, quarto comma, Cost., la potestà primaria della Provincia di Trento in materia non deve più ritenersi soggetta ai limiti delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma solo ai limiti di cui all'art. 117, comma 1.

È in tale situazione che è intervenuta la legge 14 febbraio 2003, n. 30, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad operare una complessiva riorganizzazione degli strumenti di intervento in materia di mercato del lavoro, quali stabiliti dalla precedente legislazione.

Come sopra accennato, essa è stata impugnata dalla ricorrente provincia nelle disposizioni che incidono sulle competenze provinciali sopra indicate, ed in particolare nell'art. 1 (relativo ai servizi per l'impiego) e nell'art. 2 (relativo al riordino dei contratti a contenuto formativo).

La legge n. 30/2003 è ora attuata dal d.lgs. n. 276/2003, che costituisce un ampio intervento nella materia del mercato del lavoro, composto di ben ottantasei articoli. Tuttavia, tale decreto non dà attuazione a tutti i criteri di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 30/2003 (che, peraltro, prevedevano «uno o più decreti legislativi») ma, d'altro canto, contiene norme non ricanducibili ad alcuna norma di delega.

In particolare, il d.lgs. n. 276/2003, dopo un primo titolo recante Disposizioni generali, contiene un secondo titolo sull'Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, un terzo titolo su Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, un quarto titolo recante Disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento d'azienda, un quinto titolo sulle Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, un sesto titolo su apprendistato e contratto di inserimento, un settimo titolo su Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, un titolo ottavo sulle Procedure di certificazione ed un titolo nono, recante Disposizioni transitorie e finali.

Come già accennato, specifiche disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 si riferiscono, in modo lesivo, anche alla Provincia di Trento, così smentendo la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 3, del decreto. Esse risultano perciò costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 5 e dell'art. 6, comma 6, nella parte in cui limita il potere autorizzatorio regionale alle attività svolte «con esclusivo riferimento al proprio territorio».

L'art. 4 disciplina le autorizzazioni da rilasciare alle Agenzie per il lavoro. Che la disciplina delle autorizzazioni sia rivolta alle province autonome risulta dall'art. 4, comma 4 («Le Agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste»), e dall'art. 6, comma 6 («L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), può essere concessa dalle regioni e dallo province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b*)»). Da queste disposizioni risulta chiaramente che i commi 1 e 2 dell'art. 4 intendono attribuire al Ministero del lavoro funzioni amministrative (di tenuta dell'albo delle agenzie per il lavoro e di rilascio dell'autorizzazione) anche in relazione alla Provincia di Trento.

Ciò implica violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266/1992, ai sensi del quale «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione»: e le funzioni di cui all'art. d.lgs. n. 276/2003 non rientrano tra quelle attribuite allo Stato dai d.P.R. n. 689/1973, n. 280/1974 e n. 471/1975.

Né l'attribuzione delle funzioni di tenuta dell'albo e di rilascio dell'autorizzazione potrebbe giustificarsi sulla base di presunte esigenze unitarie. Nel sistema dei rapporti fra Stato e province autonome, le esigenze unitarie vanno soddisfatte o in via legislativa, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, o con l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 d.lgs. n. 266/1992 (qualora questa si ritenga sopravvissuta alla legge cost. n. 3/2001).

Comunque, *ad abundantiam*, pare evidente che non esistono esigenze unitarie che impongano una gestione centralizzata delle funzioni amministrative in questione, dato che la verifica dell'esistenza dei requisiti delle agenzie (che, tra l'altro, costituisce attività di puro riscontro dei parametri di legge) e la tenuta dell'albo possono essere svolte adeguatamente dalle regioni e dalle province (o, eventualmente, dagli enti locali da queste individuati), nel rispetto dei principi fondamentali statali e delle proprie norme di dettaglio. Al contrario, la necessità di rivolgersi al centro per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 costituisce una inutile complicazione per le agenzie. Né può essere obiettato che la competenza statale all'autorizzazione sia resa necessaria dal fatto che essa debba valere per l'intero territorio nazionale, dato che è anzi caratteristico dei sistemi decentrati che i provvedimenti assunti da ciascuno degli enti territoriali competenti sia riconosciuto dagli altri come se fosse proprio: e, del resto, proprio a ciò serve l'opera unificatrice delle regole che lo Stato compie dettando i principi fondamentali.

Tra i principi fondamentali di un sistema decentrato vi è, in primo luogo, quello della validità nazionale delle autorizzazioni concesse. Si tratta d'altronde di un principio che non ha nulla di speciale, ed opera già nell'ordinamento in una pluralità di situazioni, sia nel sistema regionale (si pensi ai titoli di formazione professionale) sia al di fuori di esso: nessuno ha mai supposto, ad esempio, che la patente di guida rilasciata da una autorità locale non valga perciò al di fuori della circoscrizione di questa.

Peraltro, se anche si ritenesse esistente un'esigenza unitaria e se anche si ritenesse che essa non si debba esprimere nei modi di cui all'art. 3 d.lgs. n. 266/1992, i commi 1 e 2 dell'art. 4 sarebbero comunque illegittimi, in base ai principi di cui alla sent. n. 303/2003, perché la provincia non è chiamata a dare l'intesa nel momento dell'esercizio della funzione amministrativa.

La lesione della competenza provinciale non viene certo meno per il fatto che — tranne per quanto riguarda l'attività di somministrazione — l'art. 6, comma 6, prevede che «l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 comma 1, lettere *b*), *c*), *d*)», può essere concessa dalle regioni o dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b*)», cioè del requisito che «l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale comunque non inferiore a quattro regioni».

Infatti, l'art. 6, comma 6, attribuisce alla provincia una competenza autorizzatoria non solo limitata nell'oggetto (riferendosi alle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale), ma soprattutto limitata in relazione ai soggetti autorizzabili, che sono i soggetti che operino esclusivamente sul territorio provinciale.

Inoltre, la norma è del tutto irragionevole in quanto la provincia non potrebbe autorizzare anche agenzie che, in ipotesi, ricerchino in loco personale per un'impresa avente sede in altra regione: ma non si vede quale sia l'esigenza unitaria che rende necessaria la competenza statale per autorizzare agenzie che, come è naturale per il tipo di attività svolta, collaborino con soggetti situati anche in altre regioni. Essa è irragionevole anche perché, tenuto conto dell'art. 5, comma 4, lettera *b*), sembra esserci un «vuoto» nella disciplina statale, nel senso che, se una agenzia volesse operare in due regioni, non vi potrebbe essere autorizzazione statale né provinciale.

Tale previsione è comunque il complemento dell'altra, qui contestata, che riserva allo Stato le autorizzazioni «generali». Ed anzi, il limitato riconoscimento della competenza regionale e provinciale mostra più concretamente l'illegittimità e l'irrazionalità della maggiore competenza statale. Ne risulta evidente, infatti, che ai fini della autorizzazione locale la provincia procede alla verifica degli stessi requisiti: sicché resistenza di più apparati amministrativi dello Stato e della provincia risulta completamente duplicativa e smentisce qualunque profilo «unitario» dell'attività statale.

La distinzione tra le autorizzazioni «nazionali» di competenza statale e quelle «locali» di competenza regionale è costituzionalmente illegittima, ma sia consentito di osservare anche che essa traduce una concezione arcaica dell'organizzazione pubblica, superata nella Costituzione sia dal principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 che dal principio di articolazione della Repubblica di cui all'art. 114 della Costituzione. Nelle materie provinciali l'amministrazione provinciale non è l'amministrazione di ciò che interessa solo alla provincia, ma è l'amministrazione della Repubblica in tale materia.

Ne risulta che anche l'art. 6, comma 6, è affetto da illegittimità costituzionale nella parte in cui limita il potere autorizzatorio provinciale alle attività svolte «con esclusivo riferimento al proprio territorio».

Dunque, i commi 1 e 2 dell'art. 4 violano l'art. 16 Statuto e le norme di attuazione sopra indicate, fra le quali in particolare l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266/1992.

Venendo alle altre disposizioni, alcune di queste non sono specificamente collegate alla competenza autorizzatoria statale. Si tratta del già citato art. 4, comma 4, e dell'art. 5 (che fissa i Requisiti giuridici e finanziari per l'iscrizione all'albo). Essi dettano norme destinate ad applicarsi immediatamente anche nella Provincia di Trento (anche l'art. 5 deve ritenersi rivolto alla Provincia di Trento, visto lo stretto legame con l'art. 4). Ciò implica, innanzi tutto, violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, che sancisce — come noto — un regime di separazione fra leggi statali e leggi provinciali.

Inoltre, l'art. 4, comma 4, e l'art. 5 contengono norme di dettaglio in materia di tutela del lavoro e di formazione (dato che le attività autorizzate comprendono anche la formazione: v. l'art. 2 d.lgs. n. 276/2003), e perciò violano l'art. 8, n. 23 e n. 29, e l'art. 9 n. 4) e 5) dello Statuto e l'art. 117, comma 3 e 4, Cost., in correlazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

Quanto all'art. 4, comma 5, secondo cui «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro», esso prevede un potere statale sostanzialmente regolamentare, in violazione dell'art. 117, comma 6, Cost. e dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 (dal quale risulta che solo gli atti legislativi possono intervenire nelle materie provinciali). Che per determinare il carattere normativo di un atto debba usarsi un criterio «sostanziale» sembra evidente — pena la vanificazione o il facile aggiramento della norma costituzionale — ed è comunque confermato dalla sentenza di codesta Corte costituzionale n. 88/2003, punto 3 del DIRITTO, che lo ha espressamente utilizzato. Comunque, la disposizione viola anche le norme statutarie appena indicate e l'art. 117, comma 3 e 4, Cost. perché rimette al Ministro di dettare una disciplina sicuramente di dettaglio, di competenza provinciale.

Inoltre, la previsione di poteri regolamentari ministeriali viola l'art. 76, perché essi non sono specificamente previsti dalla delega. Il Parlamento ha delegato un potere legislativo al Governo e questo non può a sua volta delegare un potere normativo attuativo ad un Ministro *delegata potestas non potest delegari*. In questo modo, fra l'altro, si elude il principio per cui il potere regolamentare dei Ministri richiede una specifica base legislativa e si consente l'elusione del termine fissato per la delega. Il vizio si traduce in lesione delle prerogative della provincia, che è costretta ad esercitare le proprie competenze in un quadro incostituzionale.

Per completezza si osserva che tutte le norme sopra indicate violano anche l'art. 76, dato che la legge n. 30/2003 aveva delegato il Governo a dettare «principi fondamentali» (art. 1, comma 1) nel «rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (comma 2, lettera b) n. 1).

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7 e 8.

L'art. 6, comma 7, disciplina la procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte delle regioni (e, deve ritenersi, delle province autonome), ponendo, in materie di competenza provinciale, (tutela del lavoro e formazione) norme di dettaglio destinato ad applicarsi immediatamente nella Provincia di Trento. Ciò implica violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, dell'art. 8, n. 23 e n. 29, e dell'art. 9, nn. 4) e 5) dello Statuto e dell'art. 117, comma 3 e 4, Cost. in correlazione con l'art. 10, legge cost. n. 3/2001.

L'art. 6, comma 8, prevede un potere ministeriale sostanzialmente regolamentare (seppur da esercitare su intesa della Conferenza unificata) in materia di competenza provinciale, al fine di definire «le modalità di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse». Sono dunque violati l'art. 117, sesto comma, Cost. e l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, come già illustrato in relazione all'art. 4, comma 5.

Inoltre, la previsione di poteri regolamentari ministeriali viola l'art. 76, perché essi non sono specificamente previsti dalla delega: anche su ciò si può rinviare alle considerazioni svolte in relazione all'art. 4, comma 5.

3. — Illegittimità costituzionale degli artt. 48, comma 4, e 49, comma 5.

Il Titolo VI del d.lgs. n. 276/2003 disciplina l'Apprendistato e contratto di inserimento. L'art. 47 prevede tre tipologie di apprendistato, così descritte:

«a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione».

L'art. 48 disciplina il primo tipo di apprendistato. Il comma 4 stabilisce che «la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti».

Anche questa disposizione, dunque, si rivolge alle province autonome, così smentendo la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 276/2003.

L'art. 48 interviene in materia di formazione professionale, spettante alla competenza primaria della provincia ai sensi dell'art. 8, n. 29, Statuto e dell'art. 117, comma 4, e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. Essa risulta perciò illegittima, sia in quanto vorrebbe dettare principi vincolanti per la provincia in materia di piena competenza provinciale (non ravvisandosi titoli costituzionali specifici che giustifichino l'intervento statale) sia perché vorrebbe vincolare l'esercizio della potestà legislativa provinciale all'intesa con i Ministeri. Quest'ultima norma sarebbe poi illegittima anche se si attribuisse alla materia carattere concorrente. Infatti, il vincolare la legge ad intese con soggetti terzi stravolge i principi sull'esercizio della funzione legislativa, che appartiene agli organi rappresentativi e non può essere condizionata ad assensi esterni se non vi è una espressa disposizione costituzionale.

Inoltre, è in particolare illegittimo il criterio di cui alla lettera c), sopra citata, che vorrebbe limitare la potestà legislativa provinciale al compito di dettare standard. Al contrario, spetta semmai alla legge provinciale di definire lo spazio che in ipotesi essa intenda affidare alle parti sociali, in applicazione di un principio di sussidiarietà orizzontale.

L'art. 49 è dedicato all'apprendistato professionalizzante. In base al comma 5, «la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi ... b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione».

Come si vede, anche questa disposizione si rivolge alle province autonome, derogando alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 276/2003.

Si tratta di una disciplina simile a quella di cui all'art. 48: cambiano i soggetti chiamati all'intesa con la provincia ma restano i profili di illegittimità sopra illustrati (aggravati dalla circostanza che il rinvio ai contratti collettivi non implica il rispetto degli standard generali fissati dalle regioni), ai quali si può rinviare.

P. Q. M.

Chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 2, 4 e 5; 5; 6, comma 6, 7 e 8; 48, comma 4; 49, comma 5 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nelle parti e per i profili indicati nel presente ricorso.

Padova-Roma, addì 5 dicembre 2003

PROF. AVV. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

04C0003

N. 96

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003
(della Regione Marche)*

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - Decreto legislativo di attuazione della delega - Ricorso della Regione Marche - Denunciata adozione da parte del Governo di disciplina analitica ed integrale degli IRCCS - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente regionale in materia di ricerca scientifica e di tutela della salute - Dedotta illegittimità della produzione di norme di dettaglio mediante decreti governativi in luogo della determinazione dei «principi fondamentali» da parte dello Stato nelle materie di legislazione concorrente - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 1, comma 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - «Trasformazione» degli istituti di diritto pubblico in fondazioni di rilievo nazionale - Competenza del Ministro della salute su istanza della Regione - Vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia - Comitati paritetici di vigilanza - Ricorso della Regione Marche - Denunciata violazione delle potestà legislative e amministrativa regionale - Mancanza dell'esigenza unitaria che giustifichi l'attrazione al livello statale delle competenze amministrative - Non necessità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di «comitati paritetici» misti.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 1, comma 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, commi 3 e 6, 118, commi 1 e 2.

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - Disciplina degli enti fondatori e dei soggetti partecipanti - Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni - Fissazione della durata delle fondazioni IRCCS - Disciplina del patrimonio, del regime di contabilità e del regime giuridico dei beni delle fondazioni IRCCS e degli istituti non trasformati - Ricorso della Regione Marche - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio, anziché determinazione dei principi fondamentali per l'attuazione del riordino da parte delle Regioni - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica - Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare della Regione.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 2, commi 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, commi 3 e 6, 118, commi 1 e 2.

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - Previsione del trasferimento del personale ai nuovi enti con disciplina statale - Possibilità di optare per un contratto di lavoro di diritto privato - Ricorso della Regione Marche - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio, anziché determinazione dei principi fondamentali per l'attuazione del riordino da parte delle Regioni - Disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti delle aziende sanitarie regionali - Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare della Regione - Violazione della potestà amministrativa regionale.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 2, comma 3, e 11, commi 1 e 2.
- Costituzione artt. 117 e 118, commi 1 e 2.

Ricorso ai sensi dell'art. 127, comma 2, Cost., della Regione Marche, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale del 16 dicembre 2003 n. 1765, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio dott. Simonetta Sabinini di Ancona n. rep. n. 39.219 del 18 dicembre 2003;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3; 7, commi 1, 2, 3, 4; 8; 11, commi 1 e 2; 12, comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 («Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2003.

1. — Premesse di fatto.

1.1. — Il 16 ottobre 2003 è stato emanato il decreto legislativo n. 288 del 2003, indicato in epigrafe, con cui il Governo ha esercitato la delega legislativa prevista all'art. 42, primo comma, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 («Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2003, Suppl. ord. n. 5.

1.2. — La Regione Marche, con ricorso notificato in data 20 marzo 2003, ha impugnato, per violazione delle competenze legislative e regolamentari regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost., le norme di cui agli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003.

Tali disposizioni sono poste al capo IX, rubricato «disposizioni in materia di tutela della salute», della legge n. 3 del 2003. Con esse è stata dettata la disciplina rispettivamente di «delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni» (art. 42) e di «organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline» (art. 43), in materia sanitaria e di ricerca scientifica.

1.3. — Il decreto legislativo n. 288 del 2003, recante «riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3», definisce gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Capo I, art. 1); detta norme in materia di forma giuridica degli istituti disponendo la trasformazione degli stessi in fondazioni (Capo II, artt. da 2 a 6); disciplina i beni, le attività e il personale (Capo III, artt. da 7 a 12); delinea il regime per il conferimento e la revoca del riconoscimento degli istituti (Capo IV, artt. 13 a 18); detta alcune disposizioni transitorie (Capo V, art. 19).

1.4. — Col presente ricorso la Regione Marche contesta la legittimità costituzionale delle seguenti norme contenute nel decreto legislativo n. 288 del 2003:

art. 1, comma 2, che, attribuisce alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e ricerca svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, riservando al Ministero della salute le funzioni di vigilanza e controllo in tale materia;

art. 2, comma 1, che prevede la possibilità di trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, con denominazione di «Fondazione IRCCS»; comma 2, che disciplina la partecipazione alle fondazioni di cui al comma 1; comma 3, che stabilisce la durata delle fondazioni di cui al comma 1 e ne disciplina la successione nei rapporti a seguito della trasformazione;

art. 7, comma 1, che disciplina la composizione del patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli «Istituti non trasformati»; comma 2, che individua i ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati; comma 3, che regola la contabilità delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati; comma 4, che prevede l'individuazione e il regime dei beni direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali da parte delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati;

art. 8, che definisce le funzioni di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli «Istituti non trasformati» e ne disciplina la programmazione (commi 1 e 2); prevede l'adozione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria; disciplina la stipulazione di accordi e convenzioni e la partecipazione a consorzi con altri soggetti pubblici e privati (comma 3), nonché «nuove modalità di collaborazione con ricercatori medici e non medici» (comma 4); prevede da parte delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati lo svolgimento di attività di alta formazione (comma 5);

art. 11, comma 1, che disciplina la tipologia di rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale delle Fondazioni IRCCS; comma 2, che regola il trattamento giuridico ed economico del personale degli Istituti non trasformati;

art. 12, comma 2, che dispone in tema di procedure di assunzione del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

1.5. — Più in particolare, col presente ricorso la Regione Marche contesta la legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3; 7, commi 1, 2, 3, 4; 8; 11, commi 1 e 2; 12, comma 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003, per violazione delle competenze legislative regionali nonché delle competenze regolamentari e amministrative regionali di cui agli artt. 117, commi 3, 4 e 6 e 118, commi 1 e 2 Cost., per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. — Illegittimità degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3; 7, commi 1, 2, 3, 4; 8; 11, commi 1 e 2; 12, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003 per violazione degli artt. 117.e 118 Cost.

2. — La disciplina contenuta negli articoli impugnati, avente ad oggetto il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, rientra in materia attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni, in quanto si riferisce in parte alla tutela della salute, in parte alla ricerca scientifica.

2.1. — L'evoluzione legislativa degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dimostra che questo settore è riconducibile alle materie «salute» e «ricerca scientifica».

Secondo la definizione dell'art. 42 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti, con personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, «che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica». Data la compresenza di assistenza e ricerca, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sono state attribuite alla competenza statale le funzioni relative alla gestione amministrativa ed alla competenza regionale le funzioni di natura assistenziale a carattere scientifico (le Regioni si avvalgono degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 229/1999, per l'erogazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza).

Le norme successive — di «riordino» del settore — hanno rafforzato, anche sotto il profilo organizzativo, l'assimilazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai corrispondenti enti svolgenti attività ospedaliera. Si può citare il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, recante riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel quadro della più generale delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992, n. 421: in tale normativa gli istituti vengono sostanzialmente assimilati, quanto a organizzazione, compiti, personale, patrimonio e contabilità, alle neocostituite Aziende sanitarie pubbliche, in particolare ospedaliere. Gli istituti vengono espressamente qualificati come strutture e presidi ospedalieri, in quanto «ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione», e vengono assoggettati alla relativa disciplina, pur nel rispetto delle peculiari finalità di ciascun istituto (art. 1, comma 3 del citato d.lgs. n. 269/1993). Poiché i regolamenti di attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 269/1993 non sono stati successivamente emanati (ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 269 del 1993), il riordino non è mai divenuto operativo, con la conseguenza che gli istituti sono rimasti assoggettati alla disciplina contenuta nel d.p.r. n. 617/1980 (emanato in forza del citato art. 42 della legge n. 833/1978). Da allora si è aperta per gli istituti una fase di disciplina transitoria, che ha dato luogo — a partire dal d.l. 30 giugno 1994, n. 419 — a forme di commissariamento che, sulla base di successivi provvedimenti normativi d'urgenza, perdura tuttora (si veda, da ultimo, il d.l. 19 giugno 1997, n. 171).

L'assetto descritto ed i profili evolutivi sono confermati in tempi più recenti dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (c.d. «riforma-ter» del Servizio sanitario nazionale) che ha modificato l'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo la possibilità di costituire o confermare gli istituti in aziende, cui applicare la disciplina organizzativa generale delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, «con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (peraltro anche in tal caso non adottate) e prevedendo comunque che, sino all'emanazione di tali disposizioni attuative, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si applichino «le disposizioni generali relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione».

2.2. — La difficoltà nel definire la disciplina legislativa degli istituti è sempre stata collegata con il contestuale collegamento delle relative attività sia alla ricerca scientifica, attribuita (secondo le ricostruzioni prevalenti) alla competenza legislativa ed amministrativa statale, sia all'assistenza, attribuita alla competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera.

Dopo l'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, che ha attribuito alla competenza legislativa concorrente delle regioni, sia la tutela della salute sia la «ricerca scientifica», l'assetto degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere oggi considerato assorbito interamente nella competenza regionale, fermi restando ovviamente i principi fondamentali della disciplina stabiliti dalla legge dello Stato.

Nessun rilievo, ai fini della individuazione delle competenze legislative in materia, può assumere la natura, attribuibile agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di «enti pubblici nazionali», il cui ordinamento e la cui organizzazione amministrativa potrebbe essere ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera *g*).

L'art. 1 del citato d.lgs. 269/1993 li qualificava «enti nazionali» e l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge delega n. 421/1992 parlava di «istituti di rilievo nazionale». Ma tale qualificazione dipendeva dalla natura di enti di ricerca e quindi riconducibili a funzioni di livello statale. Si deve invece ritenere — da un lato — che la qualificazione come enti pubblici nazionali è stata tacitamente abrogata dall'art. 121 del d.lgs. n. 112/1998 (che, tra l'altro, prevede, al primo comma le funzioni dello Stato nei confronti degli enti che operano su scala nazionale e che, al secondo comma, affianca gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico agli istituti zooprofilattici sperimentali, questi ultimi pacificamente non rientranti tra gli enti pubblici nazionali); e — dall'altro — si può osservare che l'assimilazione dell'organizzazione degli istituti a quella delle Aziende sanitarie ha trovato conferma, sotto il profilo del finanziamento, nell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 133/1999, come modificato dall'art. 83, comma 1, della legge n. 388/2000. Se quindi il carattere «nazionale» degli istituti si ricollegava, del tutto pacificamente ed esclusivamente, alla competenza statale in materia di ricerca scientifica (competenza ribadita dagli artt. 121 e 125 del menzionato d.lgs. 112/1998), non può essere dubbio che la legge di revisione costituzionale, nel momento in cui ha affidato alle Regioni le competenze anche in tema di ricerca scientifica (non limitata alla ricerca afferente le sole materie di competenza regionale) ha mutato radicalmente i presupposti per la qualificazione degli istituti come enti nazionali.

2.3 — Le norme elencate, in quanto facenti riferimento alle materie della «tutela della salute» e della «ricerca scientifica», si pongono chiaramente in contrasto con il ruolo specificatamente riservato allo Stato nella legislazione concorrente, ruolo che la norma costituzionale limita alla determinazione dei principi fondamentali della materia.

Questi limiti costituzionali, previsti per l'intervento legislativo statale nelle materie di competenza concorrenti, sono stati del tutto violati con l'approvazione del decreto qui impugnato.

II. — Illegittimità costituzionale, degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per violazione degli artt. 117, commi 3 e 6, e 118, commi 1 e 2. Cost.

3. — L'art. 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003 definisce natura e finalità degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e attribuisce il potere legislativo e regolamentare in materia.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003 prevede e disciplina la trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in «Fondazioni IRCCS».

3.1. — L'art. 1, comma 2 attribuisce alle regioni — nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute — funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, «ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute» (comma 2). È evidente come questa riserva, formulata in termini generici e astrattamente onnicomprensivi, di funzioni di vigilanza e controllo al Ministero della salute, è suscettibile di escludere qualsiasi ulteriore controllo da parte della regione.

Tali compiti di vigilanza e controllo sono con ogni evidenza funzioni amministrative che rientrano nell'ambito della tutela della salute e ricerca scientifica, mentre il legislatore nazionale fissa una disciplina esauriente di questa materia, sottraendo la possibilità di un esercizio coerente della competenza legislativa regionale e condizionando anche l'esercizio delle funzioni regolamentari e amministrative spettanti al settore. Più precisamente, le norme impugnate risultano lesive delle competenze legislative e delle competenze regolamentari e amministrative regionali così come configurate dagli artt. 117 commi 3 e 6, e 118 commi 1 e 2, per la parte in cui non prevedono spazio alcuno per la Regione in tema di disciplina e svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e assistenza svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, profili a loro volta rientranti nelle materie della ricerca scientifica e della tutela della salute, di competenza concorrente *ex* art. 117 comma 3 Cost.

3.2. — Analoga censura può essere formulata con riguardo all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003. Tale disposizione prevede e disciplina la trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in «Fondazioni di rilievo nazionale», denominate «Fondazioni IRCCS», da effettuarsi su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente con decreto adottato dal Ministro della Salute.

La funzione di vigilanza sulle Fondazioni IRCCS è però attribuita al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, senza alcuna salvaguardia delle competenze regionali in questa materia. Anche sotto questo profilo, è evidente l'illegittimità della norma.

III. — Illegittimità costituzionale degli artt. 2 commi 2 e 3; 7 commi 1 2 3 4; 8; 12 comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per violazione degli artt. 117, commi 3, e 6, e 118, commi 1 e 2 Cost.

4. — Nell'ambito della disciplina della trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in «Fondazioni IRCCS», l'art. 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003 individua i fondatori di diritto e i partecipanti delle Fondazioni IRCCS, ne precisa la durata e dispone il trasferimento alle Fondazioni IRCCS di rapporti, patrimonio e personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trasformati.

L'art. 7 del decreto legislativo n. 288 del 2003 detta norme in tema di patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.

L'art. 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003 disciplina le attività di ricerca e assistenza, e la relativa programmazione, delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 288 del 2003 afferma l'«autonomia giuridico-amministrativa» degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato e regola le procedure di assunzione del personale sanitario dipendente presso tali Istituti.

4.1. — L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003 individua puntualmente gli «enti fondatori» di diritto delle Fondazioni IRCCS, con riferimento al Ministero della salute, alla regione e al comune in cui l'Istituto da trasformare in Fondazione IRCCS ha la sede effettiva di attività, «e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari».

L'art. 2, comma 2, dispone inoltre che «enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al loro raggiungimento, possono aderire in qualità di partecipanti, purché in assenza di conflitto di interessi». La disciplina delle modalità e delle condizioni di partecipazione, con particolare riferimento all'apporto patrimoniale richiesto all'atto dell'adesione e alla rappresentanza nel consiglio d'amministrazione, è demandata agli statuti delle Fondazioni IRCCS.

L'art. 2, comma 3, prevede che le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Esso dispone inoltre che i rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare, e il personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trasformati, siano «in assenza di oneri», trasferiti alle Fondazioni IRCCS.

4.2. — L'art. 7, comma 1, individua in maniera altrettanto analitica la costituzione del patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, con riferimento ai beni, mobili e immobili, di proprietà; ai conferimenti degli eventuali partecipanti; ai lasciti, alle donazioni, alle eredità e le «erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti».

L'art. 7, comma 2, individua analiticamente i ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, con riferimento ai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali; eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati; i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali; i proventi derivanti dall'esercizio delle «attività strumentali» di cui all'art. 9 del decreto legislativo 288/2003; «i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti e non imputati a patrimonio».

L'art. 7, comma 3, dispone che «Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la contabilità di tipo economico-patrimoniale». Il successivo comma 4 richiede che entro novanta giorni dal loro insediamento i consigli d'amministrazione delle Fondazioni IRCCS redigano lo stato patrimoniale, «individuando i beni direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali». I beni così individuati sono indisponibili e inalienabili.

4.3. — L'art. 8, comma 1, precisa che l'attività di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati «è prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata». Il successivo comma 2 definisce l'attività di ricerca corrente, quale «diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica»; nonché l'attività di ricerca finalizzata, quale «attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale».

L'art. 8, comma 3, disciplina dettagliatamente le modalità di programmazione dell'attività di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati; in particolare richiede che la programmazione avvenga in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 508 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») e con gli atti di programmazione regionale, privilegiando inoltre «i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti».

L'art. 8, comma 4 richiede da parte delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e «con analoghe strutture a decrescente intensità di cura», e ne individua alcuni strumenti.

L'art. 8, comma 5 ammette, per le Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, la possibilità, «al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale», di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati «di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità»; dispone inoltre che «in nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della gestione degli enti»; individua infine alcuni profili che devono essere disciplinati dai rapporti in questione.

L'art. 8, comma 6, prevede che le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati possono «sperimentare nuove modalità di collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche attraverso la contitolarità di quote o azioni negli enti e società di cui al comma 5».

L'art. 8, comma 7, dispone infine che le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati «svolgono attività di alta formazione nell'ambito delle discipline e attività di riferimento».

4. 4. — L'art. 12, comma 2, subordina l'assunzione del personale presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato all'espletamento di procedure di selezione e valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalità e l'esperienza; l'assunzione viene comunque condizionata «al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale».

5. — Nelle disposizioni sopra elencate si identificano in modo esaustivo i fondatori di diritto e i soggetti partecipanti alle Fondazioni, IRCCS nonché le relative modalità di partecipazione; si fissa la durata delle Fondazioni IRCCS; si dispone puntualmente la successione nei rapporti giuridici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trasformati, da parte delle Fondazioni IRCCS; si cataloga analiticamente la costituzione del patrimonio e dei ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati; si fissano il regime di contabilità e il regime giuridico dei beni delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati; si definisce l'attività delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, e se ne delineano puntualmente le modalità di programmazione, anche in relazione agli strumenti collegamento e collaborazione con altre strutture e soggetti pubblici e privati; si stabiliscono le modalità per l'assunzione presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

Appare evidente che tutte queste disposizioni contengono norme di dettaglio nella materia delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, e non si limitano alla fissazione dei principi fondamentali. La materia delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in quanto riconducibile alla tutela della salute e alla ricerca scientifica, rientra — come già evidenziato — nella competenza legislativa concorrente e regolamentare delle Regioni.

Ed è certo che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi quadro nazionali devono avere un «livello di maggior astrattezza» rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale e debbono comunque lasciare ampi spazi decisionali agli organi rappresentativi della comunità, regionale, nelle materie affidate costituzionalmente alla loro competenza concorrente.

Anche ad ammettere che lo Stato abbia il potere di emanare discipline autoapplicative di dettaglio nelle materie di potestà legislativa concorrente, si deve ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, tale potere si può estrinsecare solo attraverso norme a carattere cedevole rispetto agli interventi del legislatore regionale. I principi fondamentali dovrebbero inoltre essere indirizzati in primo luogo al legislatore regionale in modo che ne possa dare attuazione mediante la legislazione di dettaglio.

Le norme richiamate contengono, una disciplina dettagliata, autoapplicativa, non cedevole e direttamente operante, che non lascia margine alcuno all'intervento legislativo regionale. Le regioni vengono così private del loro spazio di intervento costituzionalmente garantito nella materia disciplinata dal decreto, sacrificando in maniera del tutto illegittima e incoerente quel contenuto minimo delle autonomie legislative regionali che, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni, il legislatore statale non può viceversa comprimere o eliminare.

Le norme impugnate di conseguenza si traducono in una ingiustificata invasione dell'ambito riservato dalla Costituzione alla funzione legislativa e regolamentare della regione, violando gli artt. 117, commi 3 e 6, e 118, commi 1 e 2, Cost.

IV. — Illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, e 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per violazione degli artt. 117 e 118, commi 1 e 2, Cost.

5. — L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003 prevede il trasferimento alle Fondazioni IRCCS, oltre che dei rapporti e del patrimonio, anche del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trasformati.

L'art. 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003 disciplina il personale delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni.

5.1. — L'art. 11, comma 1, dispone che nelle Fondazioni IRCCS il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica. Si prevede che il personale, in servizio alla data della trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Fondazioni IRCCS, mantenga il rapporto di lavoro di diritto pubblico ma possa optare per un contratto di diritto privato. Per il personale che ha mantenuto il rapporto di lavoro di diritto pubblico si applicano il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Viene inoltre stabilito il trattamento economico per il personale di nuova assunzione e per quello che opti per il rapporto di lavoro di diritto privato.

L'art. 11, comma 2, richiama l'applicazione dei citati decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 165 del 2001 al rapporto di lavoro del personale degli Istituti non trasformati. L'art. 11, comma 2, inoltre integra la composizione della commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 (tale commissione seleziona i candidati idonei, all'attribuzione dell'incarico di «direzione di struttura complessa»). Anche negli Istituti non trasformati si ammette l'assunzione diretta, di diritto privato, a tempo determinato, «per incarichi afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale».

5.2. — Si deve rilevare che la disciplina delle assunzioni e del rapporto di lavoro del personale presso le amministrazioni regionali e gli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale non rientra tra le materie per le quali lo Stato può esercitare potestà legislativa esclusiva; nessuna delle materie elencate nella disposizione di cui all'art. 117, comma 2, Cost. è infatti in grado di costituire per il legislatore statale titolo legittimante all'esercizio di tale potestà.

Al legislatore statale è riservata la sola disciplina di cui all'art. 117, comma 2, lettera g), Cost., relativa alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; di cosicché la corrispondente materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici substatali», non essendo contemplata in nessuno degli elenchi contenuti nello stesso art. 117, spetta inequivocabilmente alla competenza residuale del legislatore regionale.

Né sarebbe possibile sostenere che le norme impugnate siano riconducibili, in particolare, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», materia riservata allo Stato ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost. È, infatti, evidente che la, determinazione dei livelli essenziali per garantire determinati diritti sul territorio nazionale è cosa del tutto diversa dalla decisione circa le modalità di effettuazione delle assunzioni e il regime del rapporto di lavoro di personale il cui stato giuridico è del tutto assimilabile a quello del restante personale delle aziende sanitarie regionali.

5.3. — Anche qualora si dovesse ritenere che le norme impugnate possano essere ricondotte ad ambiti di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. — più precisamente, alle materie «tutela della salute» e «ricerca scientifica» — le stesse sarebbero comunque da ritenere costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., per la parte in cui disciplinano, con norme non di principio, direttamente applicabili da parte dei destinatari e comunque non derogabili dal legislatore regionale, una materia compresa tra quelle affidate alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

Né si può dubitare, d'altro canto, del carattere puntuale e di dettaglio delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 3, e 11, commi 1 e 2. È quindi evidente che, di fronte a questa disciplina, non esiste da parte del legislatore regionale la possibilità di intervenire a livello legislativo e amministrativo in materie che, invece, sono riconducibili alla sua competenza legislativa concorrente.

La previsione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003 del trasferimento del personale ai nuovi enti concretizza dunque un'evidente lesione di attribuzioni regionali. Egualmente, la previsione del tipo di regime giuridico del rapporto di lavoro, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, costituisce non già un principio, ma una scelta operativa e organizzativa di dettaglio da riservare necessariamente alla regione.

Evidente dunque la lesione non soltanto delle competenze legislative e regolamentari della regione, ma anche delle funzioni amministrative, sotto il profilo della auto-organizzazione delle stesse da parte della regione.

P.Q.M.

Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3; 7, commi 1, 2, 3, 4; 8; 11, commi 1 e 2; 12, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Roma, addì 19 dicembre 2003

PROF. AVV. Stefano GRASSI

04C0004

N. 97

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Servizio militare - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione, sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale - Prevista competenza regionale a trasmettere agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione generale - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di «difesa».

- Legge Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, art. 12.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera d).

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Prevista tutela dell'obiezione di coscienza anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di «difesa e sicurezza dello Stato».

- Legge Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, artt. 5, comma 4, e 22, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera d).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12, Roma;

Nei confronti della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della legittimità costituzionale della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20, recante: «Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38» pubblicata nel supplemento straordinario del bollettino ufficiale della regione n. 156 del 21 ottobre 2003 giusta delibera del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2003, con riguardo agli artt. 12, 22, comma 5; 5, comma 4:

Con la legge in epigrafe la regione Emilia-Romagna ha abrogato la precedente legge 28 dicembre 1999, n. 38, e dettato norme per lo sviluppo del servizio civile nel territorio regionale. A tal fine la regione ha istituito il servizio civile regionale conformandosi alle risoluzioni dell'Organizzazione della Nazioni Unite e del Parlamento europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.

La legge si ispira al principio di sostenere e sviluppare il servizio civile, favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli anziani, sostenere le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione, promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale attraverso lo sviluppo dei progetti del servizio volontariato, valorizzare il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà. Si propone come obiettivi di costituire e valorizzare il servizio civile regionale, garantire l'accesso al servizio regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso di religione, di ceti, di residenza o di cittadinanza, di costituire un sistema di monitoraggio regionale, di integrare gli interventi di servi-

zio civile nell'attuazione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla legge, di promuovere ed incentivare nuovi progetti quali corpi civili di pace e forme alternative e non violente di intervento in situazione di crisi e di conflitto.

Per il raggiungimento dei detti obiettivi la legge ha individuato adeguati strumenti oltre ad esercitare funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, avvalendosi delle attività propositive e consultive della Consulta regionale per il servizio civile.

Nel quadro di tale pur apprezzabile impianto la regione ha tuttavia ecceduto dalle proprie competenze, in violazione della normativa costituzionale, eppertanto il Governo promuove la questione di legittimità costituzionale della normativa in epigrafe per i seguenti

M O T I V I

1. — L'art. 12 della legge viola l'art. 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

L'art. 12 della legge attribuisce alla regione la competenza a trasmettere agli uffici leva dei comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione generale. Tale disposizione esula, all'evidenza, dalla competenza legislativa regionale, in quanto incide nella materia della «difesa» riservata alla competenza esclusiva statale, come previsto dalla norma costituzionale in epigrafe.

2. — Gli artt. 5, comma 4 e 22, comma 5 della legge violano l'art. 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

L'art. 22, comma 5, della legge nella parte in cui prevede che la scelta dell'obiezione di coscienza continui ad essere tutelata dall'art. 12 della legge regionale stessa anche nel periodo di sospensione costituzionale della leva, esula dalla competenza regionale.

Infatti il richiamo operato dall'art. 22, comma 5, all'art. 12 comporta che, anche quando non sarà più obbligatorio il servizio di leva, nel caso di eventuali richiami in servizio per guerre o mobilitazioni generali, coloro che hanno svolto servizio civile, qualificandosi obiettori di coscienza, siano assegnati alla protezione civile o alla croce rossa.

In tal modo la regione, dettando disposizioni riguardando gli obiettori di coscienza, travalica la propria competenza, incidendo nella materia «difesa e sicurezza dello Stato» che costituisce gelosa prerogativa statale alla luce della norma costituzionale in epigrafe. Analoghe argomentazioni valgono anche per l'art. 5, quarto comma, che demanda ai comuni la tutela della obiezione di coscienza «secondo le modalità di cui all'art. 12 anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva».

P. Q. M.

Si chiede a codesta Corte costituzionale di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata nei termini sopra precisati.

Si esibiranno copia della legge ed estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2003.

Roma, addì 15 dicembre 2003

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Ignazio Francesco CARAMAZZA

04C0005

N. 98

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 dicembre 2003
(della Regione Siciliana)*

Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - Decreto legislativo di attuazione della delega - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata adozione da parte del Governo di disciplina analitica ed integrale degli IRCCS - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Regione Siciliana in materia di ricerca scientifica e di tutela della salute - Dedotta illegittima produzione di norme di dettaglio mediante decreti governativi in luogo della determinazione dei «principi fondamentali» da parte dello Stato nelle materie di legislazione concorrente - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; Statuto speciale della Regione siciliana, art. 17, lett. *b)* e *c)*.

Ricorso della regione siciliana, in persona del presidente *pro tempore* on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 373 dell'11 dicembre 2003;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 ottobre 2003, n. 250.

F A T T O

Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 reca «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

Giova premettere che con ricorso 19 marzo 2003, depositato presso la Cancelleria di codesta ecc.ma Corte in data 26 marzo 2003 (registro ricorsi n. 30/2003), la Regione siciliana ha già promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con cui il Governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo qui, a sua volta, impugnato.

I vizi di legittimità costituzionale evidenziati nei confronti della legge di delega non possono che riverberarsi sul decreto legislativo n. 288 del 2003 — di essa attuativo, e le cui puntuali previsioni rendono ancor più evidente le lesioni prospettate dalla ricorrente — che pertanto appare parimenti illegittimo in relazione al riparto di competenze legislative ed amministrative tra Stato e regione, e viene censurato per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Violazione degli artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell'art. 17, lettere *b)* e *c)*, dello statuto della Regione siciliana.

Appare, invero, indubbio che le norme impuginate attengono alle materie della «ricerca scientifica» e della «tutela della salute» attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi delle vigenti norme costituzionali, e rientranti, per quanto attiene alla tutela della salute, (con la denominazione di «igiene e sanità pubblica» ed «assistenza sanitaria») nella previsione di cui all'art. 17, lettere *b)* e *c)*, dello statuto regionale.

In tali materie, in base alla previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, «spetta alle regioni — e dunque, in particolare, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, alla Regione siciliana — la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Orbene, se già l'impugnato art. 42 della legge n. 3/2003 conteneva, in tema di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, norme di dettaglio e non certo disposizioni configurabili come «principi fondamentali», in maniera, ovviamente, ancora più evidente, il d.lgs. n. 288/2003, recando la compiuta e dettagliata disciplina di tali istituti, indebitamente restringe, se non addirittura annulla, ogni spazio utile per l'esercizio della potestà normativa regionale, e viola altresì le competenze amministrative alla regione spettanti in conformità al disposto dell'art. 118 della Costituzione.

Come già rilevato nel precedente ricorso, l'art. 42 della legge n. 3/2003 non avrebbe dovuto delegare al Governo l'adozione delle norme sul concreto riordino degli enti anzidetti, ma avrebbe dovuto limitarsi all'individuazione dei soli principi costituenti limiti per l'esercizio della concorrente potestà legislativa riservata alle regioni.

Vero è che codesta ecc.ma Corte, con sentenza 1^o ottobre 2003, n. 303 ha affermato la sussistenza — in attuazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto del principio di legalità — della competenza statale all'emanazione di norme che organizzino e regolino funzioni amministrative attratte a livello nazionale, ed a tale livello dunque concretamente assunte per sussidiarietà, laddove, a seguito di una puntuale valutazione dell'interesse pubblico che sia proporzionata, non affetta da irragionevolezza, e posta in essere nel rispetto del principio di leale collaborazione e pertanto con un coinvolgimento delle regioni — si dia conto e dimostrazione circa la necessità di assicurare una disciplina assolutamente uniforme sull'intero territorio nazionale.

Conseguentemente, tuttavia, tale facoltà, finalizzata a rendere flessibile la ripartizione di competenze, e posta in essere in deroga alla ordinaria distribuzione delle stesse, prefigura «un *iter* in cui assumano risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà, e non può altresì essere esercitata senza limiti ed in modo da vanificare l'esercizio della potestà legislativa regionale.

Ed invece, i 19 articoli del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 disciplinano dettagliatamente il nuovo ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, indebitamente, in particolare, sottraendo alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo (artt. 1 e 16) che le stesse esercitano, viceversa sulle aziende del servizio sanitario nazionale e sulle strutture sanitarie private, ed accentrando allo Stato — anche con poca coerenza, posto che si prevede che l'istituzione di nuovi Istituti «deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della regione interessata» — la competenza in ordine al riconoscimento e revoca degli istituti in discorso (articoli 13 e seguenti).

E che la disciplina recata determina notevoli interferenze con l'attività amministrativa propria delle regioni appare palesemente dimostrato dalla continua serie di rinvii operati dalle disposizioni censurate (cfr., in particolare, artt. 1, 8, 10 e 13) a funzioni regionali in materia di assistenza, ricerca e programmazione sanitaria.

La definizione poi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico quali «enti a rilevanza nazionale», recata dall'art. 1, comma 1, appare artificiosamente posta all'esclusivo fine di imputare la relativa competenza legislativa allo Stato, facendo impropriamente rientrare la materia di che trattasi nella fattispecie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.

È evidente, in buona sostanza, e come era già prevedibile sulla scorta della formulazione dell'art. 42 della legge n. 3/2003, che il legislatore nazionale — in sostanziale, assoluto ed insanabile contrasto altresì con i principi di carattere generale, discendenti anche dall'art. 118 della Costituzione, che impongono un esercizio coordinato delle funzioni, e per quanto qui rileva, di quelle relative ai sistemi sanitari regionali — ha disatteso i limiti imposti alla propria competenza legislativa dall'art. 117 della Costituzione e dall'art. 17 dello statuto della Regione Siciliana.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo impugnato, in quanto lesivo degli artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell'art. 17, lettere b) e c), dello statuto regionale.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si depositano con il presente atto:

1) autorizzazione a ricorrere (copia conforme della deliberazione della giunta regionale n. 373 dell'11 dicembre 2003).

Palermo, addì 16 dicembre 2003

AVV. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA - AVV. Paolo CHIAPPARONE

04C0006

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405005/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 0 2 0 4 *

€ 8,00